

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

FACOLTÀ DI MAGISTERO
CORSO DI LAUREA IN PEDAGOGIA

ALCUNI ASPETTI DELLA SITUAZIONE GIURIDICA
E SOCIALE DEL COMPrensorio ITTICO DI MARCEDDÌ
1774 - 1973

RELATORE:

Prof. GIROLAMO SOTGIU

TESI DI LAUREA

DI

ADA MARIA LAI

ANNO ACCADEMICO 1973 - 74

| | | |
|--|------|-----|
| PRESENTAZIONE | pag. | 3 |
| <u>Cap. I</u> : Esame generale sulla situazione dell'intero comprensorio. | " | 10 |
| <u>Cap. II</u> : Origine storica del comprensorio. | " | 27 |
| <u>Cap. III</u> : Natura giuridica del diritto di pesca. | " | 66 |
| <u>Cap. IV</u> : La gestione concessionaria e sub-concessionaria. | " | 208 |
| A) L'azienda. | " | 96 |
| B) I Pescatori. | " | 123 |
| C) Conseguenze della gestione sub-concessionaria. | " | 130 |
| <u>Cap. V</u> : Legge n° 39 e la lotta per la abolizione del diritto esclusivo di pesca. | | |

| | | |
|--|------|-----|
| A) La legge n° 39. | pag. | 134 |
| B) Lotta per l'abolizione del diritto esclusivo di pesca. | " | 148 |
| <u>Cap. VI: I risultati della lotta dei pescatori.</u> | | |
| A) L'abolizione del diritto esclusivo di pesca. | " | 170 |
| B) La gestione del consorzio nazionale pesca. | " | 208 |
| <u>Cap. VII: La situazione attuale:</u> | | |
| Lo stagno di Marceddì ai pescatori. | " | 246 |
| <u>Conclusione.</u> | " | 321 |
| <u>Bibliografia.</u> | " | 325 |

All'attenzione di chi, con una visione non corporativa, settoriale o localistica, guarda con interesse ai problemi e alle prospettive di Ferralba, non sfugge certamente l'enorme importanza che riveste il settore della pesca per l'economia della zona. Sono moltissime infatti le famiglie che traggono sostentamento dall'attività peschereccia.

L'attività ittica si è sempre svolta in condizioni particolari, dovute ai vari regimi giuridici che sono andati modificandosi dal 1774 ai giorni nostri.

Se si volesse cercare uno studio completo che esponga i singoli momenti di questa evoluzione storico-giuridica, non lo si troverebbe. Di qui la necessità di colmare questo vuoto.

È appunto questo lo scopo del presente studio:

"Alcuni aspetti della situazione giuridica, econo-

mica e sociale del comprensorio ittico di Marceddì
(1774-1973).

Il comprensorio ittico di Marceddì, che é appunto lo sbocco a mare di Terralba, comprende gli stagni di "San Giovanni", "Fossadus", "Corru S'Ittiri", "Marceddì", "Sa Salinedda".

La descrizione geografica del comprensorio é fatta nel primo capitolo.

L'indagine storica si estende dal 1774 al 1973. Il comprensorio vallivo di Marceddì é stato oggetto di un diritto esclusivo di pesca, di origine feudale, che ha avuto come conseguenza la condizione sempre precaria dei pescatori ed é stato causa di una vera e propria oppressione.

I precedenti storici che riguardano l'intricato problema ci fanno risalire al 1774 e al re di Sardegna

gna Vittorio Amedeo, che concesse tale diritto al marchese di Neoneli don Pietro Rippol.

La trattazione completa di questo complesso problema é l'indagine storica condotta nel secondo capitolo.

Dopo l'unificazione del Regno d'Italia varie norme legislative regolavano la pesca nelle diverse provincie del Regno. Il carattere di queste norme era precario ed incerto. Nel 1877 si ebbe una prima riforma legislativa che aveva lo scopo di unificare le norme.

Nel 1921 si cercò di risolvere il problema dei diritti esclusivi di pesca che intralciavano il libero esercizio di questa attività, senza però arrivare alla soluzione di questo problema.

E' questo l'argomento del terzo capitolo.

Nel comprensorio di Marceddì, in seguito alla legge del 1921, venne abolito il titolo di proprietà, ma i Castoldi, in forza della stessa legge, chiesero il passaggio dal precedente titolo di proprietà al diritto esclusivo e perpetuo di pesca. Tale diritto fu loro confermato.

I Castoldi gestirono la concessione non direttamente ma per mezzo di un sub-concessionario, sulla base di uno sfruttamento integrale sia del comprensorio che dei pescatori.

Questo problema é stato affrontato nel quarto capitolo.

Ma i pescatori non sopportarono a lungo questa situazione che non permetteva loro di trarre un giusto utile dal lavoro svolta. Per cui si arrivò presto alla lotta per ottenere l'abolizione del di

ritto esclusivo di pesca, lotta che si inseriva in quella più generale allora in atto e che tendeva ad una ristrutturazione su scala regionale del settore ittico e ad una maggiore razionalità economica e produttiva.

I vari aspetti di questa lotta sono esposti nel quinto capitolo.

Si arrivò così all'abolizione del diritto esclusivo di pesca e all'applicazione della legge regionale n. 39 sul comprensorio in parola.

E' l'argomento del sesto capitolo.

Nel settimo capitolo si é messo in luce come questa azione ed il risultato conseguito hanno dimostrato la grande capacità di lotta dei pescatori, i quali avevano capito che il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro doveva passare at-

traverso una diversa conduzione tecnica ed economica della valle e degli stagni, che vedesse presenti, non occasionalmente, tutti i pescatori con le loro istanze.

La stessa maturità cooperativistica ed imprenditoriale, raggiunta dai pescatori nel corso della lotta per uno sfruttamento più razionale delle risorse ittiche, e l'avvio al processo di unificazione delle tante cooperative operanti nel compendio, hanno portato alla gestione diretta degli stagni e della valle di Marceddi da parte degli stessi pescatori.

Capitolo I

Il ruolo dell'operaio nella rivoluzione delle
industrie cooperative.

Il comprensorio di S. Maria, che è stato
 dalla parte meridionale del gulf di Genova,
 al nord del comprensorio di S. Maria di S. Maria
 è costituito da una vasta area, che
 ammonta a Lit. 1.803,61,20.

Il territorio di S. Maria, individuato nel decreto
 ministeriale 7 marzo 1982 e approvato nel 1982
 dal Consiglio di Stato, è costituito da un
 territorio di Lit. 1.803,61,20, che
 è stato diviso in 25 lotti, di cui 23 sono
 stati assegnati a S. Maria di S. Maria, e
 2 sono stati assegnati a S. Maria di S. Maria.
 Il territorio di S. Maria di S. Maria è
 costituito da un'area di Lit. 1.803,61,20,
 che è stata divisa in 25 lotti, di cui 23
 sono stati assegnati a S. Maria di S. Maria,
 e 2 sono stati assegnati a S. Maria di S. Maria.

Capitolo I

Esame generale sulla situazione dello intero comprensorio.

Il comprensorio ittico di Marceddi, che é situato nella parte meridionale del golfo di Oristano, ad occidente del comprensorio di bonifica di Arbo-
rea, é costituito da una vasta distesa d'acqua, della superficie di ha 1.803,61.20.

I limiti del comprensorio, indicati nel Decreto Prefettizio 7 marzo 1882 e confermati nel verbale di delimitazione e nella annessa planimetria, compilati in data 26 febbraio 1909 dalla commissione prevista dall'art. 775 del Regolamento Marittimo, pubblicato con R.D. 20 novembre 1879, n° 5166, risulta no verso il mare aperto da una linea che congiunge Punta San Giorgio, lungo la costa interna del comprensorio "della frasca", con Punta Palosu, sita nella riva opposta della stessa appendice meridionale

del golfo di Oristano (1).

La natura pubblica delle acque é stata decretata con sentenza del 6.6.1930 dalla Corte di Appello di Cagliari, successivamente confermata dal Tribunale Superiore delle Acque.

Il comprensorio comprende a Sud lo stagno di "Fog sadu"; piú a Nord lo stagno di "San Giovanni" che ha una superficie di 280 ettari circa; a Nord-Ovest di detto stagno quello di "Marceddi" propriamente detto, che ha una superficie di 1.150 ettari e che per mezzo delle gronde settentrionali si collega con il golfo di Oristano; ed infine lo stagno di "Corru S'Ittiri", nella parte piú settentrionale, di 170 ettari di superficie, specchio di acqua sal-

(1) Relazione sull'esercizio del diritto esclusivo di pesca in Marceddi, e il problema economico sociale che ne consegue, Terralba, 1957.

mastra che s'incunea tra la terra ferma ed una penisola che si protende nel mare aperto con la Punta "Corru Mannu".

Negli stagni di San Giovanni e Corru S'Ittiri sono operanti le omonime peschiere.

Nello stagno di San Giovanni sboccano numerosi scoli della zona di bonifica di Arborea ed i fiumi ed affluenti (1):

1° Rio Mannu, che raccoglie le acque della zona di San Gavino, ove avvengono gli scarichi della fonderia ed altri rifiuti; della zona di Villacidro, ove avvengono gli scarichi delle fabbriche tessili della Snia Viscosa; e della zona di Pabillonis e Terralba.

2° Rio Mogoro, che raccoglie le acque della zona

(1) Dati rilevati dalla Relazione tecnica sullo stagno di San Giovanni, Azienda Ittica Demaniale di Marceddi, 1962.

di Mogoro, ove si riversano le acque di lavorazione della Cantina Sociale Vinicola, e della zona di Uras, ove scaricano i rifiuti delle acque di lavorazione della fabbrica di perlite ivi esistente.

3° Rio Sitzzerri, affluente del Rio Mannu, che trasporta le acque della zona di Guspini e in principal modo le acque di lavorazione delle miniere di Montevecchio.

4° Canale nuova costruzione Terralbese, affluente del Rio Mogoro, ove si riversano le acque delle fogne di Terralba e della lavorazione della Cantina Sociale Vinicola locale.

Il fondale dello stagno é piuttosto basso, con una profondità media di 80 cm.

La salinità delle acque é molto scarsa e di movi-

mento irregolare, senza mai raggiungere valori elevati anche nei casi di alte maree provenienti dal golfo di Marceddì, attraverso la zona ove sono posti gli impianti di peschiera "lavorieri".

Data la piccola entità delle maree, il ricambio di acqua fra mare e stagno é molto lento e materiali in sospensione tendono a depositarsi.

Lo stagno di Corru S'Ittiri é una insenatura marina a basso fondale, lunga circa 700 metri (1).

Nella parte Nord-Est lo stagno termina quasi a fondo di sacco, mentre a Sud-Ovest lo separa dal mare uno sterramento artificiale della lunghezza di circa 800 metri, con andamento pressoché rettilineo. Da Sud-Est a Sud-Ovest é costituito da una di-

(1) Dati rilevati dal Progetto di bonifica per l'incremento della pesca nello stagno di Corru S'Ittiri, 1966.

ghetta in cemento della lunghezza di circa 400 metri, lungo la costa orientale.

Sboccano nello stagno numerosi scoli della zona litoranea della bonifica di Arborea e dell'immissario di "Pauli Pirastu".

Il fondale dello stagno é bassissimo, con una profondità da ml. 0,40 a ml. 1,00, presso la riva orientale e presenta vasti interramenti.

Le sponde sono in leggera pendenza e poco paludose, mentre il fondo é in prevalenza melmoso.

L'azione dei venti e delle maree é assai debole.

La salinità delle acque mostra un andamento irregolare; senza raggiungere valori molto elevati, ha tuttavia sbalzi stagionali molto notevoli. Si rimane però sempre nei limiti ottimi per la vita dei pesci anche nella stagione estiva, durante la quale

in altri stagni della Sardegna si raggiungono valori di salinità tant'alti da sorpassare largamente quella marina.

Per quanto riguarda il clima, il territorio del comprensorio in esame rientra nel tipo temperato-caldo, caratterizzato da alte temperature estive e invernali miti.

I venti dominanti sono il maestrale, il levante e il libeccio. Il moto ondoso che interessa il litorale in oggetto, ha un'entità molto modesta, in quanto ci si trova all'estremo Sud del golfo di Oristano, per cui le perturbazioni del mare libero risultano quasi totalmente smorzate, né il moto ondoso che si forma nel golfo stesso, data la scarsità del suo fetch, può raggiungere intensità considerevoli.

Nel comprensorio di Marceddi, le principali varie

tà del pescato sono le seguenti: muggini, spigole, orate, anguille, capitoli, triglie, ghiozzi e qualche aragosta (1).

Si tratta di tipi non suscettibili di lavorazione industriale e di inscatolamento e devono pertanto essere venduti freschi.

In passato la produzione piscicola ha raggiunto valori molto alti, ma in questi ultimi anni è andata contraendosi, soprattutto nello stagno di San Giovanni, a causa degli scarichi degli immissari, ricchi di acque melmose in gran parte inquinate e di detriti che causano un forte abbassamento del fondale, e per la mancata esecuzione delle opere di normale manutenzione e di dragaggio degli impianti.

(1) Dati rilevati dalla Relazione sui problemi della pesca negli specchi lagunari interni della zona, Comit. Zonale della 7^a Zona Omogenea, Oristano, 1967.

L'esercizio della pesca nel comprensorio ittico é affidato in via provvisoria dal 17 settembre 1973, con autorizzazione dell'assessore regionale alla Agricoltura e Foreste, al Consorzio Cooperative Riunite della pesca di Marceddi, che comprende cinque cooperative, per un totale di 126 pescatori, così ripartite (1):

| | |
|----------------------------------|------------|
| Cooperativa "Madonna di Bonaria" | Soci n° 33 |
| Cooperativa "San Pietro" | " " 32 |
| Cooperativa "Torrevecchia" | " " 15 |
| Cooperativa "Del Golfo" | " " 29 |
| Cooperativa "San Giovanni" | " " 17 |

Gli indubbi vantaggi che il sistema cooperativistico offre, hanno indotto la quasi totalità dei pe

(1) Autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e foreste del 14.9.1973, relativa alla concessione di pesca nel compendio di Marceddi.

scatori ad operare all'interno delle cooperative.

I pescatori non associati in cooperative rappresentano una ristretta frazione. Sono circa una ventina ed esercitano la pesca in gran parte nella valle o golfo di Marceddi.

Lo stesso compendio con l'esecuzione ed il completamento delle opere di bonifica e con la costruzione della terza peschiera, già progettata da anni, assicurerebbe lavoro redditizio a circa 500 famiglie.

La mancanza delle indispensabili infrastrutture ed in particolare dei moli di attracco impedisce che le cooperative si attrezzino convenientemente per la pesca di alto mare.

La pesca negli stagni viene attuata generalmente con sistemi tradizionali ed i pescatori in genere

mancano di quelle cognizioni suggerite dalla tecnica moderna, necessaria per una più proficua attività.

Non vi é possibilità concreta che le nuove leve possano superare queste difficoltà ed acquistare quì quella preparazione indispensabile, in quanto nella zona mancano del tutto le scuole ed i corsi professionali.

I pescatori si servono, a causa della bassa profondità degli stagni stessi, di barche di legno a remi o a motore, a fondo piatto, della lunghezza di circa 6-8 metri.

Vari sono i sistemi di pesca adottati: "colleghe", "bertivelli", "nasse", "palamiti".

Le reti usate sono di diverse grandezze e tipi, a seconda delle stagioni (poligi, reti da otto, ecc.).

In riva all'omonima valle da pesca é sita la borgata, denominata "Marceddi" (1).

La borgata, che dal 1952 é tornata nei limiti giurisdizionali di Terralba, ha origini molto antiche.

Fu porto marittimo di notevole importanza e conservò tale sua funzione fino a pochi decenni fa, per i natanti di piccolo tonnello.

Nel Medioevo la località venne utilizzata come punto di controllo e di difesa e di ciò sono testimonianza le due torri costruite, all'epoca di Filippo II di Spagna, alle due estremità dell'imbocco della grossa insenatura che oggi forma la valle da pesca. Le due torri sono comunemente denominate "Torre Vecchia" e "Torre Nuova".

(1) MARTELLI, Progetto di massima dei lavori di sistemazione del litorale della borgata di Marceddi, 1964.

Venute a decadere le ragioni storiche di porto ná turale di rifugio e di difesa, l'insediamento umano sulle rive dello stagno di Marceddì, ha trovato la sua ragione d'essere nell'attività peschereccia, at tività quest'ultima che però si é sempre svolta in condizioni particolari, in relazione con il regime giuridico cui é stata sottoposta la valle da pesca in parola.

Il comprensorio vallivo di Marceddì é stato infat ti oggetto di un diritto esclusivo di pesca. Ciò ha avuto come conseguenza la condizione sempre precatia dei pescatori, condizione che non ha favorito la for mazione di una categoria specializzata in grado di esercitare la pesca, oltre che nelle acque del com prensorio vallivo, anche nel golfo e in alto mare.

I pescatori hanno sempre costituito quindi nel Ter

ralbese una categoria di pescatori pendolari che si trasferivano nelle capanne di Marceddì per i periodi di pesca, tornando in Terralba negli altri periodi dell'anno per esercitare nel centro abitato altre attività.

Solo recentemente, con il mutare del regime giuridico cui è stato sottoposta la valle da pesca, si è venuta costituendo una popolazione permanente che abita in case di muratura, sia pure di natura provvisoria, e formata prevalentemente da pescatori, commercianti e locandieri; questi ultimi spinti ad esercitare la loro attività sul luogo dal fatto che la località diviene via via sempre più meta di turisti attratti sul luogo dalla rinomanza della produzione ittica e della cucina e che restano in genere affascinati dal magnifico scenario naturale che circonda la borgata.

Infatti la località di Marceddì é l'unico sbocco a mare di un vasto territorio del campidano di Terralba, che comprende gli abitanti di Terralba, Arcidano, Uras, Mogoro e Marrubiu.

Le popolazioni di detto retroterra hanno trovato in Marceddì una spiaggia sicura, in quanto i bassi fondali che si estendono per un tratto molto vasto non presentano sorprese ed inoltre la possibilità di un approvvigionamento facile ed economico sia con la produzione ittica locale, sia con i prodotti dei terreni della bonifica di Arborea, immediatamente retrostanti.

Ma il turismo non può ottenere lo sviluppo desiderato, in quanto il nucleo urbano di Marceddì é privo delle più elementari attrezzature igieniche.

Mancano attualmente l'acqua potabile e la rete fo-

gnaria, che costituisce una grave lacuna igienico-sanitaria ed un grosso ostacolo all'incipiente sviluppo della località.

Inoltre l'esproprio da parte dell'Aeronautica Militare Italiana della penisola di Capo Frasca, ha provocato gravi danni all'economia turistica di Terralba (1).

Infatti la presenza della NATO nella penisola di Capo Frasca, un tempo meta continua di turisti ed ora assolutamente inaccessibile, oltre a costituire una minaccia costante alla sicurezza dei pescatori, é anche un grosso limite allo sviluppo economico della zona.

Le popolazioni della zona, quella di Terralba in particolare, non possono fare a meno di essere allar

(1) Le servitù militari pesano sull'economia, in La Nuova Sardegna; 20.9.1972.

mate e di reclamare lo svincolo delle acque dello stagno di Marceddi e del mare di Capo Frasca, sia per la sicurezza, sia per motivi economici.

La pesca infatti ne sta risentendo in maniera grave ed il turismo ha subito un serio contraccolpo per il frastuono provocato dagli aerei che volano a bagsissima quota e per gli scoppi assordanti dei colpi di mitragliatrice e delle bombe.

1924 - 1937 - 1:6000 circa S. M.

Milano P. 2161

44° 0' 0000 m N.




Istituto geografico militare

Completato nel 1901 dai rilievi del 1900

Aggiornato in base a ricognizioni generali 1940

dei quadranti componenti il foglio.



Il primo documento storico riguardante lo stagno di Marceddi é datato Cagliari 19 giugno 1774 (1).

Si tratta di un progetto per l'acquisto della peschiera di Marceddi fatta da un certo don Gian Battista Ghirisi, dopo che la suddetta peschiera era stata "esposta in vendita" insieme ad altri effetti demaniali, con pubblico manifesto dell'Intendenza Generale del 12 marzo 1772:

PROGETTO CHE FA IL NOBILE DON GIAN BATTISTA
GHIRISI PER L'ACQUISTO DELLA PESCHIERA REALE
DI MARCEDDI'

1) Si concederà al progettante per sé, suoi eredi e successori qualsivoglia, in libero e franco allodio, la peschiera e mari aperti di Marceddi, esistente nelle vicinanze di Terralba e distretto

(1) Archivio di Stato Cagliari: Segreteria Stato e Guerra, Serie II, vol. 1314.

di Oristano, cogli tutte le sue attinenze, pertinenze e dipendenze, ragioni di possesso e dominio spettanti alla Reale Azienda sì e come é stata finora ed é ancor attualmente dalla medesima posseduta e solita darsi in arrendamento sotto la denominazione di Peschiera e Mari Aperti di Marceddi e colla facoltà al progettante di servirsi dei lidi attigui per costruirvi fabbriche e di fare in essi e in detta Peschiera e Mari Aperti tutto ciò che avrebbe competenza e compete presentemente di fare à all'Azienda medesima.

2) Occorrendo qualche furto del pesce in detta Peschiera, Mari Aperti e lidi e degli attrezzi che il progettante provvederà per la pesca ovvero qualche contrasto in detti siti fra pescatori o altra gente che vi preporrà per esercirla o custodirla ovvero

qualche controversia civile fra detti pescatori, o tra questi ed altre persone per fatto dipendente dalla pesca S.M. si degnerà pure di concedergli l'oppona giurisdizione per conoscere e provvedere su quanto sovra da esercirsi nelle occorrenze dal progettante, suoi eredi e successori predetti per mezzo d'un Ufficiale o Delegato che verrà da essi eletto con l'approvazione del Governo.

3) Per le anzidette concessioni pagherà il progettante alla R.Cassa, subito preso il possesso di detta peschiera e Mari Aperti, la somma di L. 8.250 Sarde cioè L. 7.500 per l'acquisto della peschiera e mari medesimi e le rimanenti L. 750 per la giurisdizione sovraccennata.

4) Finalmente mediante la suddetta somma si degnerà la S.M. di condonare al progettante ogni diritto

(1) Archivio di Stato Cagliari: Segreteria Santa e
Natura, Serie II, vol. 1314.

di sigillo e mezz'annata!

Come risulta da un successivo documento (1), datato Cagliari 20 giugno 1774, l'Intendente Generale, Giudice del Reale Patrimonio e Conservatore Generale del Tabellione nel regno di Sardegna, don Giuseppe Felice Giaime, ritenendo convenienti e vantaggiose per il Regio Patrimonio le condizioni del suddetto progetto, stima di concludere perciò con il progettante l'alienazione della peschiera di Marceddi, sotto però la speciale riserva della reale approvazione, e col voto e parere del Giudice della Reale Udienza ed Avvocato Fiscale ~~del~~ Patrimoniale don Gavino Cocco "vende", "aliena" e "cede" a favore del Cavaliere don Gian Battista Ghirisi, stipulante per sé, suoi eredi e successori, in "libero

(1) Archivio di Stato Cagliari: Segreteria Stato e Guerra, Serie II, vol. 1314.

e franco allodio", la suddetta peschiera di Marced
 di denominata, negli arrendamenti fatti dalla Rea-
 le Azienda, "Mari Aperti e Peschiera di Marceddi",
 confinante da un lato con la peschiera di Fossadus,
 spettante al duca di San Pietro don Alberto Genova
se, dall'altro col sito denominato Su Iaccu, dallo
 altro col salto di Santadi, dall'altro col salto
 di Pompongias, spettante anch'esso al duca di San
 Pietro, e dall'altro col mare vivo, con tutte le
 sue attinenze, pertinenze e dipendenze.

L'Intendente Generale trasferisce con la suddet-
 ta peschiera a favore di detto Cavalier Ghirisi e
 dei suoi eredi e successori la giurisdizione della
 stessa peschiera, in conformità a quanto espresso
 nell'anzidetto progetto, autorizzando il medesimo a
 prendere possesso della peschiera e della sua giu-

risdizione, dopo la reale approvazione del contrat
to, senza avere il permesso da parte di nessun Giu
dice o Magistrato.

Il prezzo convenuto per la vendita é di L. 8.250
sarde, diviso nel modo seguente: L. 7.500 per la
peschiera e L. 750 per la concessione della giuris
dizione sulla medesima.

Siccome però la peschiera si trova "arrendata",
cioé affittata, per un sesennio, in forza di con-
tratto stipulato col Real Patrimonio il 23 gennaio
1770, ad un tal Vito Satta della città di Oristano,
il quale a sua volta l'ha sub-arrendata a Giuseppe
Antonio Lonis della Villa di Terralba, per preveni
re ogni controversia da parte dell'arrendatore Sat
ta e sub-arrendatore Lonis, si é convenuto che don
Gian Battista Ghirisi lascerà che il suddetto arren

(1) Archivio di Stato Cagliari: Archivio Penale

damento e sub-arrendamento abbiano termine prima di prenderne possesso. Se invece vorrà espellere subito il predetto Giuseppe Antonio Lonis, assumerà a suo carico le spese per i danni che potrebbero derivare alla Reale Azienda dall'espulsione dell'arrendatore Satta e sub-arrendatore Lonis.

In base a successivi documenti dell'epoca, si ritiene che tale progetto non ebbe mai la Reale Approvazione (1).

Infatti per effetto di una Carta Reale di Filippo IV d'Aragona del 13 febbraio 1630 la Scrivania della Luogotenenza Generale dei Capi di Cagliari e Gallura coi diritti e gli emolumenti dei Sigilli, fu venduta all'asta pubblica per il prezzo di lire sarde 60.000 pari a Lire italiane 115.200, ad un

(1) Archivio di Stato Cagliari: Archivio Feudale
52 n.2.

certo Giovanni Battista Gabella da cui per una serie di successioni testamentarie pervenne in possesso di don Pietro Ripoll, tramite donna Maria Angela Asquer Gabella, avola di detto don Pietro.

L'atto di vendita venne rogato il 28 maggio 1630 dal Segretario Agostino Bonfant, per ordine di don Girolamo Pimensal Luogotenente e Capitano Generale del Regno.

Passata la Sardegna sotto la dominazione dei Principi di Savoia (1), il Re Carlo Emanuele per mettere riparo agli abusi e danni che avrebbero potuto risultare all'interesse del pubblico servizio dalla scovenienza di trovarsi nel regno di Sardegna presso persone private le Scrivanie ed i Sigilli dei Tribunali Supremi diede, con suo Regio Viglietto

(1) Archivio di Stato Cagliari: Archivio del Razionale, Raccolta dei Diplomi, Carte Reali, Patenti e Privilegi dal 1776 al 1781.

del 24 gennaio 1771, le opportune disposizioni affinché venissero al Regio Patrimonio restituite e riunite le Scrivanie della Luogotenenza e Capitaneria Generale della Reale Cancelleria e della Regia Udienza con l'uso dei Regi Sigilli, ordinando al tempo stesso, per la giusta indennizzazione dovuta al possessore don Pietro Ripoll, che si procedesse ad una equa estimazione di quanto quelle Scrivanie e Sigilli avessero potuto legittimamente fruttare, per fissare in seguito di buon accordo ciò che si sarebbe potuto corrispondere in compenso.

Essendosi eseguita fin dal mese di febbraio l'ordinata restituzione e riunione e fissatasi in 2.000 scudi sardi l'annua rendita delle riscattate Scrivanie e Sigilli, furono aperte trattative amichevoli con don Pietro Ripoll, allo scopo di determinare il

(1) Archivio di Stato Cagliari, Archivio del Reale Patrimonio, Fascolla dei Diplomi, Carlo III, Patenti e Privilegi del 1775 al 1781.

compenso spettantegli, per intraprendere e concludere le quali furono dal Sovrano delegati il Reggente ed Avvocato Fiscale Patrimoniale del Regno.

Da queste amichevoli trattative sorse un progetto datato 9 luglio 1774 nel quale, per l'indennizzazione dei cessati emolumenti, don Emanuele Ripoll, in qualità di Procuratore Generale di don Pietro Ripoll suo padre, proponeva (1):

PRIMO: - Il reddito delle medesime scrivanie si intenderà fissato in scudi 2.000 annui equivalenti a lire 5.000 di quella moneta, ossia lire 8.000 di Piemonte, la qual annua somma verrà corrisposta al progettante dal giorno che si é fatta la riunione di dette scrivanie, vale a dire dal 24 febbraio 1771, fino a tutto dicembre 1773 sotto la deduzione

(1) Archivio di Stato Cagliari, Archivio del Razionale, Raccolta dei Diplomi, Carte Reali, Patenti e Privilegi dal 1776 al 1781.

III ne però di quanto già potrà a buon conto aver esatto dalla Regia Tesoreria di Sardegna.

SECONDO: - Li proventi e diritti dipendenti da dette scrivanie, che già fossero dovuti prima della riunione per i travagli occorsi nelle cause in essa vertenti, ma non fossero peranco esatti, spetteranno al prefato don Pietro, e dovrà quindi farsene ad esso il pagamento, sia che già si siano al giorno d'oggi riscossi, sia che sieno ancora da riscuotersi, al qual effetto si daranno le necessarie disposizioni per ché gliene venga reso conto.

TERZO: - Non convenendo al R. Patrimonio di pagare ogni anno la suddetta somma di scudi 2.000

perciò implora il progettante, che in compenso gli vengano ceduti li seguenti effetti: la villa di Tuili e le tre della Incontrada di Parte Barigadu Susu, che restano peranco da infeudare, che sono Neoneli, Ardauli e Ula colli frutti, redditi, diritti e ragioni alle medesime rispettivamente annessi, ed al R.Patrimonio spettanti, specificati e dettagliati nelle convenzioni stipulatesi fra ciascuna di dette ville, e la Intendenza Generale del Regno, state da S. Maestà approvate, da Carta Reale del 13 settembre 1773; di Neoneli 20 gennaio 1774; ai quali instrumenti e Carte Reali d'approvazione si avrà in ogni tempo la dovuta relazione.

QUARTO: - Li salti e montagne demaniali in detta Incontrada denominati di Besala, posta nel territorio di Ula, Canale Figu, con Tanca di Fontana Figu, posta nel territorio di Neoneli, Tolinoro e Borta di Lochele nel territorio di Nugheddu, salto di Lochele nel territorio di Serradile, oltre tutte quelle altre terre demaniali che in detta Incontrada e territorio di Tuili rispettivamente potessero ritrovarsi di pertinenza del R.Patrimonio, da cui perciò verranno assegnati e ceduti con tutte le ragioni ed azioni sì e come al medesimo appartengono.

QUINTO: - E finalmente le Peschiere di Iglesias,
quelle di Marceddi e Rio Maggiore di San

ta Giusta nel territorio di Oristano, e
quella di Piscina Longa nel territorio di
Cagliari, con tutte le loro pertinenze e
 distretti, attrezzi ed utensili, nello
 stato in cui presentemente si trovano pos-
 sedute dal R.Patrimonio, con tutte le ra-
 gioni ed azioni fiscali, che gli competono ed appartengono.

SESTO: - Si farà la cessione di dette ville e dei
 salti e montagne esistenti nei territori
 delle medesime, colla giurisdizione civile
 e criminale, mero e misto impero. Riguardo
 però ai salti e montagne che si trovano si-
 tuate nei territori delle ville di Sorradi-
là, Nugheddu e Bidonì, state già infeudate,
 sarà esclusa la giurisdizione e si intende-

rà la cessione ristretta al dominio e pro
prietà loro, ed alla percezione di quei
frutti e redditi, che sogliono produrre, e
si sono sinora dal R. Patrimonio dopo l'in-
feudazione anche ritratti.

SETTIMO: -Ritrovandosi alcuni degli effetti sovrade-
signati attualmente affittati, dovrà il
progettante lasciar continuare gli arren-
damenti per tutto il tempo, che ancora du-
ra ciascun arrendamento, non potendo frat-
tanto se non riscuotere il fitto annuo nel-
la conformità che si esigerebbe dal R. Pa-
trimonio, con facoltà, terminati che sieno
detti arrendamenti, di disporre come più
sarà per tornargli a conto.

OTTAVO: -Siccome il progettante si é disposto di ac-

cettare le Peschiere suddette, per non aver presentemente il R.Patrimonio altri effetti di maggiore sua convenienza, supplica perciò il medesimo, che venendo in qualunque tempo a porsi in vendita altri effetti del R.Patrimonio, che potessero convenirgli, si degni S.Maestà di far ripigliare le peschiere suddette, o unite o separate, ed accordargli per il rispettivo loro importare del frutto, che danno presentemente quell'effetto od effetti, che si troveranno col tempo vendibili, che producano altrettanto reddito, quanto le dette peschiere, con dichiarazione, che venendo queste a migliorarsi, a spese del progettante, debbano bonificarsi li miglioramenti, siccome si dovranno

dedurre le deteriorazioni che in tal caso vi fossero.

NONO: - Le suddette ville, salti, montagne e peschiere, venendo surrogate alle Scrivanie sopra menzionate, si cederanno bensì dal Regio Patrimonio in feudo ampio ed ereditario, trasmissibile a maschi e femmine, con ammettersi però queste soltanto in mancanza di maschi, ancorché più remoti, ma con gli stessi patti, vincoli e condizioni rispetto ai chiamati alla successione, che sono portate dalle disposizioni testamentarie dei suoi antenati, e non altrimenti; di maniera che li chiamati per la successione alle Scrivanie, si intenderanno da ora in avanti chiamati alla successione in

dette ville, salti, montagne e peschiere.

DECIMO: -Tutti li suddetti effetti costituiranno un solo feudo della natura sovra espressa. Si prenderà perciò una sola investitura, e sarà tenuto il Fisco Patrimoniale, in caso di qualunque molestia, di mantenerlo e difenderlo in qualunque tempo, di maniera che, quanto alle ville possa liberamente esigere li redditi e proventi portate dalle sovracitate Convenzioni e Carte Reali di approvazione; e quanto ai salti e peschiere, quelli che si possono dai medesimi percevere in conformità di quanto ha finora praticato il R.Patrimonio e non in altro modo.

UNDICI: -E siccome il reddito di tutti i sovra de-

signati effetti, giusta il conto di accor
do che si é fatto sulla comune di anni 10
risulta a lire cinquemilacinquantotto e
soldi dieci cadun anno, e perciò vi sareb
bero lire cinquantotto e mezza di più del
l'indennizzo dovuto, per detto annuo red-
dito, si obbliga il progettante a pagare
nella R. Cassa di Sardegna il capitale re
golato al 3,5% di lire milleseicentosettan
tuna sarde per tutto il corrente anno.

DODICI: -Si degnerà S.Maestà per tratto di reale
clemenza di esimere il progettante dal pa
gamento di diritti di sigillo e mezz'anna
ta e di qualunque altro diritto che possa
essere dovuto alla R.Cassa e di condecorar-
lo pure del titolo marchionale, quale sarà

annesso alla villa di Neoneli, come principale dell'Incontrada di Parte Barrigadu da passare nei chiamati al feudo.

TREDICI:-Questa convenzione comincerà ad avere il suo effetto dal 1 gennaio 1774, di maniera che da tal tempo li proventi e dibitti delle Scrivanie spetteranno al R.Patrimonio; e per contro spetteranno al progettante gli altri delle suddette ville, salti e peschiere, al qual effetto dovranno dall'Intendenza Generale dare la necessarie disposizioni affinché si dia il conto al progettante di tutti quei rami di reddito dei sopra divisati effetti, che si fossero nel corso dell'anno dalla medesima ritratti e percevuti, onde vengano od in natura, od

in contanti allo stesso progettante rimessi.

E per ultimo mediante la cessione da farsi

dal R.Patrimonio delle ville, salti e pe-

schiere sovraccennate, il progettante tan-

to a nome proprio che nella qualità di Pro

curatore di suo padre don Pietro, dovrà ri

munziare ad ogni ragione, che avesse avuta

o fosse ancora per competere sì a lui che

agli ulteriori chiamati, sovra le dette

Scrivanie obbligandosi, per maggior abbon-

danza ed ove faccia di bisogno, di quelle

retrovendere al detto R.Patrimonio, e di

cedergli ogni qualunque diritto che il me-

desimo avesse e potesse anche spettargli

nell'avvenire.

+ + +

Questo progetto, sottoposto prima all'esame del Supremo Consiglio di Sardegna e da questi accolto e trovato degno di Regia Approvazione, venne ridotto in pubblico stromento, datato 20 luglio 1774, alla cui stipulazione intervennero il conte don Bonaventura Selaranti Spada, delle Maddalene e Bastia, Presidente del Sacro Supremo Reale Consiglio di Sardegna, e l'Avvocato Fiscale Regio nel Supremo Consiglio suddetto don Federico Saverio Bardesono, il quale, come rappresentante il R.Patrimonio, in compenso delle Scrivanie della Luogotenenza Generale, Reale Cancelleria, Reale Udienza e Capitaneria Generale e dei Regi Sigilli nel Regno di Sardegna, riunite al Regio Patrimonio in vigore di R.Viglietto del 24 gennaio 1771, "cedeva", "alienava" e "dismetteva" a favore di don Pietro Ripoll, suoi eredi

[1] Archivio di Stato Cagliari, Archivio del Reale, Raccolta dei Diplomi, Carte Reali, Patenti e Privilegi dal 1770 al 1781.

e successori e per esso a don Emanuele suo figlio, stipulante ed accettante a nome di suo padre, come procuratore generale del medesimo, tutti gli effetti descritti nel progetto suddetto, tra i quali la Peschiera di Marceddi, nella forma e maniera in esso spiegata, con tutte le prerogative, titoli e diritti nel medesimo espressi e con promessa della debita e legittima evizione (1).

A sanzionare sovranamente questa solenne convenzione tra il Regio Fisco e don Emanuele Ripoll, in qualità di procuratore generale di suo padre don Pietro, fu emanato il Reale Diploma, datato Moncalieri 16 agosto 1774, con il quale il Re di Sardegna Vittorio Amedeo confermava la suddetta convenzione in tutte le sue parti, clausole, riserve e condizi-

(1) Archivio di Stato Cagliari, Archivio del Razionale, Raccolta dei Diplomi, Carte Reali, Patenti e Privilegi dal 1776 al 1781.

oni approvando conseguentemente la fatta retrocessione delle Scrivanie al R. Patrimonio e mediante la medesima e gli altri patti stabiliti confermava in favore di don Pietro Ripoll, suoi eredi e successori, la cessione e l'infeudazione delle Ville di Tuili, Neoneli, Ardauli e Ula e dei salti, montagne e Peschiere, menzionati nel citato stromento, con il titolo di Marchese di Neoneli, erigendo questa Villa in vero Marchesato, con la giurisdizione civile e criminale e con gli altri diritti fissati nella detta convenzione, con la natura di feudo ampio ed ereditario, trasmissibile a maschi e femmine, le quali però devono ammettersi soltanto in mancanza di maschi e con gli stessi patti, vincoli e condizioni relativamente ai chiamati alla successione, portate dalle disposizioni testamentarie degli an-

tenati di don Pietro Ripoll.

Ed in aggiunta a quanto é stato convenuto nel detto contratto, il re, di moto proprio, rilasciava a favore di don Pietro la somma di lire 1.671 sarde, che questi avrebbe dovuto pagare alla Regia Cassa, per il maggior valore degli effetti cedutigli, e il titolo di Conte di Tuili a lui e ai primogeniti di tale famiglia, erigendo questa Villa in vero Contado.

In conseguenza ordinava quindi all'Intendente Generale ed Avvocato Fiscale e Patrimoniale di concedere a don Pietro Ripoll l'investitura e il possesso degli effetti, così come si é reciprocamente stipulato, ingiungendo a tutti e ciascuno degli abitanti nelle Ville suddette e nei loro territori e alle autorità locali di stimare, far stimare e riconoscere

don Pietro Ripoll e i suoi successori nel feudo per Marchesi di Neoneli e Conti di Tuili, sotto pena di 2.000 scudi sardi da pagarsi al R.Erario, da chiunque contravvenga a queste disposizioni, alle quali si aggiunge l'esenzione del pagamento del diritto di mezz'annata e sigillo e di ogni altro dovuto alla R.Cassa per il presente Diploma.

Quindi, con formale atto del 7 marzo 1775 fu data al nuovo feudatario l'investitura di quelle Ville, terre e Peschiere, per le quali fu ripetutamente espresso che i limiti e i confini erano quelli stessi entro i quali le possedeva il R.Patrimonio, ed in seguito, con atto compilato in forma giudiziaria sul posto, il 15 maggio 1775 venivano accertati e segnati i limiti e confini della Peschiera di Marceddi, rilevandosi che le acque dello stagno inservienti al

l'esercizio di essa erano quelle comprese entro la congiungente Punta Palosu e Punta San Giorgio, esistenti nelle opposte rive l'una di fronte all'altra (1).

All'atto di cessione negli stagni e acque di Marceddi esisteva una sola peschiera. Un'altra venne formata invece dal feudatario, entro i limiti segnati nell'atto di possesso del 15 maggio 1775, dietro alla speciale facoltà accordatagli dal citato diploma del 16 agosto 1774, di poter formare su detti stagni ed acque altre peschiere oltre quella già esistente.

Il capitale impiegato nella formazione della nuova peschiera é di lire 16.136 sarde.

(1) Archivio di Stato Cagliari, Archivio feudale, n° 80.

Queste peschiere avevano il diritto di provversi della legna e della pietra necessaria, sulle montagne di Guspini e di Arbus, anche se di diverso digorio, mediante pagamento.

D'altra parte, la peschiera denominata di Fossadus, situata anche essa nel Campidano di Cristano, fu concessa in origine, unitamente al feudo di Villahermosa e Santa Croce, al duca di San Pietro don Bernardino Genovese con Diploma del re Carlo Emanuele III, in data 28 dicembre 1745, in approvazione di tutti i patti, condizioni, riserve e clausole portate dallo stromento 9 agosto dello stesso anno in esso inserito, con il quale l'Intendente Generale conte di Viry, con il parere dell'Avvocato Fiscale Generale don Giuseppe Cadello, gliene fece la vendita.

Quindi il figlio e successore duca don Alberto, fece la donazione di questo feudo, con atto del 20 marzo 1804, approvato con R.Diploma in data 19 giugno dello stesso anno, a suo nipote don Stefano Manca, marchese di Villahermosa.

La peschiera di Fossadus pervenne in seguito in possesso della famiglia Ripoll, per atto di transazione e permuta, datato 18 luglio 1825, ed approvato con R.Diploma del 10 novembre 1825, tra il marchese di Villahermosa don Stefano Manca e la marchessa di Neoneli Anna Maria Cadello vedova Ripoll.

La marchesa di Neoneli per ottenere questa peschiera di Fossadus, transigendo la lite già da tempo vertita col marchese di Villahermosa, in dipendenza ad uno steccato formato nella peschiera di Marceddi, cedette in corrispettivo la peschiera di Rio

(1) Archivio di Stato Cagliari, Archivio Casale, n. 25.

Maggiore di Santa Giusta ed in aggiunta dovette pagare al marchese di Villahermosa l'annualità di lire 250 (1).

Cosicch  la peschiera di Fossadus entr  nel dominio della Casa Neoneli a luogo della peschiera di Santa Giusta.

Di cessione degli stagni non si fa parola nell'atto fondamentale del 1774, dove si tratta semplicemente di "peschiere con tutte le loro pertinenze e distretti, attrezzi ed utensili", come anche nello atto di immissione in possesso del 1775 e nell'atto di transazione e permuta del 1825, mentre si deduce da questi titoli che costituirono solo oggetto di cessioni e trapassi le peschiere esistenti negli stagni in questione con l'uso esclusivo dello

(1) Archivio di Stato Cagliari, Archivio feudale, n  80.

esercizio di pesca nelle acque dei medesimi.

Dalla cessione delle peschiere non si può dedurre la cessione della proprietà delle acque, poiché altrimenti, invece che la locuzione usata, si sarebbe senz'altro adoperata un'altra formula che avesse fissato il concetto della cessione della proprietà degli stagni con quella stessa precisione con cui si è detto di cedere le peschiere con i loro accessori (1).

D'altronde ad escludere che con gli atti di infeudazione si sia concesso ad un privato la proprietà degli stagni, basta osservare che al nuovo feudatario fu ceduto né più né meno di quanto si trovava di pertinenza del R.Patrimonio, il quale, fino al giorno dell'immissione in possesso, li possedette

(1) Avvalorata questa interpretazione la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari il 6.6.1930.

con l'esclusivo diritto ed esercizio della pesca entro i limiti designati dai periti revisori e per ciò assegnati al concessionario conte Ripoll.

E se si comprendono anche nella cessione "tutte le ragioni ed azioni fiscali" che competevano al R.Patrimonio, ciò si riconnette al concetto che il concessionario avrebbe potuto per proprio conto pretendere per l'altrui esercizio di pesca quei compensi che già spettavano al sovrano.

Rimaneva libera la pesca marittima, ma quanto alla pesca nelle acque interne il diritto apparteneva al signore feudale, in virtù dei privilegi acquisiti in dipendenza dai feudi e dalla giurisdizione e chiunque esercitasse la pesca nelle acque soggette a diritto esclusivo senza il permesso del concessionario era soggetto a sanzioni penali.

(1) Archivio di Stato Vagliardi, Segreteria Stato e Guerra, Carlo II, vol. 1314.

La difesa dei diritti esclusivi di pesca nel periodo feudale era assicurato per il fatto che allo "jus piscandi" era sempre accompagnato uno "jus prohibendi", per il quale la difesa era delegata dall'autorità sovrana al titolare, compresa l'esecuzione del proprio diritto, che generalmente si trovava compreso negli atti di concessione.

Erano frequenti i conflitti tra pescatori e titolari dei diritti esclusivi di pesca per gli inconvenienti cui tale esercizio aveva dato luogo.

E' del 14 marzo 1803 infatti un esposto della famiglia Ripoll contro alcuni pescatori di Terralba (1).

La marchesa di Neoneli, donna Giovanna Asquer, procuratrice generale del figlio don Michele Ripoll,

(1) Archivio di Stato Cagliari, Segreteria Stato e Guerra, Serie II, vol. 1314.

curatore testamentario del pupillo don Pietro Ripoll, marchese di Neoneli e conte di Tuili, fa presente al viceré che Vincenzo e Giuseppe Cara, Antonio e Giovanni Pinna, Vincenzo ed Antonio Casu e Raimondo Melis, tutti pescatori di Terralba, recano gravissimi danni al detto Marchese nella peschiera di Marceddi.

Essi si permettono di attraversare liberamente con le loro barche, di giorno e di notte ed in qualsiasi ora, tutto lo stagno appartenente alla suddetta peschiera, impedendo così che il pesce vi si introduca e pescandovi spesso furtivamente e all'insaputa dei proprietari che non possono impedirlo e dimostrarlo sufficientemente, in quanto si tratta di uno stagno molto esteso e perché possono sempre protestare che sono di passaggio per recarsi a pescare

nel mare vivo.

Inoltre essi sbarcano il loro pesce presso la tor
re denominata "D'Orri", per arrivare alla quale at-
traversano tutto lo stagno, invece che presso la sa
lina di Pauli Pirastu, dove si é soliti far ciò.

Siccome tali pescatori non vogliono approdare nel
l'altra sponda della Salina, fanno capire con ciò
che é loro intenzione recar danno alla peschiera e
pescare di nascosto e senza pagamento nello stagno
che é proprietà del Marchese.

Pertanto donna Giovanna Asquer supplica S.Maestà
di ordinare ai suddetti pescatori di astenersi da
ora in avanti dal passare in tutto lo stagno e le
acque appartenenti alla peschiera di Marceddi e di
approdare in futuro nella Salina di Pauli Pirastu.

Tale richiesta venne accoltà dal Viceré. Infatti

(1) Archivio di Stato Cagliari, Segreteria Stato e
Giustizia, Serie II, vol. 1314.

in un documento (1), datato Cagliari 4 aprile 1803, il Vice Intendente Generale Cugia, coerentemente al "portato dal Capitolo del Gremio dei pescatori e al decreto di S.R.R.", ordina ai pescatori Cara, Pinna, Casu e Melis e a chiunque altro di non essere più di recar molestia nella peschiera e stagno di Marceddi non solo attraversandolo ma anche pescando entro "le sessanta braccia di mare alla distanza delle bocche della peschiera", durante il tempo in cui so ne chiuse, sotto la pena di carcere, oltre le altre portate dai Capitoli suddetti, e quella di 200 scudi, da assegnarsi per un terzo al denunciatore, che volendo sarà tenuto segreto, e per due terzi alla R.Cassa.

Le peschiere di Marceddi passarono, con quella di

(1) Archivio di Stato Cagliari, Segreteria Stato e Guerra, Serie II, vol. 1314.

Fossadus, alla morte di Marianna Ripoll, maritata a Carlo Sanjust, per successione ereditaria, ai suoi figli Luigi, Giuseppe, Enrico e Marianna Sanjust (1).

Quindi, con atto del 15 gennaio 1906, rogato Giuseppe Sulis notaio in Cagliari, don Luigi e don Giuseppe Sanjust di Teulada, ultimi eredi del marchese di Neoneli don Pietro Ripoll, il primo tanto in nome proprio che nella qualità di procuratore del fratello don Enrico e della sorella donna Marianna, vendettero alla Signora Zeli Sanna in Castoldi, le peschiere di Marceddì con Corru S'Ittiri, San Giovanni e Fossadus.

(1) Tratto dalla Relazione sull'Esercizio esclusivo di pesca in Marceddì, Comune di Terralba, 1957.

Si é già visto come, durante il periodo feudale, i sovrani di quei tempi avessero ceduto, in compenso di qualche servizio, ad alcune grandi famiglie nobiliari, l'esclusività del diritto di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

Dopo la dissoluzione dell'Impero Romano, era venuta accumulandosi tutta un'intricata rete di privilegi feudali e signorili, dipendenti dai feudi e dalla giurisdizione che limitavano la libertà assoluta in materia di pesca.

Rimaneva libera la pesca marittima, ma quanto a quella nelle acque interne il diritto apparteneva al signore feudale.

Abolita la feudalità non si era provveduto a regolare la materia riguardo all'esclusività del diritto di pesca. Non essendosi provveduto a stabili

nessa del diritto amministrativo, in un caso
 non applicato al diritto amministrativo italiano
 di Orlando Vittorio De Amico, S. E. R., Milano,
 1900-1905, vol. V, pp. 1415-1420.

re quale sarebbe stato l'avvenire di questi diritti esclusivi di pesca, se dovevano cioè andare a beneficio delle comunità locali, il Consiglio di Stato ritenne che l'abolizione dei privilegi dovesse andare non a vantaggio dei Comuni, ma dovesse essere restituito agli individui come tali.

E' utile ai fini della trattazione seguente vedere il carattere della legislazione vigente (1).

Dopo l'unificazione del Regno d'Italia, in Sardegna erano in vigore due pregoni, del 6 dicembre 1822 e 13 luglio 1842, sulla pesca negli stagni, laghi e mari dello Stato e le regie patenti del 29 aprile 1845 sul governo delle acque e sull'esercizio della pesca fluviale, mentre altre norme legislati-

(1) Per questo studio seguiremo CORRADINI C., La pesca nel Diritto Amministrativo, in Primo Trattato Completo di Diritto Amministrativo Italiano, di Orlando Vittorio Emanuele, S.E.L., Milano, 1900-1936, vol. V, pp. 1415-1580.

ve erano vigenti nelle varie regioni dello Stato unificato.

Il carattere di queste norme era precario ed incerto. Infatti, mentre da una parte tali norme relative ai diritti di pesca non erano applicate, dall'altra le stesse norme di polizia non erano sufficienti ad impedire gli abusi, col risultato di una sconfinata libertà di pesca esercitata con tutti i mezzi, compresi i più dannosi alla conservazione della pesca.

Nuove da qui quell'attività di studi ed indagini che precedette le riforme legislative di questo periodo e portò all'elaborazione di proposte che trovarono sistemazione nella legge del 4 marzo 1877.

Gli studi, che avrebbero potuto portare ad una efficace legge di unificazione delle norme sulla

pesca in Italia, rimuovendo tutte le difficoltà ed i danni derivanti dallo stato caotico e difforme col quale la pesca era regolata nelle diverse Provincie del Regno, furono iniziati dal ministro Cordova che il 13 settembre 1861 affidò ad una commissione il mandato di raccogliere le più ampie notizie sulle condizioni della pesca in Italia e di redigere un disegno di legge per regolare la pesca in tutto il Regno. Si giunse tuttavia che con questi studi il problema non fosse sufficientemente chiarito e fu promossa un'inchiesta generale e furono ordinate diverse commissioni, per raccogliere tutti gli elementi del complesso problema. Fu istituita una giunta, presieduta dal ministro del Commercio, perché redigesse un disegno di legge sulla pesca.

Il disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati dal ministro Castagnola il 24 gennaio 1871.

Il progetto Castagnola non giunse, per vicende parlamentari, alla discussione ed un nuovo disegno di legge fu presentato dal ministro Finali il 10 dicembre 1873, che fu discusso ed approvato dal Senato.

Nel 1876 un nuovo disegno di legge fu presentato alla Camera dei Deputati dal ministro dell'Agricoltura Majorana Calatabiani, ed esso divenne la legge del 4 marzo 1877.

Ma anche limitatamente a quello che fu il suo vero scopo, quello cioè di sostituire alla legislazione frammentaria e svariaticissima degli ex Stati, norme unitarie che ponessero fine agli abusi e di regolare la parte strettamente giuridica del problema, la legge si limitava a porre i principi fundamenta-

li e delega al Governo la regolazione di tali prin-
cipi.

Questa speciale fisionomia della legge del 1877, trova la spiegazione nel fatto che la legge stessa veniva ad esercitare la propria azione su di un in-
tricato campo di interessi generali e particolari, regolati e protetti da un groviglio di disposizioni anteriori che il legislatore non intendeva annullare ma semplicemente rispettare e conciliare con i principi nuovamente stabiliti.

Per coloro che si attendevano da una riforma, così lungamente studiata e meditata, la risoluzione di fondamentali questioni giuridiche, come quelle inerenti all'efficacia delle precedenti concession
i di diritti esclusivi di pesca o la proclamazione di principi generali fondamentali, la riforma fu

una delusione.

In conformità e sotto l'osservanza della legge 4 marzo 1877, il diritto di pescare é riconosciuto a tutti ~~nei demanio~~ nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale. Ad un diritto generalmente riconosciuto a tutti di pescare nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, si aggiunge la possibilità di un diritto esclusivo di pe sca nelle acque di privata proprietà e anche in par ti del demanio pubblico.

La legge non delinea esplicitamente due categorie, ma implicitamente le costituisce dichiarando nello art. 1 che il proprio campo di applicazione, per quan to riguarda l'esercizio del diritto di pesca, é quello di regolare tale esercizio nei limiti delle acque del demanio pubblico e delle acque del mare territo-

riale, ed affermando inoltre che nelle acque di proprietà privata, che sono in diretta comunicazione con quelle di pubblico demanio o del mare territoriale, é applicabile solo in quanto possa richierlo il pubblico interesse. Nell'art. 16 é formalmente ammesso il diritto esclusivo da parte del proprietario di pescare nelle acque di sua proprietà, in quanto é comminata una pena a "chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata o in quella soggetta a diritto di pesca senza il consenso del proprietario, padrone o concessionario" (1).

Queste due determinazioni hanno perciò un valore giuridico essenziale poiché, da una parte stabiliscono i limiti entro i quali la legge sulla pesca é applicabile ed individuano dall'altra il diritto

(1) CORRADINI C., op. c.

di pescare per chiunque intenda esercitarlo.

Di fronte alla categoria generale dei diritti di pesca si pone una categoria più ristretta di diritti esclusivi di pesca di cui sono titolari alcuni per essere o proprietari delle acque, che non sono del demanio pubblico o del mare territoriale, o per concessioni del Governo sulle acque demaniali o per concessioni di antichi privilegi di carattere feudale.

Quanto al titolo che costituisce il fondamento di questi diritti, una categoria, certamente la più numerosa, è formata dalla concessione dei privilegi feudali, sopravvissuti di fronte alla legge del 1877, che si propose la conservazione di questi diritti, non regolò lo stato di fatto anteriore e non dispose perciò per l'avvenire. Si sarebbe desiderato che

la legge avesse troncato questa grave questione e rendesse effettiva la libertà di pesca, recidendo ogni costruzione del passato, in gran parte originata da privilegi e abusi feudali. La legge non parla dell'esistenza dei diritti esclusivi di pesca preesistenti alla riforma. Accenna in via puramente incidentale alla pesca che si esercita nelle acque di proprietà privata, allo scopo soprattutto di ammettere, nell'ipotesi che l'esercizio della pesca possa danneggiare la conservazione della specie nelle acque pubbliche con le quali le private sono in diretta comunicazione, la parziale applicazione in queste acque del sistema di polizia ordinato per le acque pubbliche, o quando si tratta di stabilire le sanzioni comminate contro coloro che esercitano la pesca nelle acque di proprietà privata o in quelle

soggette a diritto esclusivo, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario.

Dopo un venticinquennio circa dalla legge del 1877 il legislatore torna sul problema della pesca, ma con una visione mutata e diversa da quella che era apparsa negli anni dell'elaborazione della riforma del 1877.

Allora il problema si presentava al legislatore come un problema che ereditava frammentariamente dai vecchi ordinamenti, che occorreva unificare in una sola organizzazione, ordinare un severo regime di polizia, lasciare uno stato di diritto fondamentale, quello della libertà di pesca per l'avvenire ed il rispetto dei diritti acquisiti nel passato.

L'esperienza e l'applicazione della legge valsero però a dimostrare che il problema era più pro-

fondo ed aveva bisogno di provvidenze non solo di polizia, ma di carattere economico-sociale.

La legge dell'11 luglio 1904 é il sintomo che lo Stato avverte il bisogno ed intravede il problema, non più come un problema di ordinamento amministrativo e di polizia, ma come un problema di produzione industriale, per cui bisogna mettere in valore una forma di organizzazione della produzione e venire in aiuto degli operai di questa industria.

Questa legge non ebbe i risultati che il legislatore si riprometteva. Infatti vent'anni dopo si trova di nuovo alle prese con il problema che e nelle condizioni in cui lo aveva trovato nel 1904, con la visione ancora più viva che il problema é di carattere economico e sociale, tecnico e finanziario di capitale ed organizzazione industriale.

Si ha così la legge del 24 marzo 1921, n° 312, rifusa nel T.U. delle leggi sulla pesca dell'8 ottobre 1931, n° 1064, che seguendo l'indirizzo di quella del 1904 si intitola "Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori" e si propone di operare in tutti i campi, rimuovendo gli ostacoli, organizzando ed intervenendo in tutti i punti del servizio. Molte delle esperienze che si ritenevano conclusive nella preparazione della legge del 1877, dimostrarono la necessità di riprendere in esame la materia dei diritti esclusivi di pesca e venire riducendo la massa di essi, eliminando tutti quelli che o non erano esercitati o che in ogni modo costituivano un intralcio all'andamento spedito dell'industria.

Il metodo seguito dal legislatore nel 1921, consi-

ste nell'aver formulato alcune ipotesi, verificando
si le quali il diritto andava ad estinguersi (1).

Queste ipotesi sono le seguenti:

a) Decadenza per mancato esercizio.

La legge la dichiara ogni qualvolta si verifici che il diritto esclusivo, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, non sia stato esercitato nel trentennio anteriore alla data della legge stessa e quando il possesso non sia stato riconosciuto a norma del regolamento vigente e gli aventi diritto non ne abbiano fatto domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del R.D. 1884.

b) Revisione d'ufficio dei diritti esclusivi il cui possesso fu riconosciuto.

(1) CORRADINI C., op. c.

Entro un anno dalla pubblicazione della legge del 1921, la Direzione Generale della Marina Mercantile procederà alla revisione dei decreti con i quali fu riconosciuto il possesso di diritto esclusivo e secondo i risultati il riconoscimento sarà revocato o confermato con un nuovo decreto.

e) Espropriazione per pubblica utilità.

Potrà esservi l'espropriazione per pubblica utilità di quei diritti esclusivi di pesca che o non sono esercitati in proporzione della potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

d) Decadenza per non uso per un quinquennio, o

per cattivo uso.

I proprietari di diritti esclusivi di pesca decadono dal loro diritto:

- 1° Per non uso durante un quinquennio consecutivo;
- 2° Per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca;
- 3° Per abituale negligenza ed inosservanza dele disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Come si vede queste norme permettono un intervento che può estendersi fino all'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca, ma sarebbe eccessivo affermare che questa legislazione abbia raggiunto il suo scopo.

La soluzione del problema non ha fatto grandi pass

si in avanti, non é stato visto nella sua imponenza e non si é tenuto conto della trasformazione profonda che é necessario realizzare nelle condizioni morali e materiali delle masse pescherecce, fino a farle diventare le maestranze tencicamente preparate per una grande industria.

Per quanto riguarda il comprensorio vallivo di Marceddì, il titolo di proprietà sulle peschiere di Marceddì, Corru S'Ittiri, San Giovanni e Fossadus, acquistato dalla signora Zeli Sanna in Castoldi dai nobili Sanjust di Terraiba, ^{in legge} ultimi eredi del marchese di Neoneli don Pietro Ripoll, é stato abilito in forza della legge 24 marzo 1921. L'efficacia del suddetto provvedimento fu esteso a tutto il comprensorio in parola.

Contro il disposto della suddetta legge, la signo

La sentenza con la quale il Tribunale delle Acque Pubbliche di Cagliari ha dichiarato la natura pubblica delle acque delle stagno di Marceddì, Cagliari, 5.5.1930.

ra Zeli Sanna e gli eredi Castoldi presentarono ig
 tanza oppositoria, che fu risolta in sede di Corte
 d'Appello di Cagliari, che dichiarò "pubbliche" le
 acque di tutto il comprensorio, con sentenza del
 6 giugno 1930 (1).

Infatti nell'elenco delle acque pubbliche della
 Provincia di Cagliari, approvato con R.D. 22 gen-
 naio 1922, n° 175, era stato iscritto per tutto il
 suo corso il Rio Mogoro o Rio Mannu, che attraversa
 va parecchi Comuni del circondario di Oristano, ul-
 timi dei quali Terralba e Marrubiu, e andava a sfo-
 ciare nello stagno di Sassu.

Essendo stato questo prosciugato in seguito a ope-
 re di bonifica nella pianura di Terralba, il corso
 di detto fiume fu deviato, per cui, per effetto del

(1) Sentenza con la quale il Tribunale delle Acque
 Pubbliche di Cagliari ha dichiarato la natura
 pubblica delle acque dello stagno di Marceddi,
 Cagliari, 6.6.1930.

La nuova inaservazione ne fu rettificato l'ultimo tratto, facendogli toccare, anziché i summenzionati Comuni, quello di San Nicolò di Arcidano e dandogli come sbocco il mare Mediterraneo, attraverso gli stagni di Fossadus, San Giovanni e Marceddi, che l'uno in continuazione dell'altro comunicano.

Con questa rettifica il rio Mogoro fu compreso nello schema di elenco suppletivo approvato con D. M. 8 dicembre 1923, ove appunto si dice: "n° 175 denominazione: rio Mogoro e rio Mannu; foce e sbocco: mare Mediterraneo; limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: tutto il suo corso. Inoltre tra le annotazioni: si retifica l'ultimo tratto tenendo conto della nuova inaservazione".

Avvenuta la pubblicazione di questo schema di elenco suppletivo, la signora Zeli Sanna presentava

opposizione chiedendo che venisse modificato il detto numero 175 nel senso che il rio Mogoro dovesse avere per limiti demaniali, a valle, gli stagni predetti di Fossadus, San Giovanni e Marceddi e non il mare Mediterraneo e ciò perché affermava la sua privata proprietà degli stagni stessi. Senonché in base ai rilievi fatti dall'ufficio del Genio Civile di Cagliari ed al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., l'istanza veniva respinta con R.D. 27 marzo 1927, che approvava l'elenco secondo il disposto schema.

Ma contro ciò la signora Zeli Sanna è allora proponeva opposizione giudiziaria avanti il Tribunale delle Acque Pubbliche di Cagliari, con atti del 22 luglio e 25 ottobre 1927.

La opponente sosteneva anzitutto, in base al con-

tenute dei documenti prodotti in causa ed in special modo al diploma del 16 agosto 1774, all'atto di immissione in possesso del 15 maggio 1775 ed all'atto di transazione e permuta del 18 luglio 1825, il pieno, assoluto ed esclusivo suo diritto di proprietà degli stagni controversi.

Il convenuto Ministero però resisteva eccependo spettare all'istante, rispetto ai detti stagni, soltanto il diritto esclusivo di pesca, in quanto si deduce da quei titoli che solo costituirono oggetto di cessioni e trapassi le peschiere esistenti negli stagni menzionati con l'uso esclusivo di pesca nelle acque dei medesimi. Non giova neppure all'assunto della ricorrente l'atto di acquisto del 1906, con il quale del resto non potevano trasferirsi nella Sanna maggiori diritti di quelli che ai Sanjust era

no pervenuti dalla loro genitrice.

Pertanto nessuno dei documenti prodotti in causa valse a dimostrare che alla signora Sanna sia stata trasmessa la proprietà degli stagni. Ma se anche per ipotesi, tale proprietà fosse stata concessa, la trasmissione avrebbe perduto ogni effetto con il sopravvenire della nuova legislazione, che considera di demanio pubblico tutte le acque che sono suscettibili di pubblico uso.

La legge 9 ottobre 1919, n° 2161, rimuovendo qualsiasi incertezza che per le leggi precedenti potesse sorgere sui caratteri che debbono avere le acque per essere considerate come pubbliche, stabilì tassativamente all'art. 3 che come tali vanno iscritte negli elenchi relativi tutte le acque, senza distinzione fra già demaniali o private, sorgenti fluenti e

lacuali che, considerata sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano ed acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico interesse. Così questa legge disciplinò ex novo la materia, riconoscendo la qualità giuridica delle acque, con gli effetti consequenziali, a seconda della loro suscettibilità ad uso qualsiasi di generale interesse, e togliendo efficacia alle leggi ed alle discipline cessate in contraddizione con l'indirizzo del nuovo diritto pubblico. Ne consegue che le antiche concessioni di acque pubbliche o private, o per tali ritenute, fatte da sovrani del tempo anteriore al sopravvenire dell'attuale legislazione, come pure le transazioni su tali acque e gli atti tutti con

tenenti una ricognizione di diritto di privato dominio, cadono nel nulla e rimangono senza effetto ove riflettano acque incamerate nel pubblico demanio. E perciò le antiche concessioni o ricognizioni non possono impedire la dichiarazione di demanialità delle acque imposta dalla nuova legge dove se ne abbiano i requisiti giuridici, per cui l'efficacia di esse si contiene nel ristretto limite del diritto d'uso nei casi previsti dalla legge e secondo le norme da essa stabilite.

Agendo diversamente si cadrebbe nell'assurdo che di fronte a pretese di origine feudale, relative persino a corsi d'acqua di primaria importanza, la utilità generale attuale e quindi il diritto dello Stato dovrebbero restar sottomessi a diritti privati acquistati in tempi nei quali il carattere essen

siale era dato dalla confusione fra diritto pubbli
co e diritto privato.

In base a queste norme risultano irrilevanti i do
cumenti opposti dalla signora Zeli Sanna che non at
testano la privata proprietà da lei conseguita sugli
stagni in argomento, poiché queste acque presentano
quei caratteri che sono richiesti per la dichiarazio
ne di demanialità.

Pertanto il Tribunale delle Acque Pubbliche di Ca
gliari, con sentenza del 6 giugno 1930, rigettò le
domande della signora Zeli Sanna, che condannò alle
spese di giudizio.

Contro questa sentenza la signora Sanna Castoldi
presentò appello al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche che ritenendo lo stagno indubbiamente

acque pubbliche, con sentenza del 16 dicembre 1931,

confermò l'inserzione al n° 175 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cagliari del rio Mogoro e rio Mannu fino allo sbocco nel mare Mediterraneo, attraverso gli stagni di Fossadus, San Giovanni e Marceddì (1).

Quindi la ditta Castoldi richiese esplicitamente in forza della legge 24 marzo 1921, il passaggio del precedente titolo di proprietà, nelle peschiere di Marceddì con Corru S'Ittiri e San Giovanni e di Fossadus, in diritto esclusivo perpetuo di pesca che fu dichiarato: (2)

- a) Con rapporto della Capitaneria di Porto di Cagliari in data 5 maggio 1922, dal quale risulta che le peschiere di Marceddì sono state in-

(1) Sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la natura pubblica delle acque dello stagno di Marceddì, Roma 16.12.1931.

(2) Decreto 17.10.1935 del Ministero delle Comunicazioni.

interrottamente esercitate.

b) Con atto di notorietà ricevuto il 28 agosto 1933 dal Podestà del Comune di Mussolinia, oggi Arborea, e con attestazione giurata resa il 4 giugno 1934 dinanzi al Pretore di Terralba, attestanti entrambi che le peschiere di Marced di sono state sempre in esercizio sia nel tren ten ni o anteriore alla legge 24 marzo 1921, sia posteriormente fino alla data degli atti stessi.

c) Con parere del Consiglio di Stato espresso in data 20 agosto 1934.

Infine il Ministero delle Comunicazioni, visti gli atti relativi, con decreto in data 17 ottobre 1935, confermava in favore della signora Zeli Sanna e per eredità al di lei figlio Giovanni Antonio

Castoldi, il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel comprensorio di Marceddì, affermando inoltre che l'esercizio delle peschiere é subordinato all'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di pesca e di quelle che potrebbero essere emanate.

Capitolo IV

La pesca concorsuale

Il diritto di pesca

Capitolo IV

La gestione concessionaria
e sub-concessionaria.

A) L'AZIENDA.

L'esercizio del diritto esclusivo di pesca nel comprensorio vallivo di Marceddì, riconosciuto con decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 17 ottobre 1935 a favore della signora Zeli Sanna, fu da quest'ultima trasmesso per eredità al figlio Giovanni Antonio Castoldi.

Il diritto in parola, fin dalla prima concessione, è stato causa di una vera e propria oppressione, determinando conseguenze gravissime per lo sviluppo economico, sociale e civile dell'intera zona.

La zona a cui si riferisce l'esercizio suddetto comprende:

a) le due peschiere di San Giovanni e di Corru

S'Ittiri, estendentesi per 700 ha complessivi,

ubicate entro due vaste anse alle due estremi-

tà Nord ed Est della concessione.

b) una vasta insenatura di forma irregolare, delimitata verso mare dalla congiungente Punta Palosu-Punta San Giorgio e comprendente il così detto stagno di Marceddi.

Quest'ultima zona e particolarmente il trapezio compreso tra Punta San Giorgio-Torre Vecchia di Marceddi-Punta Palosu e la linea spezzata costituente le opere foranee della peschiera di Corru S'Ittiri, viene chiamata dai ricorrenti con l'appellativo di "mare aperto".

Tale denominazione data dai ricorrenti può indurre in errore ove non si tenga conto della planimetria allegata al decreto di riconoscimento del diritto esclusivo di pesca. Infatti la denominazione di "mare aperto" se può essere più o meno esatta dal punto di vista topografico, non lo è più quan-

cedi un diritto analogo di pesca nelle stagne, Capitaneria di Porto di Cagliari.

do si tiene presente che detta zona ricade in pieno entro i limiti del diritto esclusivo di pesca riconosciuto e cioè entro la congiungente Punta Palosu e Punta San Giorgio (1).

La peschiera di Corru S'Ittiri é dotata a mare di un sistema sufficientemente solido di lavorieri e a terra di locali in muratura, serviti di energia elettrica e di acqua potabile e destinati alla raccolta del prodotto, nonché ad abitazione per gli operai.

Quella di San Giovanni é arcaica sia nelle strutture dei recinti a mare, sia nei locali della terra ferma. I rudimentali lavorieri di pietre a secco vengono infatti frequentemente distrutti dall'azio-

(1) Dispaccio della Delegazione di spiaggia di Marceddi sul diritto esclusivo di pesca nello stagno, Capitaneria di Porto di Cagliari.

ne erosiva delle onde e delle piene del rio Mogoro, che vi sfocchia nelle immediate vicinanze. Le abitazioni del custode e degli operai sono costituite da baracche di fieno su scheletro di tronchi. Manca la acqua potabile e l'energia elettrica (1).

Il concessionario Giovanni Antonio Castoldi non gestisce direttamente le peschiere incluse nel comprensorio, né regola direttamente l'esercizio della pesca libera nella parte residua del comprensorio, ma per mezzo di un suo procuratore legale, vero e proprio sub-concessionario.

Nel giro di 25 anni i sub-concessionari a Marceddi sono stati 4 :

1° Il Signor Renato Canelles, di Sanluri;

(1) Relazione sull'esercizio esclusivo di pesca in Marceddi e il problema economico sociale che ne consegue, Comune di Terralba, 1957.

2° Il Signor Francesco Mostallino, di Cagliari;

3° Il Cavalier Bruno Corsini, di Cagliari;

4° Gli Avvocati Gaetano Serpi e Pietro Tola.

Il sub-concessionario come tale paga un canone di affitto annuo per lo sfruttamento della concessione.

Tale canone annuo si aggira intorno ai 10 milioni, mentre il contratto di affittanza ha la durata media di 3 anni.

E' dell'8 marzo 1951 il contratto di locazione tra Giovanni Antonio Castoldi e gli Avvocati Serpi e Tola.

Nel contratto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1° Il signor Castoldi concede in locazione ai Sigg. Tola e Serpi, che dichiarano di accettare, assoggettandosi al rischio dei casi fortuiti, il godimento del diritto di

pesca relativo alle due peschiere propriamente dette "San Giovanni e "Corru S'Ittiri", situate nella giurisdizione del Comune d'Arborea, nonché il diritto di pesca relativo al contiguo cosiddetto "Mare Aperto di Marceddi", il tutto con le installazioni, impianti ed attrezzature ivi esistenti.

Fanno parte delle dette peschiere i terreni, della complessiva estensione di 3,50 ha, situati sulla costa di Sant'Antonio di Santadi e che circondano la così detta "Palazzina Castoldi", ora in rovina, terreni dai quali solitamente si estrae la pietra occorrente per le annuali riparazioni delle dighe. Si precisa che gli affitturi

ari sono autorizzati a prelevare il pie-
trame per detta destinazione.

Art. 2° La locazione avrà inizio dall'8 marzo 1951
ed andrà a scadere il 30 marzo 1954, salvo
tacita rinnovazione del contratto, alle
condizioni di pagamento che verranno con-
templare nell'art. successivo per il ter-
zo anno d'affitto, qualora alcuna delle
parti non intimi all'altra disdetta sei me
si prima della scadenza.

Resta peraltro inteso che, se durante il
corso della locazione si dovesse verifica-
re la sospensione della pesca in dipenden-
za di eventi bellici, la locazione si inten-
derà prorogata automaticamente per lo stes-
so periodo di tempo della sospensione stes-

sa. Il locatario si impegna di versare

Art. 3° Il canone della locazione relativo al primo anno di esercizio, scadente il 31 marzo 1952, rimane stabilito nella somma di lire 10 milioni.

Di tale importo vengono versati sul conto tre milioni mentre i rimanenti sette milioni verranno versati improrogabilmente entro quindici giorni dalla data del contratto stesso.

Il canone relativo al secondo anno viene pure d'accordo stabilito nella stessa somma di dieci milioni, che verranno corrisposti mediante rilascio di effetti cambiari di altrettanto importo, a firma degli affittuari, scadenti a quattro mesi dalla

data. Il locatore si impegna di consentire la rinnovazione parziale alla loro scadenza di dette cambiali per mesi quattro, previa decurtazione della somma di tre milioni.

Alle successive scadenze gli effetti verranno ancora rinnovati con gli stessi termini e con le stesse modalità, sempre previa decurtazione dello stesso importo, fino a completa estinzione. Gli interessi di sconto saranno a carico degli affittuari. Il canone relativo al terzo anno verrà corrisposto dagli affittuari alla data 1 aprile 1953. Esso rimane stabilito nell'importo globale di quintali 340 di mugine, da determinarsi secondo il prezzo

medio del mercato all'ingrosso della città di Cagliari corrente nel mese di marzo. Nell'ipotesi in cui non esistesse un prezzo di mercato all'ingrosso, si farà riferimento al prezzo al dettaglio dello stesso mercato di Cagliari, ridotto del 25%.

Art. 4° La presente locazione si intende stipulata con l'assoluto divieto di cessione del contratto ed il divieto di sub-affitto é invece limitato alle due peschiere propriamente dette di San Giovanni e Corru S'Ittiri.

Art. 5° Agli affittuari é fatto obbligo della rigorosa osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative alla pesca e alla riproduzione ittica; in particolare é fatto divieto di uso di dinamite

o di altro esplosivo e di pescare entro lo specchio degli stagni di Uorru S'ittiri e San Giovanni con reti a "boliggio" e con reti a strascico che non siano di maglio regolamentari.

Art. 6° Gli affittuari sono tenuti, anche nel loro interesse, alla buona manutenzione così delle dighe e delle giostre, riparandole e tenendole sempre in buona efficienza, quanto di tutte le installazioni, impianti ed attrezzature pertinenti alla peschiera, nonché dei mobili che arredano la palazzina di abitazione, i locali di ufficio, degli operai ecc., il tutto come risulta descritto nell'apposito inventario che, controfirmato dalle parti, viene allegato al contratto.

Tanto gli immobili, quanto i natanti ed i mobili dovranno essere restituiti alla scadenza del contratto nelle stesse buone condizioni in cui si trovano attualmente, salvo il risarcimento dei danni per il deperimento in misura superiore al normale uso.

Art. 7° E' fatto obbligo agli affittuari di rinnovare annualmente, a nome e per conto del Sig. Alberto Castoldi di Giovanni Antonio la concessione demaniale relativa alla zona entro il cui perimetro sorgono i fabbrcati della peschiera "Corru S'Ittiri", cosi pure gli affittuari sono tenuti a rinnovare l'esistente contratto di affitto del locale comunale di "Marceddi".

Art. 8° È fatto divieto agli affittuari di costruire nuovi impianti di qualsiasi genere (capanni, fabbricati ed altre opere sia in acqua che in terra): le opere tutte costruite in contravvenzione a tale divieto, dovranno essere demolite a spese degli affittuari prima della scadenza del contratto e ciò anche per quelle opere ed impianti di qualsiasi genere che gli affittuari, direttamente o per interposta persona, avessero costruito sui terreni adiacenti alle concessioni del locatore o lungo la zona perimetrale limitrofa alle acque, delle quali il locatore gode l'esclusivo diritto di pesca. Resta però salva la facoltà del locatore di rilevare tali opere, in tutto o in parte ed

a suo insindacabile giudizio, a prezzo di perizia.

Art. 9° Il locatore si riserva altresì la facoltà di subentrare alla scadenza del contratto, in tutto ed in parte e sempre a suo insindacabile giudizio, in quegli impegni e contratti che gli affittuari, nel corso della locazione, avessero assunto o stipulato sia nei confronti della Soc. Bonifiche Sarde che in quelli della Soc. Elettrica Sarda, nonché in qualunque terzo.

Art. 10° L'accesso alle peschiere é consentito al locatore, al figlio Alberto ed al suo procuratore Avv. Agostino Careddu.

Art. 11° Tutte le imposte e tasse relative all'esercizio e godimento dei diritti di pesca so-

no a carico esclusivo degli affittuari, come a loro carico restano le tasse di registrazione del presente contratto e quello dell'I.G.E. relative al canone di affitto.

Art. 12° Contravvenendo gli affittuari ad una qualsiasi di queste clausole, oltre che della risoluzione del presente contratto, risponderanno del risarcimento di tutti i danni.

Art. 13° Il Sig. Castoldi cede e trasferisce in piena proprietà ai Sigg. Tola e Serpi i seguenti mobili:

- 1°) autocarro Fiat 626, targato CA 6346,
 con i relativi accessori, tendone, gomme ecc., nelle condizioni in cui attualmente si trova, per il prezzo di lire un milione;

- 2°) motobarca "S.Efisio", con relative re
ti ed attrezzature per il prezzo di
lire ottocentomila;
- 3°) credito verso la collega Serra di lire
cento ottantacinquemilaquattrocento;
- 4°) credito verso l'autista Pinna di lire
quattromilacinquecento;
- 5°) credito verso la ditta Gorini per cau-
zione fusto di lire cinquemila;
- 6°) credito per residuo canone di lire sei
centomila verso la Cooperativa Pescato
ri di Marceddi con relativa I.G.E. sul
l'intero canone, di lire novantaquat-
tomila; inoltre gli affittuari rico-
noscono il rimborso al Sig. Castoldi
dell'importo dei premi d'assicurazione

dal medesimo già corrisposti all'I.N.

A.I.L. per l'anno 1951, in lire tren-

tacinquemilacinquecentocinquantadue.

La somma globale di lire due milioni centotrentaquattromilaquattrocentocinquantadue, corrispondente a tutti gli importi sovraindicati e che viene arrotondata a due milioni, verrà corrisposta in unica soluzione, entro quindici giorni dalla data del contratto, unitamente al residuo canone del primo anno di esercizio, impegnandosi il Sig. Castoldi ad effettuare, alla stessa data, i trapassi di proprietà sui pubblici registri in capo agli acquirenti od a persona dai medesimi designata.

Art. 14° Per tutto quanto non é previsto nel presente

contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed agli usi locali.

+ + +

Questo contratto di locazione in seguito viene rinnovato tra le parti per altri 3 anni con scadenza improrogabile al 30 marzo 1957.

Il canone di affitto però viene stabilito in lire 15 milioni all'anno, ragguagliandolo a 375 quintali di muggine al prezzo di lire 400 al Kg. e verrà corrisposto in tre rate: la prima con scadenza al 1 Aprile di ogni anno, nella misura di lire 8 milioni; la seconda, con scadenza al 1 luglio di ogni anno, nella misura di lire 4 milioni e la terza al 1 ottobre di ogni anno, nella misura di lire 3 milioni.

Qualora il prezzo del muggine dovesse subire nel

corso della locazione un aumento o una diminuzione del 30% sul sovraindicato prezzo di lire 400 al Kg., le parti contraenti procederanno d'accordo all'adeguamento del canone di affitto in proporzione al prezzo che risulterà aumentato o diminuito nella misura anzidetta.

Salvo per quanto sopra esposto, rimangono ferme e valide tutte le clausole del contratto stipulato l'8 marzo 1951.

Ancora una volta il suddetto contratto viene rinnovato tra il concessionario Giovanni Antonio Castoldi e l'Avv. Pietro Tola Sulis, in data 31 marzo 1958, per altri due anni con le seguenti modifiche:

Art. 1° Dalla locazione viene escluso il godimento del diritto di pesca sul cosiddetto "Mare Aperto di Marceddi".

Art. 2° La durata della locazione va a scadere improrogabilmente al 30 marzo 1960, senza bisogno di disdetta.

Art. 3° Il canone di affitto rimane stabilito in 12 milioni all'anno da corrispondersi per ciascun anno come segue: al 1 aprile lire 3 milioni; al 1 luglio lire 2 milioni; al 1 ottobre lire 4 milioni; al 1 dicembre lire 3 milioni.

Art. 4° Salvo quanto disposto con le suestese clausole, rimangono ferme e valide tutte le altre clausole del contratto 8 marzo 1851.

La pesca nel comprensorio vallivo di Marceddi, come risulta da un esposto dei pescatori, in data 11 aprile 1956, al Presidente della Regione Sarda, al Prefetto e al Colonnello Comandante la Capitaneria

di Porto di Cagliari, era così regolata:

- a) obbligo del versamento in natura del 25% del pescato nella zona di "mare aperto" soggetto a concessione.
- b) obbligo del versamento in natura di tutto il pescato nella zona dell'avampeschiara di Corru S'Ittiri e di San Giovanni dietro pagamento del prodotto in ragione di lire 100 al Kg.

Il rilascio del permesso é giornaliero, da ritirarsi entro le ore 21 del giorno precedente.

Il versamento del prodotto deve effettuarsi entro le ore 21 del giorno di pesca. Se il pescatore rientra dopo le ore 21 la percentuale del prodotto non viene ricevuta ed il pescatore é tenuto ad attendere la riapertura del magazzino dell'Azienda senza spostare la bafca dal

punto di approdo prospiciente al magazzino
stesso.

Tutti i pescatori sono tenuti, al rientro dal
la pesca, ad approdare al magazzino e non pos
sono spostarsi finché il magazziniere, assisti
to da guardie private, non abbia controllato
il prodotto e prelevato da ciascuna barca la
quota spettante all'Azienda.

L'infrazione a questa norma costituisce motivo
per il diniego del permesso di pesca per il
giorno successivo. Siccome l'approdo é situato
entro i limiti della concessione, una volta ri
tirato il permesso, é obbligatorio il versamen
to della percentuale anche se la pesca é stata
effettuata fuori dei limiti della concessione.

c) obbligo di sottostare al disciplinamento degli

attrezzi da pesca, sulla base di specifiche ordinanze del sub-concessionario.

Nelle due peschiere di Corru S'Ittiri e di San Giovanni lavorano una quindicina di pescatori salariati, operai e guardiani, costituenti il personale fisso delle peschiere (1).

Essi percepiscono un salario medio di lire 500 al giorno, più lire 5.000 mensili, ridotte poi a lire 2.600, per vitto, per le prestazioni seguenti:

- a) controllo della pesca autorizzata e vigilanza contro la pesca di frodo;
- b) sistemazione periodica delle dighe in pali e legna e manutenzione delle dighe in pietra;
- c) controllo e sistemazione dei lavorieri;

(1) Relazione citata sull'esercizio esclusivo di pesca in Marceddi e il problema economico sociale che ne segue, Terralba 1957.

- d) raccolta del prodotto nelle peschiere;
- e) trasporto di tutta la produzione, a mezzo di barche, ai luoghi di raccolta fissati dalla Direzione.

Ogni operaio o guardiano risiede in capanne di fieno nelle vicinanze del posto di lavoro.

La responsabilità della vigilanza si estende sal le 24 ore. È concesso un turno di riposo quindici nale, per 48 ore.

Gli indumenti protettivi, stivaloni e impermeabili, sono a carico degli operai, i quali devono anche a loro spese portarsi sul posto di lavoro da Terralba, luogo comune di residenza, che dista dal la peschiera più vicina circa 10 Km. e 16 Km. da quella più lontana.

Periodicamente per certe qualità di pesce, "an-

guille", "filatrote", nell'interno delle peschiere vengono ammessi a pescare anche i cosiddetti "cogolai". Si tratta di pescatori liberi chiamati a cat turare considerevoli quantitativi di anguille, che già si trovano nella peschiera e che fanno la loro corsa naturale ai lavorieri.

Per tale operazione la parte in natura spettante all'Azienda sale anche al 66%.

Il sub-concessionario regola l'attività dei pesca tori per mezzo di ordinanze che hanno sempre effica cia immediata per la vigilanza assidua dei guardia- ni, assistiti da due guardie giurate, sostenute a loro volta, all'occorrenza, dalle Guardie di Finanza della locale Brigata e Delegazione di Spiaggia.

Contro i trasgressori vengono applicate sanzioni varie, la più comune delle quali é il diniego del

permesso di pesca per periodi minimi di 15 giorni e massimi di un anno.

I pescatori che sono stati sorpresi a pescare senza permesso, vengono denunciati all'Autorità Giudiziaria, previa confisca degli attrezzi che sono sempre di proprietà dei pescatori.

Si calcola che negli ultimi 50 anni siano state emanate dal Pretore di Terralba e dal Tribunale di Oristano oltre 2.000 condanne. Non sono infrequenti anche i processi a carico di gruppi interi di pescatori, fino a trenta e oltre.

Le norme di gestione interne non sono state sempre le stesse. Esse variano a seconda dei criteri del procuratore o sub-concessionario, ai quali i pescatori si sono dovuti adeguare per forza, determinando nei loro confronti conseguenze di ordine economi

co e sociale intollerabili.

(1) Relazione citata, Ferrara 1857.

B) I PESCATORI.

La pesca d'alto mare, di là da Capo Frasca, viene praticata in determinati periodi dell'anno solo per le qualità più pregiate da pescatori provenienti dalle più attrezzate marine di Carloforte, Alghero, Penza (1).

I pescatori locali potrebbero praticare in forma ben più costante, intensa e redditizia, tale tipo di pesca, favoriti come sono da condizioni di partenza privilegiata, che sono l'eccezionale pescosità di quel tratto di mare e la loro residenza nel più vicino approdo, il più felice di tutta la costa occidentale sarda. Ma non hanno mai potuto indirizzarsi per difetto non solo di attrezzature adeguate, dovuto all'impossibilità di capitalizzare rispar-

(1) Relazione citata, Terralba 1957.

mi anche minimi sul reddito bassissimo che essi hanno sempre percepito dal loro lavoro, ma anche per difetto di una specifica tradizione, che è fattore importantissimo, se non proprio determinante, di successo, date le notevoli difficoltà tecniche ed organizzative della pesca d'alto mare.

La marineria locale deve dunque restringere la propria attività al golfo di Marceddì, dove non può che soggiacere alle condizioni di lavoro imposte dal concessionario.

Parte di essa è organizzata in due Cooperative: una, la "Cooperativa Pescatori di Marceddì", con sede in Terralba; l'altra, la "Cooperativa del Golfo", con sede in Arborea.

Per un numero considerevole di pescatori non associati in cooperative e che possono definirsi occa

sionali, si registra una maggiore o minore intensità di frequenza nell'attività della pesca a seconda della minore possibilità di occupazione operaia nei vicini centri agricoli di Terralba e Arborea.

Non solo i pescatori, ma anche i disoccupati dei paesi vicini, in massima parte braccianti, cercano di trovare in Marceddì, specie nel periodo primavera-estate, un'occasione qualunque di guadagno, per evadere dallo stato di miseria in cui sono costretti a vivere. E' così spiegabile, se non giustificabile, il frequente ricorso alla pesca di frodo e all'uso degli esplosivi, che vengono periodicamente denunciati nella zona.

Mentre alla pesca di frodo viene opposto un efficace servizio di vigilanza da parte dell'Azienda, è risultato impossibile eliminare del tutto l'uso de-

gli esplosivi, nonostante l'attiva vigilanza della locale Delegazione di Spiaggia e l'opera persuasiva esercitata a tale scopo all'interno delle cooperative dei pescatori.

Assai gravi sono le conseguenze di una tale pratica inveterata: in un caso i pescatori vanno soggetti al sequestro del prodotto e della barca, al ritiro temporaneo o definitivo del permesso di pesca, a processi penali con pene detentive e pecuniarie rilevanti, mentre nel caso in cui riescono a eludere la vigilanza, essi finiscono per perdere assai spesso la vita e, nei casi più fortunati, a compromettere per sempre la propria validità fisica.

La produzione di ambedue le Cooperative, al netto delle quote versate all'Azienda, comporta un valore complessivo di lire 30 milioni circa all'anno.

Il reddito medio annuo dei pescatori é di circa 250.000 lire. Grava tuttavia su di esso il costo di manutenzione e di esercizio degli attrezzi da pesca (barche, reti, lampade ecc.), che é assai alta, data anche la breve durata di quelle rudimentali attrezzature. Si deduce d'altra parte che il reddito annuo del concessionario non dovrebbe essere inferiore ai 60 milioni, al lordo delle spese dalle peschiere.

Va considerata qui anche l'alea negativa delle cosiddette "annate" sfavorevoli, dovute non tanto a particolari avversità climatiche e difficoltà ambientali, quanto alla fragilità delle strutture delle peschiere e alla periodica necessità di rinnovarle.

Gravano inoltre negativamente sull'Azienda condizioni pressoché proibitive della viabilità vicinale,

che vincola a percorrenze lunghissime e accidentate e perciò fortemente antieconomiche, le necessarie comunicazioni tra i tre centri di raccolta del prodotto (San Giovanni, Marceddi, Corru S'Ittiri). Incide negativamente anche la mancanza sul posto di energia elettrica e di acqua potabile, per cui non è consentita la conservazione del prodotto.

Resta comunque il fatto che il reddito del concessionario è sproporzionato nei confronti di quello normalmente realizzato dai pescatori.

Per averne un'idea si esaminino i dati seguenti: nel 1956 un gruppo di 5 pescatori, specializzati nella pesca delle anguille e filatrote, versò all'Azienda 407 quintali di prodotto. Ricevette un compenso in danaro di lire 3.256.000, in ragione di lire 80 per ogni Kg. di anguille catturate, mentre il prodot

to fu venduto all'ingrosso in ragione di lire 600
il Kg., per un ricavo complessivo di lire 24.420.000.

Il concessionario anziché reinvestire gli utili
nell'Azienda stessa, si preoccupa solo di realizzare
il massimo profitto a danno dei pescatori, e così
pure il sub-concessionario.

Da quanto sopra espresso si può concludere che la
gestione del diritto esclusivo di pesca viene con-
dotto sulla base dello sfruttamento integrale delle
risorse naturali, senza diretta o palese presenza
del concessionario e nell'assoluta mancanza di ope-
re di coltivazione atte a realizzare l'effettiva sal-
vanguardia del patrimonio ittico, nel quadro di un ra-
zionale incremento e miglioramento della produzione.

C) CONSEGUENZE DELLA GESTIONE

SUB-CONCESSIONARIA.

Si sono viste le ragioni per cui i pescatori non possono migliorare le proprie attrezzature ed aumentare la produzione, spingendosi oltre il golfo di Marceddì.

L'alto reddito annuale conseguito e la garanzia stessa del diritto esclusivo perpetuo non hanno mai portato il concessionario a realizzare nel comprensorio gli ammodernamenti d'impianti e di colture, atti ad incrementare la produzione delle valli interne.

E' purtroppo nella logica delle cose che i pescatori vivano in Marceddì solo per i giorni di lavoro e che trovino conveniente abitare entro baracche di fieno antiigieniche, pericolose per la stessa incolumità personale.

Il cerchio che chiude senza possibilità di scampo o di eccezioni l'economia dei pescatori sta interamente nel fatto che tutto il capitale prodotto dal lavoro umano in Marceddì, viene incanalato nelle mani del concessionario o del sub-concessionario e nel fatto più grave che costoro, nell'atto stesso in cui lo assolvono, isteriliscono questo capitale eludendo ne la più sana e naturale destinazione economica che è quella di creare altri capitali e di dare con ciò fondamento ad uno stato di sicurezza e di continuità nel lavoro, attorno ad un bene così dichiaratamente pubblico quale è il mare.

Il che è precisamente nello spirito della legge 24 marzo 1921, che aboliva il diritto di proprietà sulle acque interne e lagunari, e del T.U. delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, che con gli art.

28 e 29 vincolava l'esercizio dei diritti esclusivi di pesca al loro buon uso e al rispetto degli interessi collettivi.

Ai pescatori non si può chiedere di educarsi ad un sistema più redditizio di lavoro entro un tale assurdo sistema di costrizione giuridica ed economica.

E' chiaro che il cerchio si può rompere soltanto con l'abolizione del diritto esclusivo di pesca e con una più equa regolamentazione delle future concessioni, che devono essere fatte direttamente ai pescatori, l'unica categoria che abbia vero interesse a realizzare nei propri fini particolari i fini stessi della legge.

abolizione del diritto esclusivo

di pesca.

Capitolo V

La legge n° 39 e la lotta per la abolizione del diritto esclusivo di pesca.

(1) CONFERENZA A. A. Rappresentanti dei pescatori degli alpini.

A) LA LEGGE N° 39.

L'esame della situazione conomica e sociale nel settore della pesca in Sardegna ha offerto sempre l'occasione a due amare constatazioni (1).

La prima é che sul piano economico, tenuto conto dell'insularità della Regione, il peso della pesca non ha la rilevanza che dovrebbe avere.

Se si esaminano ad esempio i dati del reddito medio annuo prodotto nel quinquennio 1954-59, si scopre che quello dell'attività peschereccia é pari a un miliardo e 600 milioni di lire rispetto ad un reddito complessivo prodotto in Sardegna di 185 miliardi di lire. Il che significa che l'attività peschereccia pesa in misura scarsamente rilevante e comunque non proporzionata alle possibilità offerte dall'insularità della Regione.

(1) TORRENTE A., Rapporto sui pescatori degli stagni.

La seconda constatazione é che sul piano sociale, non solo vi é uno scarso numero di persone addette alla pesca, ma le loro condizioni di lavoro e di vita sono tra le piú misere della Sardegna. Da una inchiesta condotta da un giornale isolano sulla situazione delle peschiere e degli stagni del golfo di Cristano, é risultato che nei cinque stagni attorno ad Cristano lavorano piú o meno discontinuamente, per un periodo di 4-7 mesi all'anno, circa 500 pescatori che ricavano dal loro lavoro un reddito medio che va dalle 16.000 alle 20.000 lire mensili.

Considerato che i cinque stagni presi in esame danno un reddito medio di oltre 500m milioni annui, si può rilevare facilmente che i 9/10 del reddito di questi stagni va a vantaggio dei titolari del di

ritto di pesca. *diritto, non sociale.*

Le cause sono indubbiamente di ordine storico.

Le popolazioni sarde hanno incontrato, nel corso della loro storia, gravi difficoltà, ostacoli e pericoli ad una vera e propria attività marinara e persino ad un insediamento lungo le coste dell'Isola.

La pesca nel mare aperto non ha avuto quindi la possibilità di svilupparsi e l'attività peschereccia si è concentrata nelle acque interne e lagunari.

Di queste acque in genere, durante il periodo feudale, si sono impadronite alcune grandi famiglie nobiliari alle quali i regnanti di quei tempi, in compenso di qualche servizio, hanno ceduto in esclusività il diritto di pesca.

Nelle acque interne della Sardegna sopravvivono ancora questi privilegi con relativo sfruttamento non ra

sionale, non moderno, non sociale.

Sul mare aperto, essendosi i sardi affacciati in ritardo con l'attività peschereccia, si sono trovati inesperti, incapaci e diseredati di fronte a tutte le marinerie d'Italia.

Le intraprese di pesca d'alto mare si trovano perciò di fronte a grosse difficoltà per quanto riguarda l'armamento, le attrezzature, gli approdi, la conservazione e trasformazione del prodotto, il trasporto e gli sbocchi commerciali.

Ecco perché, per aprire la strada ad un'attività peschereccia che si collochi adeguatamente nel quadro di rinascita economica e sociale dell'Isola è necessario, per un verso, abbattere i diritti feudali di pesca esistenti sulle acque interne e lagunari e, per l'altro, eliminare le difficoltà che si frappongono

alla pesca d'alto mare.

Per l'abolizione del diritto esclusivo perpetuo di pesca sono state a suo tempo presentate al Consiglio Regionale due proposte di legge (1):

- la n° 48, presentata il 24 aprile 1954 dai consiglieri regionali Serra, Covacivik, Melis, Sotgiu Piero, Castoldi, Cerioni, Amicarelli, Diaz, concernente: "L'esercizio della pesca nello stagno di Santa Gilla in Cagliari", nella quale si affermava che la materia della pesca é di sicura competenza della Regione, sia per quanto attiene alla legislazione, sia per l'amministrazione;
- e la n° 49, presentata il 4 maggio 1954 dai consiglieri regionali Cardia, Sanna, Dessanay, concernente: "Norme per l'abolizione dei diritti

(1) Relazione citata.

esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

Le due proposte fornirono poi materia ad un unico disegno di legge, la n° 39, che riscosse l'approvazione pressoché unanime del Consiglio Regionale nella seduta del 2 marzo 1956.

La legge, rinviata per il riesame dal Governo Nazionale che per la materia di pesca non riconosceva potestà legislativa al Consiglio Regionale, fu riapprovata nella seduta del 14 novembre 1957.

La Presidenza del Consiglio allora, ai primi di Dicembre, ha interposto ricorso per l'annullamento della legge davanti alla Corte Costituzionale che invece, con sentenza dell'8 luglio 1958, ha escluso il contrasto della legge con lo Statuto speciale della

Sardegna, affermando il principio che la Regione Sarda gode di una potestà legislativa generale in materia di pesca.

All'atto dell'entrata in vigore della legge 2 marzo 1956, n° 39, che fu pubblicata nel 1958, sono dichiarati estinti "tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione, ancorché di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti" (art.1).

I diritti di carattere patrimoniale (compresa la quarta regia) costituiti a favore dell'erario statale trasferiti alla Regione, sono da considerarsi anche essi estinti e saranno sostituiti con la normale disciplina di concessione prevista dagli articoli 5 e seguenti della presente legge (art.2).

I possessori dei diritti di pesca, estinti in virtù

della presente legge, hanno diritto ad una indennità raggugliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto commisurato al tasso di capitalizzazione del 5% (articolo 3).

L'Amministrazione regionale é autorizzata ad adottare, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, uditi gli organi tecnici competenti, i provvedimenti atti a conseguire il razionale esercizio della pesca, anche con l'esecuzione diretta ovvero in concessione delle opere di miglioramento dal punto di vista ittico della legge di cui all'art. 1 della presente legge, ai sensi delle norme di cui al Regio Decreto-legge 27 febbraio 1936, n° 799, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n° 314, nonché della legge regionale 26 ottobre 1950, n° 46.

Per l'esecuzione in concessione delle opere di miglioramento di cui al comma precedente e per le attribuzioni dei relativi contributi sono preferiti, ove offrano idonee garanzie tecniche, i concessionari degli specchi d'acqua.

A favore dei medesimi può essere abbuonato fino al 50% l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione, per l'esercizio della pesca, contro accertamento della graduale esecuzione delle opere di miglioramento di cui sopra (art. 4).

Inoltre al fine precipuo:

- a) di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca;
- b) di garantire la conservazione del patrimonio e

di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda;

c) di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate,

l'Assessore all'Agricoltura, d'accordo con l'Assessore alle Finanze, sentiti i Comitati tecnici per la pesca e per la cooperazione, dispone concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti, società, privati che ne facciano regolare domanda.

Le clausole dirette al raggiungimento dei fini sopra descritti sono inserite nel decreto di concessione.

L'Assessore all'Agricoltura vigila a che tali clausole siano osservate, diffidando gli interessati inadempienti e, ove occorra, provocando la revoca delle concessioni (art. 5).

Nelle concessioni hanno preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite, i consorzi di cooperative, le associazioni riconosciute tra cooperative e Comuni nel cui territorio si trovino le acque soggette a concessione, o tra cooperative ed enti pubblici regionali che abbiano per scopo lo sviluppo della pesca o della cooperazione in generale (art. 6).

La durata della concessione non può essere superiore a 29 anni.

La misura del canone e la durata della concessione sono determinate nel decreto di concessione. Esse sono fissate in rapporto alla pescosità delle acque, all'eventuale esistenza di impianti fissi da pesca o da allevamento, nonché ai particolari piani di opere da eseguire (art. 7).

(1) FORNARI A., *Rapporto citato*.

Nonostante le acutissime lotte sviluppatesi nei compendi ittici più interessati, Marceddì, Cabras, ed il carattere di estrema urgenza ed importanza dell'estinzione dei diritti esclusivi di pesca ed i ripetuti impegni della Regione in tal senso, la legge in parola non trova una pronta applicazione.

In un primo tempo la sua mancata applicazione si é giustificata, da parte della Giunta Regionale, con la necessità di studi ed accertamenti preliminari circa l'applicabilità della legge ai vari compendi (1).

Infatti, pur non considerando gli stagni di Santa Gilla, di Santa Giusta e di Tortolì, nonché i bacini artificiali e le acque fluviali che, essendo stati acsiti al Demanio Regionale, erano stati assoggettati ad un regime di concessioni regionali già prima del-

(1) TORRENTE A., Rapporto citato.

la pubblicazione della L.R. n° 39, in ordine ai compendi in possesso di privati titolari di diritti feudali di pesca, es. Marceddì e Cabras, per i quali l'applicazione della L.R. n° 39 assumeva un carattere di vera e propria riforma delle strutture economico-sociali, venivano subito avanzati dubbi circa l'applicabilità della legge con due ordini di argomentazioni:

1°) Si tratta di acque di proprietà privata (Cabras). La legge abolisce il diritto esclusivo di pesca, non il diritto di proprietà.

2°) Si tratta di acque territoriali (Marceddì). La competenza in materia di pesca é dello Stato.

Queste argomentazioni hanno nutrito perciò l'opposizione dei privati titolari di questi compendi.

A queste argomentazioni é stato opposto che:

1°) La L.R. n° 39 riguarda "l'estinzione dei diritti esclusivi di pesca a qualunque titolo detenuti".

2°) Non si é mai fatto distinzione tra "acque territoriali" e "acque del demanio marittimo" le quali ultime rientrano implicitamente nella sfera di applicazione della L.R. n° 39.

E' chiaro che un orientamento ed una decisa azione politica della Regione avrebbero potuto portare subito ad una piena applicazione della legge, ma soltanto le battaglie ingaggiate dai pescatori e dalle popolazioni rivierasche per l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca, trascineranno la Giunta Regionale, per tra alterni atteggiamenti, sino alla notifica delle dichiarazioni di decadenza.

B) LOTTA PER L'ABOLIZIONE

DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA.

Nell'immediato dopoguerra si hanno le prime agitazioni collettive e gli atti individuali di ribellione di fronte allo stato di soggezione, in cui è costretta l'attività quotidiana dei pescatori di Marceddì, derivante dallo sfruttamento effettuato dal concessionario e sub-concessionario, protetti dal diritto esclusivo perpetuo di pesca.

Le ribellioni individuali hanno soprattutto luogo durante il controllo delle barche al rientro della pesca (1).

Tali controlli sono stati estesi in certi periodi anche alle abitazioni private dei pescatori ed alle sedi delle cooperative, determinando particolari reazioni degli interessati.

(1) Relazione già citata, sull'esercizio esclusivo di pesca in Marceddì.

Le agitazioni collettive risultano periodicamente dal confluire delle molte e frequenti reazioni individuali.

Esse si sono manifestate in modo particolare per i seguenti motivi: contro le preferenze adottate dall'Azienda a favore di alcuni pescatori per il permesso di pesca nelle avampeschiere; contro l'elevatezza della percentuale richiesta; contro la pretesa spesso avanzata o addirittura imposta dall'Azienda di spartire il prodotto corrispondendo ai pescatori un prezzo arbitrario per la quota loro spettante e non già la stessa quota in natura; contro l'ordinanza più volte emanata, che prevedeva l'obbligo per i pescatori di consentire il controllo del pescato nelle proprie abitazioni; contro l'ordine periodicamente dato dalla Delegazione di spiaggia per la demoli

sione di tutte le baracche di fieno, previo trasferimento delle stesse in luogo distante dalle attracco delle barche.

Le agitazioni collettive si sono tuttavia indirizzate, a periodi ricorrenti, contro l'esercizio del diritto esclusivo di pesca. Le pante più violente si sono registrate nel 1950, nel biennio 1956-57 e nel 1960.

Nel 1950 allo scopo di contenere l'agitazione venne distaccato sul posto per alcuni giorni un intero reparto della Celere, dal Comando territoriale di Cagliari.

Il problema della situazione giuridica nel compendio ittico si poneva come necessità di stabilire una più equa regolamentazione del diritto di pesca e col dare ai pescatori una sicura e continua disponibilità

di mare.

In questo senso sono state tentate due vie: prima l'accordo amichevole tra cooperativa e concessionario, in seguito l'appello al Parlamento Regionale per l'abolizione del diritto esclusivo perpetuo di pesca.

L'accordo amichevole é stato oggetto di proposta fatta dal Sindaco di Terralba, al concessionaria Giovanni Antonio Castoldi, nel dicembre del 1952.

Tale accordo avrebbe implicato in un sistema di gestione comune di tutto il comprensorio vallivo, o anche solo del molo "mare aperto", la compartecipazione equa negli utili tra concessionario e Cooperativa Pescatori, con la conseguente esclusione della gestione sub-concessionaria.

La gestione comune tra concessionario e Cooperati-

va Pescatori, salvo ogni reciproca garanzia di ordine finanziario e amministrativo, avrebbe non solo consentito che si riversasse sui pescatori il profitto attuale del sub-concessionario ed eliminato il clima di terrore, che costituisce l'aspetto principale di tutta la questione, ma avrebbe soprattutto favorito le iniziative più utili per l'incremento del reddito comune.

La proposta, corredata da ampia relazione economico-sociale, venne esaminata dal concessionario, discussa per due anni e mai decisamente respinta. Gli scambi diretti di vedute cessarono tuttavia a partire dal dicembre 1954.

La cooperativa Pescatori, forte allora di 97 soci, manifestò più volte il suo consenso anche a mezzo di delegazione a Roma, presso il domicilio di Castolli.

Nel novembre 1954, invece, quando ancora non si ri tenevano cessate le trattative per l'accordo amichevole, venne costituita una seconda cooperativa, denomi nata "Cooperativa del Golfo", con sede in Arborea, composta da 16 pescatori dissidenti dalla prima e con parte del personale dell'Azienda.

A questa cooperativa l'Azienda affidava normalmente la pesca privilegiata nelle riserve e negli stagni di peschiera.

Nel 1956 l'agitazione esplose contro il divieto dell uso di alcuni attrezzi tradizionali, trovando poi sfogo in pubbliche manifestazioni di protesta ed in delegazioni numerosissime di pescatori presso la Prefettura e la Regione Autonoma.

Nel maggio del 1957 l'agitazione di tutti i pescatori venne provocata da un'ordinanza del sub-conces-

(1) Lettera, data Cagliari 20.9.1957, inviata dalla C.I.P.A. all'Avv. Vela, all'Avv. Curreddu e p.p. al Sig. Costoldi.

sionario, apparse improvvisamente nell'albo del magazzino aziendale, in forza della quale i pescatori venivano invitati a firmare, pena il diniego del permesso di pesca, una dichiarazione per autorizzare la Azienda al controllo del pescato nelle sedi delle cooperative e nei domicili privati.

L'agitazione venne composta a seguito degli interventi diretti del Presidente della Regione Autonoma, del Sindaco di Terralba e del Vescovo di Ales, che valsero a far ritirare l'ordinanza.

Nell'ottobre del 1957 l'agitazione invece ha avuto la prima origine da una vertenza apertasi, a mezzo dell'organizzazione sindacale, tra i dipendenti della peschiera di Marceddi, operai e guardiani, e la ditta Castoldi (1).

(1) Lettera, datata Cagliari 24.9.1957, inviata dalla C.I.S.L. all'Avv. Tola, all'Avv. Careddu e p.c. al Sig. Castoldi.

Le competenze reclamate dai dipendenti della peschiera sono le seguenti:

- a) scala mobile a partire dal 1 giugno 1952;
- b) ferie e gratifica natalizia dalla data di assunzione;
- c) festività nazionali e infrasettimanali;
- d) ore straordinarie non corrisposte.

Tali lavoratori infatti percepivano una retribuzione mensile notevolmente inferiore ai minimi contrattuali obbligatori, non percepivano inoltre indennità di contingenza né l'indennità di caropane, stabilita dalle vigenti disposizioni di legge (1).

Aggiungiamo che il mancato godimento dell'indennità di contingenza e il mancato adeguamento da molti anni del salario all'aumento del costo della vita,

(1) Lettera, datata Oristano 22.10.1957, inviata dalla Camera Confederale di Oristano all'Avv. Piero Tola Sulis.

riducevano a limiti insopportabili la retribuzione dei dipendenti di Marceddì.

Costoro inoltre non fruivano delle ferie, della gratifica natalizia e delle particolari indennità connesse al tipo di lavoro prestato.

L'agitazione del personale di peschiera traeva per ciò dichiarato motivo dagli indugi frapposti dall'Azienda nel corrispondere allo stesso personale indennità varie richieste fin dal 1951 ed ammontanti nel 1957 a circa 24 milioni complessivi, oltre che dal rifiuto più volte manifestato dalla stessa Azienda di trattare con il personale la stipulazione di un contratto di lavoro nel periodo ancora inesistente(1).

Il 30 ottobre 1957 la Direzione licenziava, per ri-

(1) Relazione già citata, sull'esercizio esclusivo di pesca in Marceddì.

duzione del personale, due dipendenti, e precisamente: Pira, Emilio, guardia giurata, che per aver raggiunto i limiti di età, godeva della pensione di vecchiaia dell'I.N.P.S., e Cadelano Ignazio, il quale, per aver ottenuto dalla Regione un prestito ed un contributo, é fornito di barca ed attrezzatura per pescare in proprio.

A seguito di ciò la Camera del lavoro di Oristano metteva in agitazione i dipendenti della Direzione e proclamava uno sciopero di 24 ore, imponendo la revoca dei licenziamenti.

Avendo la Direzione categoricamente rifiutato di aderire a tale imposizione che riteneva illegittima, in quanto si considerava in pieno diritto di licenziare per riduzione di personale, veniva proclamato lo sciopero a tempo indeterminato.

E' infatti del 1 novembre 1957 l'ordine del giorno votato dai lavoratori dipendenti dell'Azienda Ittica di Marceddi, i quali, riunitisi in assemblea, per prendere in esame la situazione venutasi a creare in seguito all'arbitraria decisione dell'Azienda di licenziare due operai colpevoli di aver unitariamente ai loro compagni di lavoro reclamato un più giusto salario e il rispetto delle leggi e degli accordi che regolavano il rapporto di lavoro; considerato che tali licenziamenti altro non erano che una prima rappre-saglia per frenare lo spirito combattivo dei lavoratori, in modo da permettere all'Azienda di continuare a sfruttare come prima e meglio di prima i dipendenti; sentito il categorico rifiuto dell'Azienda di non voler revocare i licenziamenti; decidono all'unanimità di proclamare, come prima azione, 24 ore di sciopero,

a partire dalle ore 6 del 2 novembre, fino alle ore 6 del 3 dello stesso mese.

Si impegnano a continuare la lotta e di intensificarla ulteriormente, nei modi e con i mezzi a loro disposizione, fino a quando non saranno revocati gli arbitrari ed ingiustificati licenziamenti.

Fanno appello a tutti gli altri pescatori delle cooperative di Marceddì, sfruttati anche essi dal medesimo padrone, ad unirsi alla lotta per porre fine una volta per sempre allo sfruttamento e alla prepotenza ad essi riservata.

Fanno appello inoltre a tutta la popolazione, perché solidarizzino con i pescatori in lotta per un migliore tenore di vita e perché questa grande ricchezza non serva ad arricchire pochi, ma a migliorare la situazione economica già grave delle popolazio

ri del Terralbese.

E' del 6 novembre 1957 l'ordine del giorno votato dai pescatori di Marceddì i quali, riunitisi in assemblea, venuti a conoscenza della vertenza in atto tra la Direzione dell'Azienda ed i suoi dipendenti, relativa alla mancata corresponsione agli stessi di competenze ed indennità previste dalle leggi e contratto di lavoro, il che ha determinato nel personale uno stato di agitazione, che si ripercuote sullo andamento generale dell'Azienda; mentre invitano le Autorità Regionali e Provinciali ad adoperarsi per una sollecita composizione della controversia, facendo sì che ai lavoratori vengano riconosciuti tutti i loro diritti; invitano nel contempo le stesse Autorità, ed in particolar modo l'Assessore all'Agricoltura, perché sia sollecitata la discussione e sia

approvata la legge 2 marzo 1956, relativa all'abolizione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque della Sardegna, concedendo invece il libero accesso ai singoli lavoratori della categoria e alle cooperative dei pescatori.

Di qui l'allargamento dell'agitazione a tutti i lavoratori della pesca contro tutti gli aspetti del disagio generale, primo fra tutti l'esercizio del diritto di pesca, ad eccezione dei pescatori della Cooperativa del Golfo, che per la quasi totalità non aderiscono allo sciopero.

Il giorno 6 novembre 1957, tutti i pescatori si recavano in delegazione dal Sindaco di Terralba e il 12 novembre 82 pescatori, accompagnati dal sindaco, si recavano in delegazione presso il Presidente della Regione ed ottenevano di esporre le loro ragioni

ad una commissione consiliare speciale, formata per lo scopo, con carattere d'urgenza, da rappresentanti di tutti i gruppi politici, la quale decideva di chiedere alla Presidenza del Consiglio la votazione della legge regionale per l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca, già rinviata dal Governo Nazionale nella stesura approvata dallo stesso Consiglio Regionale il 2 marzo 1956.

La legge in parola veniva poi approvata il 14 novembre 1957 con 54 voti favorevoli e 3 contrari.

Il giorno 20 novembre dello stesso anno, un gruppo di pescatori si recava in delegazione a Roma, presso il Ministero della Marina Mercantile e presso la Presidenza del Consiglio, con il dichiarato e disperato intento di scongiurare l'impugnativa del Governo.

La Presidenza del Consiglio invece, ai primi di

dicembre, ha regolarmente interposto ricorso per lo annullamento della legge davanti alla Corte Costituzionale.

La Regione Autonoma conseguentemente ha deciso di resistere a sostegno delle sue ragioni.

L'azione sindacale degli operai e guardiani, già affidata all'arbitrato autorevole dell'Ufficio Regionale del Lavoro, perdeva nel frattempo la sua compattezza iniziale per via di uno speciale accordo che il procuratore è riuscito ad assicurarsi separatamente con 7 degli interessati; mentre l'agitazione dei pescatori proseguiva anch'essa con evidente maggiore cautela, in attesa di un più favorevole sviluppo della situazione.

Fino al 1957 la famiglia Castoldi ha sempre sfruttato direttamente o per interposta persona le due

(1) Ricorso del 5.4.1960 per la Segreteria del Prefetto di Cagliari, Antonio Ichnia Denzola di Marsiddi.

peschiere di San Giovanni e Corru S'Ittiri (1).

Nelle parti di mare non rinchiusa nelle peschiere, la così detta Valle da pesca, operavano i pescatori di Marceddì, i quali provvedevano a ritirare dalla Direzione delle peschiere un permesso di pesca, in base al quale si impegnavano a versare alla Direzione il 25% del pescato.

Successivamente tale percentuale fu ridotta al 20%.

Nel 1958, la Cooperativa Pescatori del Golfo ottenne di gestire direttamente la Valle, mediante il pagamento di un canone annuo fisso, che fu stabilito in lire 4 milioni.

La Cooperativa del Golfo si assunse oltre l'onere del canone, anche l'onere del rimborso delle spese correnti, stabilito in lire 1.200.000, per due guar-

(1) Promemoria del 6.4.1960 per la Segreteria del Prefetto di Cagliari, Azienda Ittica Demaniale di Marceddì.

die giurate, il cui compito era quello di proteggere la Valle specialmente contro i pescatori di frodo, contro i pescatori che usavano attrezzi o mezzi proibiti dalla legge e contro quelli che pescavano pesce novello.

Nel 1958 nuove agitazioni da parte dei pescatori costrinsero la famiglia Castoldi a rinnovare il contratto, non solo ad un canone inferiore del 30% a quello dell'anno precedente, che fu ridotto a lire 3.700.000, ma ad affidare la sorveglianza della Valle alle cooperative, che se ne assunsero l'obbligo, ed a fare il contratto anziché alla sola Cooperativa del Golfo, anche a quella di Marceddì.

Ma la distruzione del patrimonio ittico della Valle ed in modo particolare delle pregiate arselle nere, dovuta soprattutto all'attività dei pescatori og

casionali o stagionali, che senza alcun rispetto per le norme sulla pesca e senza partecipare al pagamento del canone annuo, hanno infierito sul prodotto con ogni sorta di attrezzi, distruggendo il novellame, e la riduzione in stato quasi fallimentare delle due cooperative, nel 1960 spinse la Direzione delle peschiere, visto l'esito disastroso dell'anno precedente, alla decisione di ritornare alla formula del 1958.

L'Azienda trattava e combinava per un canone ridotto di 200.000 lire su quello del 1959, riassumendo la sorveglianza della Valle che veniva rimborsata a forfait in lire 1.500.000 dalla cooperativa contraente, e cioè da quella del Golfo.

La Direzione allora offriva ai pescatori alcune soluzioni atte a far sì che potessero continuare a pe-

scare in attesa di un accordo, e cioè:

- 1°) Pagamento del 20%, come avveniva prima del 1958 con impegno della Direzione di considerare il ricavato come un anticipo sul canone del futuro contratto.
- 2°) Oppure, pagamento di un quantitativo fisso di pesce per ogni barca, da considerarsi sempre come anticipo sul futuro canone.
- 3°) Pagamento di una caparra pari a 1/12 del canone, sempre in attesa di un accordo e di un su seguente contratto.

Tutte le offerte fatte dalla Direzione furono rifiutate dai pescatori i quali hanno controofferto una riduzione del canone rispetto a quello dell'anno precedente, ed il rinnovo dell'affitto ad ambedue le cooperative.

I pescatori, le organizzazioni sindacali di categoria, le amministrazioni comunali della zona, dopo alterne vicende scendono in piazza.

La Valle da pesca viene simbolicamente occupata dai pescatori per alcuni giorni.

Si organizza la solidarietà popolare, si chiede lo intervento della Regione e l'applicazione della L.R. n° 39, per l'abolizione del diritto esclusivo di pesca nel compendio.

Capitolo VI

Il risultato della lotta dei pescatori

LA SOSTITUZIONE DEL DIRITTO DI PESCA

DEI PISCATORI

La lotta per l'abolizione del diritto di pesca ha avuto inizio nel 1958 con l'adozione della legge n. 1000, nel compimento della quale, avvenuta nel 1960, si è verificata la sostituzione del diritto di pesca con il diritto di lavoro.

La legge n. 1000 del 1958, che ha abolito il diritto di pesca, ha stabilito che i pescatori, in quanto lavoratori, sono sottoposti alle norme della legislazione del lavoro.

Infatti, l'Amministrazione Regionale con nota del 4 aprile 1960 (1) ha riferito, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L. n. 1000 del 1958, che i pescatori sono considerati lavoratori e sono sottoposti alle norme della legislazione del lavoro.

Capitolo VI

I risultati della lotta dei pescatori.

(1) Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale in data del 4 aprile 1960, Regione Autonoma del Lazio.

A) L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO
DI PESCA.

Si è visto come la lotta per l'abolizione del diritto esclusivo di pesca e l'applicazione della L.R. n° 39, nel comprensorio ittico di Marceddi, avesse messo in moto anche nel Terralbese le categorie sociali interessate.

Ma solo nel 1960, dopo alterne vicende che portarono sino all'occupazione dello stagno, questa rivendicazione ottiene una svolta.

Infatti, l'Amministrazione Regionale con nota del 6 aprile 1960 (1) notificò, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L.R. 2 marzo 1956, n° 39, l'estinzione "ex lege" dei diritti esclusivi di pesca nel compendio di Marceddi, esistenti a favore

(1) Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale in seduta del 5 dicembre 1961, Regione Autonoma della Sardegna.

della Sig. Zeli Sanna ed i suoi aventi causa.

Tale notifica venne fatta perché la predetta Signora risultava titolare di detti diritti per D.M. del 17 ottobre 1935.

Con atto di notificazione, in data 5 maggio 1960, l'attuale titolare Sig. Castoldi oppose che la L.R. n° 39 non poteva essere applicata al caso particolare, in quanto le peschiere di Marceddì non ricadevano né nell'ambito del demanio idrico interno, né in pertinenze demaniali marittime, bensì sul mare territoriale per cui doveva ritenersi esclusa l'applicazione della legge stessa.

Nell'interesse dei pescatori allora l'Amministrazione Regionale, lasciando impregiudicata ogni vertenza di carattere giuridica sull'applicabilità o meno della legge, intervenne presso il Castoldi al

(1) I termini della vertenza per le peschiere di Marceddì, in L'Unità, Napoli del 23.2.1961.

fine di sanare la vertenza in atto con le cooperative, riuscendo a risolvere la vertenza stessa, con piena soddisfazione delle parti in causa, stipulando una convenzione della durata di un anno, il 3 maggio 1960.

L'accordo di massima, che era relativo alla gestione della così detta Valle da pesca di Marceddi, prevedeva un canone annuo che veniva ridotto a 3 milioni, pari a lire 250.000 mensili, da corrispondere alla ditta Castoldi, oltre alle spese per il servizio di vigilanza a carico già degli enti cooperativistici (1).

Necessita ricordare che nel 1958 le Cooperative corrispondevano al proprietario un canone annuo di lire 4 milioni ed il rimborso delle spese di vigilanza

(1) I termini della vertenza per la peschiera di Marceddi, in L'Unione Sarda del 23.2.1961.

stabilito in lire 1.200.000; nel successivo anno 1959 in seguito alla stipulazione di un altro accordo, il canone fu ridotto a lire 3.700.000, esonerando la ditta Castoldi dall'esecuzione del servizio di sorveglianza, che rimase a carico degli enti cooperativistici.

Nel frattempo, l'Amministrazione Regionale (1), sull'obiezione sollevata dal Castoldi, interessava i competenti organi del Ministero della Marina Mercantile al fine di conoscere se effettivamente si trattava di mare territoriale o di demanio pubblico. La Capitaneeria del Porto di Cagliari, con nota del 22 novembre 1960, faceva conoscere che i titolari dei diritti esclusivi di pesca avevano promosso lite nanti l'Autorità Giudiziaria ed il Consiglio di Stato sulla deli-

(1) Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale in seduta del 5.12.1961, Regione Autonoma della Sardegna.

mitazione promossa dal Demanio Marittimo e pertanto fino a che dette Autorità non si fossero pronunciate, nulla poteva rispondere.

L'Amministrazione Regionale non disarmò e perseverando nelle ricerche rinvenne una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque del 12 marzo 1932, con la quale veniva confermata l'inserzione al n° 175 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cagliari del Rio Mogoro e Rio Mannu fino allo sbocco nel mare Mediterraneo, attraverso gli stagni di Fossadus e Sangiovanni. Deducendo da ciò che le acque degli stagni di San Giovanni e Fossadus sono da considerarsi acque interne, l'Amministrazione Regionale ha ritenuto che in questa parte del compendio la L.R. n° 39 avesse piena applicazione.

Infatti la Giunta Regionale in data 16 dicembre

1960 disponeva perché a cura degli Assessorati alla Agricoltura e Finanze si procedesse alla concessione del diritto di pesca a favore delle Cooperative Pescatori.

Gli Assessorati interessati avvertivano i responsabili perché producessero regolare domanda di concessione di questa parte del Compendio, dove per l'Amministrazione non sussistono dubbi sull'applicazione integrale della legge.

Le cooperative interessate, e cioè la cooperativa "Pescatori di Marceddi", la "Cooperativa del Golfo" e la cooperativa "Madonna di Bonaria", costituitasi nel periodo, presentavano la domanda in data 23 marzo 1961.

Quindi l'Assessorato all'Agricoltura rilasciò una autorizzazione provvisoria in data 20 aprile 1961 a

favore delle tre cooperative, senza specificare lo oggetto esatto della concessione stessa, indicandola nella formula generica "Stagno di Marceddi".

Da ciò un irrigidimento dei pescatori delle Cooperative "Madonna di Bonaria" e "Marceddi" nell'intendere per concessione tutto il compendio ittico, nonostante una chiara ed esatta precisazione del Presidente della Giunta fosse stata notificata alle tre cooperative, con telegramma del 15 aprile 1961.

L'Amministrazione Regionale ha proceduto all'istruttoria della pratica e in data 22 maggio 1961 veniva stipulato con la Cooperativa Pescatori del Golfo il contratto relativo alla concessione di pesca sulle ~~su~~ foci del Rio Mogoro e sullo stagno di San Giovanni e di Fossadus.

In data 23 maggio 1961, l'Assessorato all'Agricol-

tura, con proprio decreto, accedeva la concessione dello stagno di San Giovanni e di Fossadus a favore della sola Cooperativa del Golfo, in quanto le altre due cooperative non accettavano se la concessione non avesse compreso anche quella parte del compendio di cui l'Amministrazione Regionale non poteva disporre ancora, e pur essendo stato chiarito che un qualsiasi provvedimento in quel senso sarebbe stato viziato di nullità.

Nel precitato decreto é anche detto che l'immissione in possesso a favore della Cooperativa del Golfo avverrà non appena il Castoldi avrà provveduto alla consegna del compendio in parola.

A cura degli Assessorati alle Finanze e alla Agricoltura, il 26 maggio 1961, si é proceduto presso lo stagno di San Giovanni ad una prima ricognizione, ✓

presente il Castoldi, e poiché da parte dei funzionari incaricati si era rilevato che nello stagno di San Giovanni esistevano degli impianti fissi e dei manufatti di proprietà del Castoldi, si era non lo stesso addivenuto ad un accordo per una perizia di stima composta da tre periti col compito di determinarne il valore.

Rappresentatasi altresì la difficoltà di una consegna dell'immobile da parte del Castoldi senza che prima si fosse raggiunto tale accordo, il Presidente della Cooperativa del Golf, assistito da vari componenti del consiglio d'amministrazione, aveva espresso il desiderio che l'immissione nel possesso avvenisse in via pacifica e dopo regolarizzata la partita con il Castoldi.

L'apposita commissione, ottemperando all'incarico

(1) Atto di vendita del 24.1.1943, fatto da Giovanni Castoldi a favore della Società Anonima del Golf di Cagliari.

ricevuto, ha presentato la relazione di perizia tecnica, dalla quale risulta che il valore degli impianti fissi della peschiera viene determinato in lire 75 milioni.

L'Assessore alle Finanze dicendosi del parere che gli impianti fissi di proprietà del Castoldi debbano avere una valutazione separata e debbano costituire oggetto di specifici accordi con l'Amministrazione Regionale, dato che l'indennità di cui all'art. 3 della L.R. n° 39 riguarda i diritti di pesca e non già gli impianti o manufatti dello stagno, propone pertanto che la Giunta deliberi il pagamento della somma di lire 75 milioni a titolo di indennizzo per i detti impianti fissi.

E' del 4 aprile 1963 (1) l'atto di vendita, rogato in Cagliari dal notaio Felice Contu, della piena ed

(1) Atto di vendita del 4.4.1963, fatta da Giov. Antonio Castoldi a favore della Regione Autonoma della Sardegna.

assoluta proprietà fatta da Giovanni Antonio Castoldi a favore della Regione Autonoma, dell'immobile, con annessi fabbricati ed impianti, sito in Arborea nella località "Marceddi", per il prezzo fissato da perizia ed accettato dalle parti di lire 75 milioni.

Alla stipulazione del contratto sono presenti da una parte il Sig. Alberto Castoldi, il quale però non interviene in proprio, ma nella qualità di procuratore generale del proprio padre Giovanni Antonio Castoldi, e dall'altra parte l'On. Paolo Dettori, il quale interviene nella sua qualità di Assessore Regionale all'Agricoltura in nome e per conto della Regione Autonoma, in virtù dei poteri conferitigli dagli art. 34 e 37 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto Regionale Sardo).

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ATTO DI VENDITA DEL 4 APRILE 1963

FATTA DA GIOVANNI ANTONIO CASTOLDI A FAVORE

DELLA REGIONE AUTONOMA

DELLA SARDEGNA.

Art. 1° Il Sig. Giovanni Antonio Castoldi vende al
la Regione Autonoma della Sardegna che a
mezzo del suo legale rappresentante dichia
ra di accettare e comprare la piena ed as-
soluta proprietà dell'immobile sito in Ar-
borea nella località "Marceddì - al foglio
39 mappale I - fabbricati rurali di are 29,
95 con annessa diga di sbarramento della
lunghezza circa di 1.200 metri che separa
le acque dello stagno di San Giovanni dalla
valle di Marceddì, con i relativi impianti
di peschiera ed altre costruzioni annesse

il tutto coerente al Demanio per più lati.

Art. 2° La descrizione particolareggiata di quanto forma oggetto della presente compravendita é contenuta nella valutazione delle opere fisse della peschiera di San Giovanni e Fossadus, fatta nel computo metrico estimativo redatto dal geometra Nino Dessenz, approvato dal Comitato Tecnico Regionale Del. LL.PP. in data 9 ottobre 1962 ed a cui le parti fanno espresso riferimento dichiarando di conoscerla ed accettarlo.

Rimane comunque fermo ed impregiudicato a favore del venditore stesso il diritto della indennità prevista dall'art. 3 della L. R. 2 marzo 1956 n° 39 per quanto si riferiisce soltanto all'esercizio dei diritti es-

clusivi di pesca spettanti al Sig. Castoldi nelle acque dello stagno di San Giovanni e di Fossadus, per la cui liquidazione sarà provveduto dall'organo competente in separata sede.

Art. 3° Garantisce il venditore che quanto viene trasferito é libero da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, promette al riguardo le garanzie di legge e ne assicura la piena disponibilità e proprietà.

Il prezzo della presente compravendita é stabilito d'accordo tra le parti in lire 75 milioni, somma questa che verrà pagata non appena il venditore avrà dimostrato con documentazione suppletiva che la vendita é

stata regolarmente trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a favore della Sardegna acquirente, libero da pesi, vincoli ed iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Oltre detto importo nessuna altra somma potrà il venditore pretendere dalla Regione per nessun titolo, neanche a titolo di interessi legali per il periodo intercorrente da oggi all'effettivo in corso della somma.

In fine si conviene che mentre il presente atto vincola fin d'ora il venditore, non vincola l'Ente Regione acquirente fino a che non saranno date le prescritte approvazioni e sarà effettuata la regolare regi-

strazione da parte degli organi di controllo.

Il venditore dichiara di rinunciare alla ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Il venditore immette la Regione Acquirente nell'immediato possesso e godimento di quanto oggi venduto e la Regione Sarda, in caso di mancata approvazione del presente contratto da parte degli organi competenti, si impegna a reintegrare il venditore nel possesso di quanto ora venduto.

Tale contratto venne approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 3 maggio 1963 e con decreto del 9 maggio 1963.

In detto anno 1963 fu espropriato dalla Regione, in base alla legge n° 39, lo stagno di San Giovanni e di Fossadus che fu consegnato alle Cooperative di Pesca di Terralba, dopo che il contratto, relativo alla concessione di pesca sulle foci del Rio Mogoro e sugli stagni di San Giovanni e Fossadus, stipulato con la Cooperativa del Golfo, fu annullato.

Successivamente, nel 1965, venne espropriato anche lo stagno "Corru S'ittiri" e la "Valle di Marceddi" propriamente detta, che furono consegnati con decreto provvisorio, al Consorzio Nazionale fra Cooperative di Pescatori ed Affini.

Secondo indiscrezioni, l'Amministrazione Regionale avrebbe corrisposto alla famiglia Castoldi la somma complessiva di 200 milioni, in applicazione della L.R. n° 39 sull'abolizione dei diritti esclusivi di

(1) Decreto n° 10000 del 10/11/1965, con il quale viene data esecuzione alla legge n° 39 del 28/2/1963.

pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna
(1).

Quindi, in riferimento a trattative che risalgono al maggio del 1965, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste con proprio decreto del 23 giugno 1967, ai sensi della legge n° 39 e successive modificazioni, ha dato in concessione al Consorzio Nazionale Cooperative Pescatori, perché vi eserciti la pesca attraverso le Cooperative locali, il compendio ittico di Marceddì, comprendente "San Giovanni", "Fossadus", "Cobru S'Ittiri", "Marceddì" e "Sa Salinedda".

La concessione è accordata per la durata di anni 15 con decorrenza dal 1 luglio 1967, mentre il canone annuo è costituito da una quota fissa di lire 1 milione, integrato dal 66% sugli utili di compar-

(1) Duecento pescatori di Marceddì chiedono la gestione diretta dello stagno, in La Nuova Sardegna del 2.4.1966.

tecipazione alla gestione del compendio (1).

Con contratto a parte, rogato dal Dr. Marino Fontanarosa in data 17 novembre 1967, vengono regolati successivamente i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il Consorzio, sia per la gestione del compendio, che per le opere da realizzarsi al fine di migliorarne ed incrementare il patrimonio ittico.

Alla stipulazione del contratto sono presenti lo Assessore pro tempore all'Agricoltura e Foreste Giuseppe Catta e l'Assessore pro tempore delle Finanze Giuseppe Peralda, i quali intervengono in rappresentanza della Regione Autonoma, e il Comm. Rolando Bonvicini, nella sua qualità di rappresentante del Consorzio Nazionale Cooperative Pescatori ed

(1) Decreto dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, del 23 giugno 1967, Cagliari.

Affini. *Lo stesso tipo di concessione fatta a favore*

Premesso che l'assessorato all'Agricoltura e Foreste con decreto proprio, ai sensi della L.R. 2 marzo, n° 39 e successive modificazioni, ha assentito in concessione al Consorzio Nazionale Cooperative Pescatori e Affini perché attraverso le Cooperative locali consociate, eserciti la pesca nel compendio ittico di Marceddì e che all'art. 2 di detto decreto è fatto espresso richiamo, per la regolazione dei rapporti fra Consorzio e Regione, alla stipulazione del presente contratto, mentre si concede sanatoria per l'esercizio della concessione a titolo provvisorio effettuato dalle Cooperative nel periodo dal 30 giugno 1963 al 30 giugno 1976, i cui rapporti finanziari saranno regolati a parte, nulla in ciò avendo a che vedere il Consorzio, e altrettanto dica

si per lo stesso tipo di concessione fatta a favore del Consorzio per lo stagno di Corru S'Ittiri, i cui rapporti finanziari saranno regolati con questo ultimo in base al bilancio, la nuova concessione resta regolata come segue:

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 17.11.1967

TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E IL CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PESCATORI

ED AFFINI, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEL COMPENDIO

ITTICO DI MARCEDDI'.

Art. 1° La concessione ha per oggetto l'esercizio del diritto di pesca negli stagni di San Giovanni, Fossadus, Corru S'Ittiri, Marceddi, Canali e Peschiere dipendenti per un periodo di anni 15, a decorrere dall'1.7.1967 fino al 30.6.1982.

Art. 2° Delimitazione della concessione.

La concessione si estende:

- a) Stagno di San Giovanni, censito in cata-
sto nel Comune di Arborea, attraversato
dal Rio Mogoro e comprendente anche lo
isolotto ed il fabbricato ivi esistente
composto da 5 vani utili più la peschie-
ra di San Giovanni con tutte le sue strut-
ture e pertinenze;
- b) Stagno di Corru S'Ittiri, distinto in ca-
tasto nel Comune censuario di Arborea.
Vengono altresì consegnati nella località
i manufatti ivi esistenti;
- c) Valle o mare di Marceddì, distinta in ca-
tasto nel comune censuario di Arborea.

Art. 3° A garanzia della Amministrazione e di tutti

gli obblighi assunti il concessionario ha depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire 1 milione a titolo di cauzione.

Art. 4° Il canone annuo è fissato in lire 1 milione, che il concessionario dovrà versare in due rate semestrali anticipate, e dal 60% degli utili netti della gestione che verrà versato dal concessionario non appena approvato il Bilancio consuntivo della gestione annuale. Tale canone è comprensivo del diritto d'uso del patrimonio immobiliare della Regione nella sua attuale sistemazione, formando parte integrante dell'esercizio ittico, con l'obbligo al concessionario della custodia e manutenzione ordinaria

e straordinaria del patrimonio stesso.

La concessione si intende fatta a corpo e non a misura; e quindi l'Amministrazione Regionale non garantisce né la maggiore né la minore superficie degli stagni, né fa salvi i diritti di terzi.

La concessione fatta a totale rischio, pericolo o fortuna del concessionario, il quale non avrà ragione ad indennità, a diminuzione del canone di concessione per qualsiasi causa prevista o impreveduta, né tempesta o uragano, neppure per mortalità di pesci o per qualsiasi causa fortuita.

Il canone della concessione è parimenti invariabile in relazione a qualsiasi eventuale influenza che possa esercitare sulla pesca

e sull'esercizio di essa l'esecuzione di lavori di bonifica da parte dell'Amministrazione competente (sia Statale che Regionale) e pertanto anche per questo riguardo il concessionario non potrà pretendere indennizzo alcuno o diminuzione di canone, se non in casi espressamente previsti dal presente contratto, ciò in quanto il canone stesso è stato determinato tenendo presenti le circostanze su espresse.

Art. 5° Il pagamento del canone dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Regionale Banca Nazionale del Lavoro -Cagliari, entro dieci giorni decorrenti dalla data di inizio della concessione.

Art. 6° In difetto di pagamento del canone alla sca

denza stabilita e qualora il pagamento stesso venga protratto oltre dieci giorni, sarà facoltà dell'Amministrazione Regionale di revocare la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo darà luogo all'esazione degli interessi in ragione del 60% sulla rata scaduta.

Nel caso di mora della concessione per mancato o ritardato pagamento, come anche per gli altri casi di analoga sanzione prevista negli articoli seguenti, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione ed ove questa, a giudizio dell'Amministrazione Regionale (Assessorati Finanze e Agricoltura), non risulti sufficiente a risarcire i danni

derivati, sarà in facoltà dell'Amministrazione medesima di immettersi anche in pendenza della registrazione del decreto di revoca, un semplice provvedimento amministrativo in possesso di tutti gli attrezzi di proprietà del concessionario e di procedere quindi alla vendita in via amministrativa degli attrezzi suddetti. Il ricavato della vendita sarà tutto o in parte versato alla Tesoreria Regionale a titolo di rivalsa danni.

Tutte le spese relative, comprese quelle per la custodia, manutenzione degli attrezzi, mezzi di opera che non siano stati venduti, saranno a carico del concessionario.

Nei casi previsti dal presente articolo il concessionario ed il suo personale dovranno

immediatamente abbandonare gli stagni in concessione.

Art. 7° La vigilanza economico-finanziaria sull'intera gestione è esercitata dall'Amministrazione Regionale attraverso il Collegio dei Revisori nominato presso lo stesso Consorzio per la Gestione Ittica di S. Giusta.

Il Collegio dei revisori risponderà del suo operato alle Assessorato alle Finanze.

Per tale controllo nulla è dovuto ai Revisori se non il rimborso delle spese di viaggio e relativa diaria.

A disposizione dei revisori dovranno essere tenute le scritture e le contabilità dell'esercizio aziendale.

Art. 8° Il concessionario dovrà esercitare la pesca

con la piena osservanza delle norme del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 10 ottobre 1931, n° 1604 e successive modificazioni.

La pesca verrà esercitata dal concessionario attraverso le Cooperative Pescatori Locali, associati al Consorzio Nazionale, ed é regolata, sempre nell'osservanza delle leggi che disciplinano la materia, da apposito regolamento convenzione che verrà stipulato fra Consorzio e Cooperative ed approvato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di assistere le cooperative e di controllare che il ricavo della vendita dei prodotti di spettanza della concessione venga ripartito, in linea di mas-

sima, in parti uguali fra i soci i quali devono contribuire all'esercizio della pesca con uguale impiego di forza lavorativa. Nel caso in cui venissero rilevati atti contrari a quanto detto sopra, il concessionario deve rendere edotta, immediatamente, la Amministrazione Regionale (Assessorati Finanze ed Agricoltura) che potrà richiedere l'immediata sospensione o definitivo allontanamento delle Cooperative e dei contravventori dall'esercizio della pesca.

Art. 9° Oltre agli obblighi contenuti nel presente contratto, il concessionario dovrà sottostare alle seguenti norme:

- 1°) Il concessionario é tenuto all'osservanza di quelle eventuali particolari dispo

sizioni che potranno essere dettate dall'Amministrazione Regionale e dall'Amnministrazione dello Stato (LL.PP.) in ordine alle dipendenze di lavori di bonifica eseguiti in detta zona a tutela dei lavori medesimi, o determinate da particolari circostanze contingenti di competenza delle precitate amministrazioni.

- 2°) Licenziare ed espellere dietro semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale (Assessorati Finanze e Agricoltura) suoi agenti, operai ecc., la cui condotta si renda incompatibile per qualsiasi riflesso con ~~qualsiasi~~ l'esercizio della pesca.
- 3°) Vigilare sulla osservanza delle leggi sulla pesca delle norme del presente contratto

to, impedendo a chicchessia per quanto possibile le contravvenzioni a tale osservanza.

- 4°) Impedire che i pascoli, il taglio delle erbe, la caccia nello stagno e sue pertinenze siano esercitate da chicchessia se non autorizzato per iscritto dall'Amministrazione Regionale (Assessorati Finanze e Agricoltura).
- 5°) Mantenere l'Amministrazione Regionale sollevata e indenne da qualsiasi molestia che possa venire per danni e reclami di terzi in dipendenza dall'esercizio del diritto di pesca in concessione.
- 6°) Dare denuncia dei fatti penalmente perseguibili direttamente alla competente Auto

rità Giudiziaria ed in ogni caso dovrà essere immediatamente informata l'Amministrazione Regionale (Assessorati Finanze e Agricoltura) sia delle denunce medesime sia di qualsiasi altra infrazione e inadempienza.

L'inosservanza di uno o qualunque degli obblighi di cui al presente articolo potrà implicare a facoltà dell'Amministrazione, la revoca della concessione e la rivalsa dei danni ai sensi del precedente art. 7.

Art. 10°) Non é assolutamente consentita la sub-concessione, né qualsiasi altra forma di conduzione del compendio che non sia quella prevista dal presente contratto.

Art. 11°) Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con il presente contratto, l'Amministrazione (Assessorato Finanze e Agricoltura) potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione, con liberazione dal pagamento del canone al termine della annualità in corso.

In tale caso l'Amministrazione potrà procedere al nuovo collocamento del compendio ittico a rischio e spese del concessionario il quale oltre al canone sarà tenuto al pagamento dei danni e interessi.

Art. 12°) Non appena perfezionato il presente contratto verrà redatto apposito verbale ricognito

rio e verrà fatta la consegna formale del compendio e relativi impianti, fabbricati e pertinenze, che alla scadenza verrà riconsegnata all'Amministrazione (Assessori ti Finanze e Agricoltura) in perfetto stato di manutenzione compresi tutti i miglioramenti che al medesimo saranno apportati durante la concessione.

Art. 13°) Tutte le opere costruite negli stagni dal concessionario restano "ipso jure" di proprietà dell'Amministrazione Regionale, senza che il concessionario abbia diritto al rimborso di spese od altro.

Il concessionario dovrà pertanto denunciare volta per volta la costruzione di nuove opere all'Amministrazione Regionale che

dovrà preventivamente autorizzarne la ese
cuzione. Tali opere appena ultimate saran
no oggetto di collaudo da parte dell'Ammi
nistrazione e assunte nella consistenza
patrimoniale e il concessionario dovrà pro
vedere alla conservazione purché allo sca-
dere della concessione o in caso di revoca
o decadenza vengano consegnate all'Ammini
strazione in perfetto stato di uso.

Art. 14°) Il concessionario si obbliga di eseguire
entro il 31.12.1974 tutti i lavori di mi-
glioramento della valle da pesca (San Gio-
vanni, Corru S'Ittiri e Marceddi) per incre-
mento della produzione ittica, di cui alla
annessa relazione al progetto che forma
parte integrante del presente contratto.

Eseguito il collaudo delle opere da cui sopra la somma effettivamente spesa, comprensiva degli interessi, e decurtata degli eventuali contributi che venissero erogati per l'esecuzione delle medesime, verrà ammortizzata nel periodo massimo di 15 anni a favore del concessionario in quote annuali ma farsi gravare sugli utili netti di gestione.

Art. 15°) Sono a carico del concessionario tutte le spese di carattere fiscale e consequenziali derivanti dal presente atto.

Il presente atto mentre vincola da ora il concessionario, non lo sarà per l'Amministrazione Regionale fino a che non saranno intervenute le approvazioni di rito.

La Giunta Regionale ha approvato il contratto con deliberazione del 1 febbraio 1968.

Nel comprensorio opereranno i 125 pescatori della zona, associati in cinque cooperative così riparti-

te:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|
| 1° Cooperativa San Pietro | n° 34 | pescatori; |
| 2° Cooperativa del Golfo | n° 29 | pescatori; |
| 3° Cooperativa Madonna di Bonaria | n° 35 | pescatori; |
| 4° Cooperativa San Giovanni | n° 17 | pescatori; |
| 5° Cooperativa Torrevecchia | n° 10 | pescatori. |

Compito del Consorzio sarà quello di aumentare la produzione ittica ed elevare il reddito di lavoro dei pescatori, attraverso avvedute opere di bonifica ed un'organica disciplina della pesca.

B) LA GESTIONE

DEL CONSORZIO NAZIONALE PESCA.

Il Consorzio esercita la pesca nel comprensorio attraverso le cinque cooperative locali.

I rapporti tra il Consorzio e le Cooperative sono regolate da una apposita convenzione:

CONVENZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA
PESCA NEL COMPRESORIO ITTICO DEMANIALE
DI MARCEDDI*

Art. 1°) L'esercizio della pesca nel Comprensorio Ittico Demaniale Regionale di Marceddi, che comprende il Golfo di "Marceddi" e i laghi salsi di "Corru S'Ittiri" e "San Giovanni^o Fossadus", é affidata dal Consorzio Nazionale Cooperative Pescatori ed Affini in compartecipazione, alle Cooperative Pescatori

"San Pietro", "San Giovanni", "Madonna di Bonaria", "Golfo" e "Torrevecchia", composte di pescatori residenti in Terralba, sotto la piena responsabilità delle medesime e con l'osservanza di tutti gli obblighi e delle norme contenute nel presente regolamento.

Sarà formato un Comitato, per garantire il migliore esito della compartecipazione.

Art. 2°) L'esercizio della pesca, sia nella valle di "Marceddi" e nei laghi salsi di "San Giovanni" e "Corru S'Ittiri" è consentito ai soli soci delle Cooperative, munite di regolare permesso di pesca nominale, con firma congiunta del Direttore dell'Azienda e del Presidente della Cooperativa compar-

tecipante. *La nota, redatta dalla Direzione*

Ai fini esecutivi le Cooperative trasmetteranno all'Azienda l'elenco dei pescatori proposti per il permesso e l'Azienda restituirà la stessa nota con allegati i permessi. Sarà facoltà dell'Azienda portare al Comitato di Gestione della compartecipazione la proposta di revoca dei permessi già concessi. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta del servizio di vigilanza. L'elenco del personale proposto alla vigilanza deve essere notificato ~~ai~~ dalle Cooperative. *alla Cooperativa dell'area*

In caso di constatata infrazione al presente regolamento, il personale addetto alla vigilanza provvederà a redigere e rimette-

re, entro 24 ore, rapporto alla Direzione dell'Azienda, che la sottoporrà alle decisioni del Comitato di Gestione della partecipazione.

Art. 3°) In relazione alla capacità del comprensorio ittico di Marceddì resta stabilito che verranno rilasciati permessi in numero pari al numero dei soci delle Cooperative, che viene precisato dai rispettivi Presidenti in :

- n° 35 della Cooperativa "Madonna di Bonaria"
- n° 34 della Cooperativa "San Pietro"
- n° 17 della Cooperativa "San Giovanni"
- n° 29 della Cooperativa "Golfo"
- n° 10 della Cooperativa "Torrevecchia".

Tutti i soci delle Cooperative dovranno essere in possesso della regolare licenza di

pesca per le acque interne e per le acque marittime.

Nella eventualità che la capacità produttiva del comprensorio consenta l'impiego di un maggior numero di pescatori il caso verrà volta per volta esaminato dal Comitato di Gestione della compartecipazione.

Art. 4°) Nei laghi salsi di "San Giovanni", di "Corru S'Ittiri" e Golfo o valle di "Marceddi" escluse le zone di rispetto, la pesca verrà esercitata con le seguenti attrezzature così ripartite:

1°) Reti da posta o Colleghe con saltarello per la pesca diurna. Tramagli senza saltarello per la pesca notturna.

2°) Bertivelli.

3°) Nasse (gabbia).

4°) Palamiti.

Circa aumenti e modifiche delle attrezzatu
re suddette provvederà l'Azienda in accordo
con le Cooperative partecipanti ed in ca
so di disaccordo le decisioni verranno por-
tate al Comitato di Gestione.

Nel periodo di rifornimento la pesca nel Gol
fo (valle) verrà esercitata esclusivamente
con colleghe maglia del \varnothing 12 Gabbie (nasse)
e palamiti. Tale esercizio di pesca sarà in
linea di massima regolato con il seguente
orario:

San Giovanni: Colleghe: dalle ore 6 alle ore
11, dal 15 agosto al 25 agosto;
e dal 10 settembre, all'inizio
del rifornimento, dalle ore 6

alle 17, consegnando il prodot
to al centro aziendale alle
ore 12 e alle ore 18.

Bertivelli e ami dal 1 al 30
giugno e dal 10 settembre allo
inizio del periodo di riforni-
mento, salpando gli attrezzi
in modo che il prodotto venga
consegnato al centro aziendale
non oltre le ore 8.

Corru S'Ittiri; Colleghe dalle ore 7 alle 16
durante il periodo dal 15 no-
vembre all'inizio del riforni-
mento; consegnando il prodotto
alle ore 16.

Bertivelli -nasse (gabbie) e

ami dal 15 settembre all'ini-
zio del rifornimento, salpan-
do gli attrezzi in modo che
il prodotto venga consegnato
al centro aziendale non oltre
le ore 8.

Le Colleghe, operanti nei due
centri, dovranno iniziare la
pesca congiuntamente.

Golfo (Valle): L'esercizio della pesca nel
Golfo (valle) dovrà essere
scrupolosamente osservato il
rispetto delle zone di prote-
zione dei laghi di San Giovan-
ni e di Corru S'Ittiri, e ciò
nel periodo utile alla esecu-

cuzione dei lavori di bonifica
ca ittica che riunirà il lago
di San Giovanni con il Canale
do Golfo. Realizzate tali opere
re la disciplina della pesca
nella zona del golfo, antistante
te i luovi impianti di cattura,
verrà stabilita di comune accordo
do con le Cooperative comparte-
cipanti e confermata dal Comitato
to di Gestione.

Per impedimento di forza maggiore, alluvioni
e temporali, le Cooperative potranno richie-
dere la modifica degli orari, sottoponendola
alla Direzione dell'Azienda e, in caso di man-
cato accordo, deciderà il Comitato di Gestio-

ne della compartecipazione.

Nel lago di Corru S'Ittiri le Cooperative potranno calare non più di 170 bertivelli complessivamente, aventi ali non superiori a 5 metri ciascuna e maglie di mm.14.

I bertivelli non potranno essere superiori a gruppi di 12 distanziati di almeno 50 metri gruppo da gruppo.

Nel lago di San Giovanni le Cooperative potranno calare non più di 250 bertivelli, aventi le misure e la larghezza di maglie uguali a quelle usate a Corru S'Ittiri.

Poiché la calata di detti attrezzi deve uniformare all'andamento stagionale della pesca la Direzione dell'Azienda, in accordo con le Cooperative partecipanti, sta

bilirà l'opportuno loro ulteriore impiego.

Art. 5°) Tutte le barche dovranno essere regolarmente numerate. E' severamente vietato lasciare le barche abbandonate nell'interno dei compendi.

Art. 6°) E' vietato circolare nei compendi salvo casi di forza maggiore, col prodotto pescato a bordo e costeggiare le sponde. Terminata la pesca le imbarcazioni dovranno dirigersi direttamente al centro di raccolta, nell'orario prestabilito per la consegna del prodotto ai contrattieri.

Art. 7°) La produzione sarà consegnata ai centri di raccolta subito dopo le operazioni di pesca. I prodotti pescati dovranno essere trattati in maniera tale da non pregiudi-

carne la conservazione. La consegna avverrà alla presenza delle guardie dell'Azienda che, effettuata la pesatura, rilasceranno regolare bolletta, copia della quale andrà giornalmente ai rispettivi Presidenti delle Cooperative.

Art. 8°) La pesca, compresa quella effettuata con bertivelli, dovrà essere portata ai centri di raccolta con le barche, rimanendo vietato l'uso delle moto e delle biciclette.

Art. 9°) I pesci e anguille di cui é autorizzato il prelievo nei giorni di lavoro, da parte dei pescatori capi-famiglia, per un massimo di Kg.2, dietro pagamento del prezzo di appalto, non potranno essere in nessun modo venduti a terzi, ma destinati esclusivamente

Art. 10°) al consumo familiare.

Art. 10°) Nelle ore di lavoro, sia diurno che notturno, le barche non potranno per nessun motivo, eccettuate cause di forza maggiore debitamente comprovate, toccare terra.

Art. 11°) Il novellame in genere, eventualmente pescato, dovrà essere immediatamente rimesso in acqua, perché ne è severamente vietata la cattura, come pure è vietato pescare anguille di dimensioni inferiori ai 25 cm., di cefali inferiori ai 18 cm. e di arselle inferiori al cm. 2 e 1/2.

È severamente vietato pescare arselle per il periodo necessario alla ricostituzione della specie, risultando essa quasi scomparsa dal comprensorio. Detto periodo verrà fissato dal Comitato di Gestione.

Art. 12°) È vietato usare le sciabiche da terra.

Art. 13°) È rigorosamente vietato portare armi da fuoco a bordo delle barche ed è severamente vietata la caccia nei compendi ittici aziendali a termine dell'art. 31 del T.U. sulla caccia, 5.6.1939, n° 1016.

Eventuali deroghe a norma di legge potranno essere disposte dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Art. 14°) Ai figli dei pescatori è vietato operare da soli nei laghi e nel golfo (valle).

Quelli di età superiore ai 14 anni potranno lavorare soltanto col rispettivo padre, il quale dovrà ottenere il regolare permesso dalla propria Cooperativa che ne darà comunicazione all'Azienda, la quale sarà

esente da qualsiasi responsabilità a qualsiasi voglia titolo. I suddetti non potranno in tal modo sostituire il posto di diritto di un socio, ma potranno essere imbarcati in soprannumero solo in aiuto del padre. I figli maggiorenni potranno sobentrare ai padri che cessano il lavoro per invalidità o anzianità o morte, avendo diritto, in caso di pluralità di figli, ad una sola unità salvo quanto previsto dal penultimo capoverso dell'art. 3.

Art. 15°) Le guardie giurate dell'Azienda hanno facoltà di controllare le operazioni di pesca e le barche, in qualunque ora del giorno e della notte.

Art. 16°) Ferma la competenza dei rispettivi Consigli

dell'Amministrazione delle Cooperative, per le infrazioni rilevate o ad esse denunziate dall'Azienda, nonché ferma la competenza del Comitato di Gestione per decidere circa eventuali dissensi fra Azienda e Cooperative, in merito alle sanzioni applicate, restano fissati i seguenti provvedimenti:

- per sottrazione di pescato, ritiro del permesso di pesca da 1 a 3 mesi, in relazione alla quantità del sottratto; in casi di recidiva la sospensione potrà essere aumentata sino al doppio; in casi di recidiva reiterata l'Azienda porterà al Comitato di Gestione della Compartecipazione la richiesta di ulteriori provve

dimenti, sempre previo immediato ritiro del permesso.

- per impiego di attrezzi non regolamentari, per rifiuto di sottostare alle operazioni di controllo e vigilanza, per infrazioni delle norme della pesca, le sanzioni saranno le stesse di cui sopra.

- per infrazioni di minore importanza e che comunque non contrastino con le leggi vigenti circa la disciplina della pesca e sulle disposizioni del presente regolamento, sarà applicata la censura.

Art. 17°) La produzione ittica dell'annata, verrà all'inizio di ogni anno e non oltre il 31 dicembre, appaltata mediante licitazione con il sistema della candela vergine.

All'esperimento d'asta, presieduto dal Direttore dell'Azienda, presenzieranno un funzionario dell'Amministrazione Regionale e i Presidenti e i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Cooperative.

Art. 18°) La direzione dell'Azienda, settimanalmente, liquiderà ai Presidenti delle Cooperative, quali rappresentanti legali delle medesime, sulla scorta delle bollette di conferimento, le seguenti percentuali sull'incasso della produzione settimanale:

- 80% per la pesca vagantiva,
- 80% per la pesca nelle acque della riserva,
- 20% per la pesca nei calici.

Tali percentuali saranno rivedute dal Comitato di Gestione non appena ultimate le e

opere di bonifica ittica.

Per quanto riguarda l'esercizio della pesca nella valle (golfo) di Marceddi, le Cooperative, in solido, s'impegnano di versare al Consorzio un canone quale rimborso delle spese che il Consorzio stesso incontrerà per la vigilanza nel compendio.

Tale canone suddiviso in rate mensili sarà corrisposto in relazione al numero dei soci che compongono ciascuna cooperativa. Esso sarà determinato di comune accordo con le due parti interessate. In caso di controversia deciderà il Comitato di Gestione.

Art. 19°) Il Comitato di Gestione più volte enunciato è composto da:

- 4 membri, rappresentanti il Consorzio;
 - 5 membri, rappresentanti il Consiglio di
 Amministrazione delle Cooperative compar
 tecipanti, nella persona dei loro Presi-
 denti;

- 2 membri, rappresentanti l'Amministrazio
 ne Regionale, 1 per l'Assessorato alla
 Agricoltura, e per le Foreste che assume-
 rà le funzioni di Presidente, ed 1 per
 l'Assessorato alle Finanze.

Detti membri su proposta degli Assessorati
 interessati, saranno nominati con de-
 creto del Presidente della Giunta.

Art. 20°) In caso di contestazione fra le parti cir-
 ca l'adempimento della presente convenzio-
 ne la vertenza sarà devoluta ad un collegio

arbitrale composto da tre membri: uno nominato da ciascuna delle parti ed uno dalla Regione. Il suo giudizio sarà inappellabile.

Art. 21°) La presente convenzione é valida per la parte normativa, per tutta la durata della concessione del comprensorio ittivo di Marceddi da parte dell'Amministrazione Regionale al Consorzio Nazionale fra Cooperative Pescatori ed Affini.

D'accordo fra le parti sarà possibile rivedere le clausole della convenzione, che riguardano la parte economica.

Art. 22°) Il Consorzio, tramite i suoi funzionari ed i Consigli di Amministrazione delle Cooperative, dovranno agire in stretta collabo-

confidenza, in quanto la sincerità e la concordia stanno alla base di un proficuo lavoro vero.

Nel comprensorio di Marceddì la pesca viene esercitata quasi esclusivamente dai pescatori associati in cooperative.

Queste però presentano una struttura giuridica del tutto particolare; vengono infatti attuate forme atipiche di cooperazione, in quanto tali società non hanno un patrimonio sociale con sede, attrezzatura, barche, reti ed accessori, che sono normalmente di proprietà dei singoli pescatori o più raramente di gruppi di essi.

L'associazione non è quindi completa e non vi è un

conferimento integrale di attività e di servizi, mentre molto spesso, gli utili delle cooperative non sono divisi in parti uguali, ma in relazione al pescato realizzato da ciascun componente.

Oltre a questi lavoratori del mare agiscono senza disciplina e senza controllo altre decine di pescatori abusivi, che non lesinano i mezzi non consentiti dalla legge pur di lucrare, anche con il rischio della vita, un ben magro bottino.

Si tratta per lo più di braccianti agricoli disoccupati, che per arrotondare i loro proventi dedicano le ore libere, specie della notte, alla pesca.

Nello stesso compendio coltivato e disciplinato possono lavorare oltre 250 pescatori, con un reddito ben diverso da quello percepito.

La pesca viene esercitata con i mezzi tradizionali.

I pescatori si servono, a causa della bassa profondità degli stagni, di barche di legno, a remi o a motore, a fondo piatto, della lunghezza di 6-8 metri.

Vari sono i sistemi di pesca adottati:

i "cogelli", la "collega", "palamiti", "nasse" ecc.

Tali sistemi variano però col variare delle stagioni.

Secondo una stima, riferita al periodo che va dal 1 gennaio 1968 al 30 agosto 1973, la produzione degli stagni di San Giovanni e di Corru S'Ittiri ed il valore del prodotto pescato sono risultati quelli che riportiamo di seguito (Tabella n° 1).

Riportiamo anche (Tabella n° 2) la ripartizione annuale tra il Consorzio e le Cooperative associate.

TABELLA N1

PRODUZIONE DEGLI STAGNI E VALORE DEL PRODOTTO PESCATO.

| ANNO | COMPENDIO | PROD. Kg. | VALORE |
|------|----------------|-----------|------------|
| 1968 | San Giovanni | 78'387 | 44'475'705 |
| | Corru S'Ittiri | 75'008 | 50'426'536 |
| 1969 | San Giovanni | 66'313 | 37'999'540 |
| | Corru S'Ittiri | 77'455 | 43'978'055 |
| 1970 | San Giovanni | 51'313 | 28'645'905 |
| | Corru S'Ittiri | 88'214 | 59'306'380 |
| 1971 | San Giovanni | 64'700 | 35'423'800 |
| | Corru S'Ittiri | 84'934 | 52'648'350 |
| 1972 | San Giovanni | 49'223 | 27'046'865 |
| | Corru S'Ittiri | 66'224 | 45'354'835 |
| 1973 | San Giovanni | 8'248 | 7'235'268 |
| | Corru S'Ittiri | 13'619 | 14'168'659 |

TABELLA N. 2

RIPARTIZIONI ANNUALI TRA CONSORZIO E COOPERATIVE

| ANNO | INCASSO GENERALE | CONSORZIO | COOPERATIVE |
|------|------------------|------------|-------------|
| 1968 | 94'992'241 | 41'155'507 | 53'746'734 |
| 1969 | 81'977'595 | 33'691'275 | 48'286'320 |
| 1970 | 87'952'285 | 44'402'250 | 43'550'035 |
| 1971 | 88'072'150 | 34'407'531 | 53'664'619 |
| 1972 | 72'401'700 | 34'543'526 | 37'858'174 |
| 1973 | 21'403'927 | 13'886'665 | 7'517'262 |

Azienda Ittica Demaniale di Marceddi

Secondo la stessa stima il reddito pro capite dei pescatori risulta di circa 350.000 lire annue.

Grava su di esso il costo di manutenzione e di esercizio degli attrezzi da pesca: barche, reti, lampade, ecc.

Non si conoscono i dati relativi alla produzione della Valle o Golfo di Marceddi in quanto ivi essendo la pesca libera, i pescatori non sono tenuti a riportare la quantità e il valore del prodotto pescato.

I dati riportati sono sufficienti a dimostrare la diminuzione del pescato e la situazione di estremo de/pauperamento dello stagno di San Giovanni, in cui i Castoldi in passato realizzarono un utile netto di 36 milioni all'anno, dopo aver consegnato il 50% del prodotto ai pescatori.

Le cause risiedono nel fatto fondamentale che il Consorzio non ha realizzato tutte le opere di bonifica, per le quali si era impegnato, capaci di incrementare la produzione unitamente ad una più razionale opera di ripopolamento.

Il Consorzio infatti ha approntato a suo tempo un progetto per la bonifica del compendio di Corru S'Ittiri (1).

Tale progetto prevede la costruzione di una dighe^{ta} da Punta Corru Mannu alla terra ferma così da chiudere completamente il compendio; un canale di ingresso dal mare, profondo 3 metri, permetterà l'ingresso del pesce nel compendio; la restante superficie sarà bonificata con un canale circundariale e da canali intersecali della profondità di m. 1,60.

(1) Rischia il deperimento totale il compendio ittico oristanese, in L'Unione Sarda del 7.5.1967.

Per gli specchi di San Giovanni e Marceddi viene prospettata la possibilità di utilizzare lo specchio d'acqua marina esistente in quella zona con la creazione di una vastissima peschiera artificiale, peschiera che incorporerebbe quella di San Giovanni, che si potrebbe ottenere operando uno sbarramento nel mare, dal punto ove è sita la Caserma di Finanza di Marceddi fino a "Punta S'Angioni", nei pressi di Santadi, della lunghezza di circa 870 metri.

Tale opera prevede una spesa di 6/700.000.000 e la creazione di un compendio di alto rendimento itti-

Nello stagno di Corru S'Ittiri i lavori sono stati regolarmente effettuati dal Consorzio, con il contributo della Regione Sarda, per un importo di 275 milioni, mentre nello stagno di San Giovanni nulla

(1) In gravi difficoltà il consorzio ittico di Marceddi. In Corriere della Sera, 1972.

di concreto é stato fatto, malgrado la situazione di estremo depauperamento e la grave diminuzione della sua pescosità (1).

La resa dello stagno di San Giovanni, che in passato permetteva una pesca discreta, da una media di oltre 450 Kg. ad ettaro negli anni dal 1960 al 1965, é cominciata a scendere, prima lentamente, poi sempre più gravemente, raggiungendo i 313 Kg. nel 1968, i 265 Kg. nel 1969, i 204 Kg. nel 1970 e nel 1971, e poco meno di due mesi dalla fine della campagna di pesca, solo 99 Kg.

Ampio é stato il danno subito dai pescatori associati: é sufficiente considerare che la diminuzione della produzione ha inciso, nel 1970, per oltre 12 milioni, di cui almeno il 70% sarebbe spettato alle

(1) In gravi difficoltà il compendio ittico di Marceddi, in Corriere della Pesca, 1972.

cooperative operanti nel compendio.

I fattori che concorrono a ridurre la pescosità dello stagno sono diversi, ma quello più importante é senz'altro il progressivo ed ormai imponente inta-samento degli sbocchi a mare.

San Giovanni, nella sua estensione di circa 280 ettari ed una profondità media di meno di un metro, riceve le acque di ben tre corsi d'acqua, oltre a quelle del canale di bonifica del Campidano di Terralba.

Sono acque ricchissime di limo e questo si é andato lentamente depositando dove trova lo sbarramento della diga a mare, diga di oltre 1.600 metri di lunghezza, interrotta da tre lavorieri e da qualche bocca di rifornimento.

Questo limo, negli ultimi anni, si é andato alzando ad un punto tale che, di fronte agli sfoghi a ma-

re, ha creato dei veri e propri sbarramenti che non solo impediscono al pesce di entrare nel periodo di rifornimento, ma quello che è peggio chiudono quasi completamente la possibilità alle acque del mare di entrare, nelle ore di alta marea, nell'interno dello stagno per compiere la duplice e insostituibile opera di riossigenare le acque e moderare la crescita della ormai macroscopica vegetazione lacustre che, se favorevole ad alcuni tipi di prodotti ittici, non è gradita a molti altri e, inoltre impedisce un buon uso delle reti per la pesca impedendo alle stesse di adagiarsi sul fondo dello stagno.

Dilaga inoltre l'inquinamento, tanto che la magistratura terralbese ha emesso una sentenza di condanna per l'inquinamento del Fluminianmu e quindi dello stagno di San Giovanni.

Il giorno 13 maggio 1972, in concomitanza, con un notevole aumento della portata degli immissari, causata da una forte pioggia, si è verificata una notevole moria di pesci adulti e novellame, in prevalenza muggini.

Si deve presumere che il fatto sia stato causato dall'inquinamento delle acque degli immissari, che vi si riversano.

Si calcola che siano morti da 500 a 600 quintali di pesce, causando oltre 50 milioni di danni (1).

Non si è mancato, in sede di Comitato di Gestione dell'Azienda Demaniale, di far presente più volte ai rappresentanti della Regione l'Urgente necessità di affrontare il problema, ma purtroppo nulla di concreto è stato fatto, malgrado l'interessamento del

(1) I danni superano i cinquanta milioni, in La Nuova Sardegna del 26.5.1972.

Consorpesca e nonostante il Comitato Tecnico per la pesca della Regione Sarda avesse espresso parere favorevole alla concessione dei contributi necessari per una prima serie di lavori nello stagno di Marceddi.

Da questo quadro risulta abbastanza evidente che la pesca negli stagni é condizionata all'esecuzione di particolari opere di bonifica: dragaggi, sistemazione delle bocche a mare, manutenzione ordinaria e straordinaria.

In tal senso le inadempienze del Consorzio Nazionale Pesca sono gravi e non hanno favorito lo sviluppo dell'attività ittica.

Gravi sono anche le responsabilità dell'Amministrazione Regionale, la quale, rappresentata nel Comitato di Gestione Aziendale da due membri, aveva il compito

precipuo di sorvegliare l'esercizio della pesca, di controllare che venissero realizzate le opere di miglioramento e di incremento del patrimonio ittico e di venire incontro alle esigenze del comprensorio, erogando i contributi necessari per i lavori di bonifica.

In sostanza la gestione consorziale non ha dato risultati apprezzabili.

Nonostante l'abolizione dei diritti feudali di pesca, ottenuta grazie a una lunga e sofferta battaglia dei pescatori di Marceddi, consci ormai del fatto che il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro doveva passare attraverso una diversa conduzione tecnica ed economica della valle e degli stagni vedesse presenti, non occasionalmente, tutti i pescatori con le loro istanze, i problemi del com-

pendio non sono finiti.

A dirigere la valle e gli stagni sono rimasti gli stessi uomini e quindi la stessa mentalità e metodo.

La stessa partecipazione dei pescatori sul terreno decisionale e imprenditoriale é quasi assente.

Persistono ancora le divisioni e l'esistenza delle cinque cooperative ne é la dimostrazione lampante, mentre la condizione indispensabile per l'avanzamento economico della categoria sta proprio nell'unità dei pescatori.

D'altro canto esistono problemi interni di gestione da risolvere, che non vengono affrontati e che in vestono il metodo di direzione, le percentuali di pe scato, la diminuzione globale e generalizzata della pesca, le cui cause risiedono nel fatto fondamentale che il consorzio non ha realizzato tutte le opere

di bonifica, per le quali si era impegnato: la terza peschiera, già progettata da anni, una serie di opere di bonifica nella valle, il dragaggio periodico dello stagno di San Giovanni, in modo da favorire l'incremento del patrimonio ittico della zona.

Capitolo VII

La situazione attuale

Lo stagno di Marselli ai pescatori.

...della Regione...
...1973, hanno occupato gli stagni di Marceddi e
San Giovanni.

...arrivati dopo molte anni di amministrazione...
...parte della Regione (1).

Infatti, durante gli anni trascorsi che devono
...Capitolo VII

La situazione attuale:

Lo stagno di Marceddi ai pescatori.

(1) ...
...1973.

Esasperati dalla povertà e dal disinteresse della Regione verso i problemi degli stagni di Marceddì, 130 pescatori di Terralba, all'alba del 26 giugno 1973, hanno occupato gli stagni di Corru S'Ittiri e San Giovanni.

All'occupazione degli stagni i pescatori sono arrivati dopo sette anni di amministrazione del Consorzio Nazionale della Pesca e dopo continui rinvii da parte della Regione (1).

Infatti, oberati dalle pesanti tangenti che devono versare al Consorzio per la cura degli stagni, ma soprattutto stanchi dell'inoperosità del Consorzio, che ha portato al depauperamento ittico del compendio, i pescatori avevano deciso di ritirare al Consorzio la gestione degli stagni di San Giovanni e Corru S'Ittiri. Si erano detti pronti alla gestione comune, sob-

(1) I pescatori occupano gli stagni di Marceddì, in La Nuova Sardegna del 27.6.1973.

barcandosi profitti e spese e provvedendo ai lavori necessari per il ripopolamento della Valle di Marcedì. Secondo gli stessi pescatori la Valle con opere periodiche di dragaggio potrebbe dare una quantità di pescato tale da garantire un sicuro lavoro a centinaia di famiglie.

Gli Assessorati Regionali all'Agricoltura e Pesca avrebbero rinviato la soluzione del problema, senza prendere nessuna decisione in proposito.

In data 17.5.1973 i pescatori Zucca Mario, Martis Pietro, Pani Santino, Atzori Lucio e Pinna Pietro, rispettivamente presidenti delle Cooperative pescatori "San Pietro", "Del Golfo", "Madonna di Bonaria", "Torrevecchia" e "San Giovanni, avevano reso nota al Consorzio Nazionale Pesca la deliberazione adottata all'unanimità il 16.5.1973 da tutte le coopera-

(2) Deliberazione di tutte le Cooperative Pescatori di Marcedì, approvata all'unanimità il 16.5.1973.

tive, riunite in assemblea, consistente (1):

a) Nell'occupazione, entro dieci giorni a partire dalla data della comunicazione, degli stagni fino a quando le autorità interessate non avranno risolto il problema del Consorzio Nazionale Pesca.

b) La presa di posizione da parte delle cooperative di Marceddì ad autoamministrarsi senza interferenze da parte di altre gestioni che non siano direttamente controllate dai consigli di amministrazione delle cooperative predette.

All'alba del 26 giugno i pescatori, mettendo in atto questi propositi, occupano gli stagni e calano le reti in acqua, cosa che per contratto avrebbero potuto fare soltanto il 15 novembre.

(1) Deliberazione di tutte le Cooperative Pescatori di Marceddì, adottata all'unanimità il 16.5.1973.

Dopo circa quattro ore di pesca, effettuata da quattro barche (1), i pescatori sono scesi a riva e pesato regolarmente il pescato lo hanno consegnato ai commercianti che hanno l'appalto del pescato a Marceddì.

In tale occasione i pescatori hanno sollecitato un intervento da parte della Regione per sanare le controversie col Consorzio Nazionale Pesca.

Infatti, il Consorzio sarebbe disposto a cedere gli stagni e la valle di Marceddì, ponendo però condizioni pesantissime:

- a) si chiede ai pescatori la corresponsione della somma di lire 120 milioni di cui almeno 40 in contanti all'atto della firma del contratto;
- b) rateizzazione del residuo a mezzo trattenute del 50% sui ricavi di tutte le vendite del pe-

(1) Articolo cit., della Nuova Sardegna del 27.6.1973.

... sce pescato nel compendio, con l'interesse del
1°8,50%;

c) il mantenimento di tutto il personale in servi-
zio nelle peschiere, fino a che non verrà estin-
to il debito;

d) il pagamento delle spese amministrative finora
sostenute, che si aggirano intorno ai 35 milio-
ni.

Come era prevedibile, la vertenza tra il Consorzio
Nazionale Pesca e i 130 pescatori degli stagni di
Marceddì, che hanno occupato le peschiere di San Gio-
vanni e Corru S'Ittiri, finisce davanti al Magistra-
to (1).

Nella mattina del 27 giugno l'avv. Icilio Sequi di
Oristano ha presentato infatti al Pretore di Terral-

(1) Azione giudiziaria del Consorzio dopo l'occupazio-
ne degli stagni, in La Nuova Sardegna del
28.6.1973.

ba una querela nei confronti dei pescatori, su richiesta dell'avv. Massimo Sandonnino, direttore amministrativo del Consorzio Nazionale Pesca di Marcedì.

Alla notizia della querela, i pescatori hanno reagito organizzando per il giorno successivo una manifestazione, che dovrebbe consistere in una sfilata dei pescatori e delle loro famiglie per le vie del paese fino al palazzo municipale, allo scopo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui gravi problemi in cui si dibatte la categoria.

Il Sindaco di Terralba intanto, dimostrando grande interessamento per i problemi della pesca, si è recato negli stagni, dove i pescatori avevano ripreso i posti d'attesa in riva al mare, mentre i colleghi di turno provvedevano a calare le reti in acqua.

Il Sindaco ha successivamente inviato telegrammi per chiedere il loro intervento, al Prefetto e a tutte le autorità competenti, ed ha convocato d'urgenza la giunta municipale, che ha deliberato di convocare in seduta straordinaria il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno il grave problema dei pescatori di Marcedàl.

Questa notizia si è diffusa rapidamente a Terralba e la popolazione ha commentato favorevolmente l'iniziativa.

Infatti è la prima volta che l'Amministrazione Comunale interviene decisamente per discutere i problemi più gravi e pressanti dei suoi amministrati in modo veramente fattivo.

Anche in tal giorno i pescatori una volta terminata la pesca e la pesatura del pesce, che è stato suc

cessivamente dato ai commercianti, hanno fatto rientro alle loro abitazioni.

Il risultato della pesca ha permesso ancora una volta che la trascuratezza del Consorzio per ciò che riguarda le opere periodiche di dragaggio e di manutenzione degli impianti ha ormai creato una situazione insostenibile.

Nello stagno di San Giovanni i pescatori hanno trovato nelle reti soltanto pesci di acqua dolce.

Ciò é dovuto al fatto che una delle giostre, praticamente le porte che permettono l'accesso di pesci di mare nelle peschiere, era stata chiusa tempo addietro con grossi sassi dal Consorzio per limitare, come avrebbe giustificato a suo tempo la Direzione, i costi di gestione e quindi del personale.

L'occlusione della giostra ha impedito il normale

flusso e deflusso dell'acqua di mare per cui i detriti trasportati dal fiume Mannu, che si riversa nello stagno, si sono accumulati nelle peschiere, riducendo di conseguenza la quantità di acqua di mare a vantaggio dell'acqua dolce e per giunta rendendo lo stagno poco navigabile anche per le barche a fondo piatto.

Leggermente migliori sono le condizioni dello stagno di Cosru S'ittiri, dove tempo addietro erano stati eseguiti lavori di dragaggio. Ma anche qui le cose stanno muovamente peggiorando per la solita incuria.

I pescatori con molta amarezza vedono pian piano morire i loro stagni e vogliono assolutamente salvarli, gestendoli direttamente. Sono convinti che con le opere di dragaggio la valle di Marceddi e i

(2) Tracce di un'opera contro i pescatori. In la Nuova
Stampa del 1912.

suoi stagni saranno nuovamente pescosi come una volta e se verrà realizzata la tanto sospirata peschiera, la terza, almeno 500 famiglie potrebbero vivere agiatamente dalla pesca.

In seguito alla querela presentata dall'avv. Ici-lio Sequi di Cristano (1), dietro mandato dell'avv. Massimo Sandonnino, 16 pescatori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per l'occupazione delle peschiere di San Giovanni e Corru S'Ittiri.

Si tratta di Pietro Martis, Manfredi Cadelano, Mario Atzori e Silvano Loi della Cooperativa del Golfo; Silvio Aramu e Mario Concu della cooperativa SanGiovanni; Fortunato Lugas e Italo Marongiu della cooperativa Madonna di Bonaria; Lucio Massa, Giovanni Massa, Felice Aramu, Livio Pianti, Gerolamo Colom

(1) Prime denunce contro i pescatori, in La Nuova Sardegna del 30.6.1973.

bu ed Erminio Dessì della cooperativa San Pietro; ed infine Virgilio Peddoni e Lucio Melis della cooperativa Torrevecchia.

Poiché si tratta di pescatori che all'alba del 26 giugno sono penetrati nelle peschiere, nella vicenda giudiziaria restano comunque coinvolti tutti i 130 pescatori, in quanto a turni di sedici, ogni giorno hanno calato le reti in acqua.

Il legale oristanese chiede che il Consorzio venga reintegrato nel possesso delle peschiere, che detiene per 15 anni in base al contratto stipulato con la Regione.

Intanto, mentre l'opinione pubblica é apertamente solidale con gli scioperanti, il Consiglio Comunale, riunito d'urgenza dal Sindaco di Terralba, ha conden-sato in un ordine del giorno, approvato all'unanimi-

tà, il proprio appoggio incondizionato alla lotta per la gestione diretta degli stagni.

Al termine dell'assemblea il Sindaco ha convocato per il giorno successivo una commissione mista del Consiglio Comunale e dei pescatori per esaminare at tentamente i problemi inerenti la valle di Marceddi e delle peschiere.

La gravità della situazione é emersa macroscopicamente agli occhi degli amministratori che hanno deciso di compiere un sopralluogo nelle peschiere.

Si é inoltre deciso di procedere alla scelta di un legale; il Comune si accollerà tutte le spese; questo legale dovrà procedere a un esame minuzioso della convenzione che lega i pescatori al Consorzio e questo alla Regione, per appurare se non si possa ravvisare nei confronti del Consorzio stesso una

(1) I pescatori sono riuniti all'occupazione...
 in La Nuova Sardegna del 3.7.1962.

inedempienza contrattuale per non aver fatto le opere di manutenzione e di miglioria nelle peschiere, contenute nella convenzione. Il Comune si accollerà anche le spese di giudizio per la difesa dei pescatori denunciati.

Intanto verrà sollecitato un incontro tra l'Assessore regionale all'Agricoltura Puddu e una delegazione dei pescatori.

Successivamente, il 2 luglio, si è riunito il Comitato di Gestione delle peschiere di Marceddì (1), per esaminare i problemi dei pescatori di Terralba, che occupano gli stagni di San Giovanni e Corru S'Intiri.

E' stato un incontro interlocutorio durante il quale ci si è limitati all'esposizione da parte dei pe-

(1) I pescatori sono pronti all'occupazione permanente, in La Nuova Sardegna del 3.7.1973.

scatori delle rivendicazioni della categoria e alla presa d'atto delle stesse da parte del Comitato.

Una riunione praticamente senza risultati immediati dato che i funzionari della Regione, che di essa fanno parte, dovranno riferire ai rispettivi assessori i risultati dell'incontro prima che si possa giungere ad una vera e propria trattativa che dovrebbe avere come unico sbocco l'affidamento della gestione degli statni agli stessi pescatori.

I pescatori, che per tutta la mattinata sono rimasti in attesa del termine della riunione pensando che si concludesse positivamente per loro, hanno ancora una volta ribadito il loro rincrescimento per il mancato funzionamento del Comitato di Gestione.

Secondo i pescatori, il Comitato si sarebbe dovuto riunire per convenzione una volta al mese ed

era invece da sei mesi che non fissava una seduta. Ciò ha fatto precipitare la situazione, dato che non c'era un valido intermediario fra le richieste dei pescatori e la Regione, alla quale avevano sollecitato l'esame della gestione diretta.

Le lamentele non si fermarono qui.

Raccogliamo la testimonianza di un pescatore della cooperativa San Pietro, che ha fatto assieme ai compagni di lavoro più volte la spola tra Terralba e Cagliari nel tentativo di ottenere un contributo per il rinnovo e il miglioramento delle attrezzature: "Numerose volte abbiamo chiesto un contributo per rinnovare le attrezzature della nostra cooperativa, ma sempre ci é stato risposto di pazientare perché soldi non ce n'erano. Siamo andati via dagli uffici regionali ogni volta con le speranze che prima o poi

il contributo ci sarebbe stato assegnato. Invece abbiamo potuto constatare che i colloqui non erano serviti che a menarci per il naso".

Uno sfogo comprensibile che dimostra le gravi responsabilità dell'Amministrazione Regionale di fronte alle esigenze dei pescatori e verso i problemi degli stagni.

Nel frattempo il clima di tensione fra i pescatori aumenta sempre di più.

Infatti il Pretore di Terralba ha fatto notificare ai 16 pescatori che per primi erano stati denunciati dal Consorzio, un avviso di comparizione per il 9 luglio, data fissata per la prima udienza della vertenza Cooperative-Consorpesca (1).

Questi nel leggere la copia della denuncia hanno

(1) Avviso di comparizione per i pescatori degli stagni, in La Nuova Sardegna del 5.7.1873.

reagito vivacemente. Infatti negano nel modo più assoluto, come invece sostiene il rappresentante legale del Consorzio, di essersi introdotti nelle peschiere "con fare minaccioso".

Il Consorzio intende essere reintegrato nel possesso degli stagni, dato che i pescatori si erano introdotti a forza "contro la contraria manifestata volontà delle guardie giurate..." nelle peschiere, "...esercitando la pesca in periodo di divieto ed estromettendo il Consorzio dal possesso di detti specchi di acqua".

Intanto, mentre i pescatori sono giunti al nono giorno di occupazione, le forze politiche regionali non intervengono ancora.

La popolazione tutta, che segue da vicino l'agitazione dei pescatori, resta molto perplessa di fronte

a tanto disinteresse da parte dei propri rappresentanti politici e regionali, in quanto fa sì che si prolunghi ulteriormente il già grave disagio di circa 130 famiglie.

Il Sindaco di Terralba, dal canto suo, ha inviato al Presidente della Giunta Regionale Giagu un ennesimo telegramma per sollecitare un incontro fra le parti.

Si sollecita anche l'intervento del Prefetto per porre fine allo stato di disagio non solo delle famiglie dei pescatori, ma anche dei commercianti e degli imprenditori turistici della zona per il danno economico arrecato loro.

Finalmente il 5 luglio una delegazione composta dai cinque Presidenti delle Cooperative e guidata dal Sindaco di Terralba viene ricevuta dall'Assesso

re all'Agricoltura on. Puddu (1).

All'incontro hanno partecipato anche il Direttore Generale del Consorzio Nazionale Pesca, Paganelli, e il Direttore Amministrativo del Consorzio di Marceddi, Sandonnino.

I pescatori comunque sono decisi a continuare la occupazione degli stagni e l'agitazione nonostante il colloquio che i loro rappresentanti hanno avuto alla Regione.

"Continueremo, costi quel che costi, hanno detto per l'ennesima volta; prima di andar via dagli stagni vogliamo essere sicuri che le nostre istanze sono state recepite dai politici e che i lavori progettati verranno eseguiti al più presto; che la gestione diretta degli stagni da parte nostra, nono

(1) Ricevuta alla Regione una delegazione dei pescatori, in La Nuova Sardegna del 6.7.1973.

stante la convenzione stipulata con il Consorzio, verrà presa in seria considerazione; che la Regione interverrà per il raggiungimento di un proficuo accordo con il Consorzio".

Vediamo comunque come sono andate le cose durante la riunione, i temi trattati e gli accordi raggiunti (1).

I pescatori hanno avanzato per il momento due sole richieste: ritiro immediato delle querele presentate alla Pretura di Teralba da parte del Consorzio e la gestione diretta delle peschiere.

Per quanto riguarda il ritiro delle querele, Il Consorpesca sembra orientato verso l'accoglimento delle richieste, ma all'inizio delle trattative ha posto una pregiudiziale: i pescatori devono interrom-

(1) Soluzione in arrivo per la vertenza dello stagno,
in La Nuova Sardegna del 7.7.1973.

pere immediatamente lo sciopero e cessare l'occupazione. Dal canto loro i pescatori si sono mantenuti molto cauti, per cui dopo lunga discussione, hanno accettato un compromesso. Cesseranno l'occupazione solo dopo che il Direttore Generale Paganelli avrà riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed ottenuto da questo l'autorizzazione alla remissione delle querele.

Nel frattempo i pescatori si sono impegnati a pescare dentro gli stagni, riducendo da otto a quattro il numero delle barche che giornalmente calano le reti in acqua.

Le Cooperative inoltre disporranno un servizio di vigilanza della durata di 24 ore attorno alle peschiere. Pertanto dieci uomini, in ragione di due ore per cooperativa, si alterneranno d'ora in poi sulla bat-

tigia per evitare eventuali furti di pesce, che da tempo, i pescatori presumono avvengano, senza averlo però mai potuto accertare.

Per ciò che riguarda invece la gestione diretta, il Consorzio già da tempo aveva proposto, come ipotesi di ~~un~~ accordo per la cessione dei propri diritti sugli stagni di Marceddì, il pagamento da parte dei pescatori di 120 milioni, di cui 40 in contanti e il resto a rate.

Nel periodo del pagamento rateale però i pescatori sempre secondo il consorzio, si dovrebbero impegnare al pagamento di un interesse annuo dell'8,50%, al mantenimento in servizio di tutto il personale attualmente in forza nelle peschiere e al pagamento al geometra Loi, ex progettista del Consorzio nonché membro del Comitato di Gestione dello stesso, di tut

ti i progetti da lui fatti anche se non eseguiti.

La Regione comunque si é disposta in linea di magsima a venire incontro a loro per ciò che riguarda il pagamento dell'anticipo richiesto dal Consorpesca, ma ha posto come pregiudiziale l'accertamento e la valutazione dei lavori che quest'ultimo afferma di aver eseguito con i contributi regionali.

Pertanto si é disposta la nomina di una commissione paritetica, di cui fanno parte due rappresentanti dell'Assessorato all'Agricoltura e due del Consorzio che dovrà compiere alcuni sopralluoghi nelle peschiere di San Giovanni e Corru S'Ittiri.

Successivamente essa dovrà riferire sui lavori effettuati e il loro presumibile valore. Solo in un secondo tempo si stabilirà la cifra che la Regione é disposta a versare al Consorpesca per ottenere che

questi lasci ai pescatori di Marceddì la gestione diretta degli stagni.

Intanto, mentre si attendeva la risposta del Consiglio di Amministrazione del Consorpesca, in merito all'accoglimento delle richieste dei pescatori che hanno posto come condizione per la sospensione dell'occupazione degli stagni, la remissione delle querele, il Pretore, con un suo provvedimento del 1 agosto, in accoglimento delle istanze rivoltegli dal legale del Consorzio, ha reintegrato l'Ente nel libero godimento degli stagni di San Giovanni e Corru S'Ittiri, ordinando ai soci delle cooperative di "astenersi dall'esercitare la pesca in periodi diversi da quelli stabiliti nella convenzione regolamento del 15 giugno 1968 e da ogni altra molestia al Conserzio Nazionale nell'esercizio delle sue fa-

coltà di concessionario sugli stagni medesimi" (1).

Si é notificato il provvedimento ai Presidenti delle cinque cooperative unitamente a un atto di precetto col quale si intima ai pescatori di dare piena e pronta esecuzione all'ordinanza, avvertendoli che in difetto si procederà nei loro confronti ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Il provvedimento del Pretore é giunto ai pescatori terralbesi come un fulmine a ciel sereno. Dopo le assicurazioni avute da alcuni esponenti politici i pescatori si erano convinti che l'occupazione degli stagni e l'opposizione delle Cooperative al Consorzio pesca avevano determinato per loro una situazione di favore che avrebbe portato, nel giro di pochi giorni all'affidamento degli specchi d'acqua alla loro gestione diretta.

(1) I pescatori dovranno sgomberare gli stagni, in La Nuova Sardegna del 11.8.1973.

Come si é visto invece la realtà é ben diversa e molto amara. D'altra parte i pescatori hanno proceduto nel frattempo a unificarsi, istituendò un consorzio fra cooperative con lo scopo di riunire le cooperative operanti nel compendio di Marceddì in un unico organismo economico, nonché contribuire allo incremento ~~di~~ e al miglioramento della produzione ittica, della cooperazione della pesca in genere.

In data 17 luglio 1973 viene rogato dal notaio Paola Salaris di Terralba, l'atto costitutivo della Società Cooperativa "Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata".

Alla stipulazione dell'atto sono presenti i signori:

Pani Santino, Cannas Pietro e Lugas Fortunato, i

quali agiscono e stipulano nella qualità di delegati della "Cooperativa fra pescatori Madonna di Bonaria - Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Terralba;

Biolla Efisio, Aramu Efisio e Pianti Severino, i quali agiscono e stipulano nella qualità di delegati della "Cooperativa per l'Industria della Pesca San Pietro - Società a responsabilità limitata", con sede in Terralba;

Cadelano Antonio, Corona Raffaele e Martis Pietro, i quali agiscono e stipulano nella qualità di delegati della "Cooperativa Pescatori del Golfo - Società a responsabilità limitata", con sede in Arborea;

Pinna Pietro, Cadelano Giuseppe e Aramu Pietro, i quali agiscono e stipulano nella qualità di delegati della "Cooperativa Pescatori San Giovanni - Società

a responsabilità limitata", con sede in Terralba;

Atzori Lucio, Muntoni Vincenza e Biancu Dino, i quali agiscono e stipulano quali delegati della "Società Cooperativa Torre Vecchia a responsabilità limitata", con sede in Terralba.

Le parti così costituite, facendo uso dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione delle Cooperative stesse, con verbale in data 7.7.1973, convengono e stipulano quanto segue:

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

"CONSORZIO COOPERATIVE RIUNITE DELLA PESCA

DI MARCEDDI - SOCIETÀ A R. L. "

Art. 1°) La Società "Cooperativa fra Pescatori Madonna di Bonaria - Società Cooperativa a r.l.", "Cooperativa per l'industria della Pesca San Pietro - Società Cooperativa a

r.l.", "Cooperativa Pescatori del Golfo - Società a r.l.", "Cooperativa Pescatori San Giovanni - Società Cooperativa a r.l.", "Società Cooperativa Torre Vecchia a r.l.", costituiscono una Cooperativa denominata "Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì - Società Cooperativa a r.l.".

Art. 2°) La Società ha sede in Terralba, attualmente in Piazza Libertà.

Art. 3°) La Società ha la durata di anni trenta a decorrere dalla data della sua legale costituzione, con facoltà di proroga, da deliberarsi nei modi di legge, anche prima della scadenza.

Art. 4°) La Società ha lo scopo di riunire le Cooperative pescatori operanti nel compendio it-

tico di Marseddi in un unico organismo economico, nonché contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione ittica, della cooperazione della pesca in genere e si propone:

- a) assumere in concessione e gestire direttamente o a mezzo delle cooperative associate acque demaniali, pubbliche o private per l'esercizio della pesca e per le coltivazioni ittiche in genere (ostricoltura, miticoltura ess.);
- b) istituire o gestire cantieri cooperativi per la costruzione e per la riparazione di barche da pesca, nonché stabilimenti per la fabbricazione di reti, corde, spaghi ed attrezzi da pesca in genere;

- c) impiantare o gestire in proprio e a mezzo delle Cooperative associate frigoriferi, stabilimenti per la conservazione, stabilizzazione e depurazione dei frutti di mare, nonché magazzini ed impianti per la lavorazione e per la conservazione dei prodotti della pesca;
- d) acquistare e vendere il materiale occorrente all'esercizio della pesca e tutto ciò di utile alle cooperative associate e pescatori e all'attività della pesca in genere.
- e) assumere le funzioni di commissionario o mandatario in senso ai mercati all'ingrosso di pesce, nell'interesse e per conto delle cooperative associate;
- f) assumere da Enti e da privati la esecuzio

ne in economia o per tramite di enti preferibilmente cooperativi di opere di bonifica idraulica e di manutenzione delle medesime, aventi attinenza con il risanamento e la tutela dei compendi ittici affidati alla Società, siano essi costituiti da bacini litoranei, stagni o anche canali di bonifica;

- g) compiere tutte quelle operazioni di natura e finalità cooperativistiche e di credito che tornino a vantaggio delle cooperative associate e dei loro soci.

La Società infine è legittimata a compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze previste dalle leggi vigenti.

Art. 5°) Il capitale sociale é costituito da un numero illimitato di quote del valore di lire 50.000 ciascuna.

Ogni Cooperativa socia costituita sottoscrive quattro quote per complessive 200.000 lire; dette quote verranno versate secondo le modalit  stabilite nell'art. 13 dell'allegato statuto. Pertanto il capitale sociale iniziale e di lire 1.000.000.

Art. 6°) Tutte le norme regolanti la vita della societ  sono contenute nello statuto sociale che, firmato dai Componenti e da me Notaio al presente atto si allega, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti, perch  ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 7°) A comporre il primo Consiglio di Amministrato

zione vengono nominati all'unanimità i signori: Pani Santino, Martis Pietro, Atzori Lucio, Pinna Pietro, Pianti Severino, i quali accettano.

Il Consiglio di Amministrazione riunito in prima seduta nomina Presidente il signor Pani Santino e Vice Presidente il signor Martis Pietro, i quali accettano. A comporre il primo Colleggio Sindacale vengono nominati all'unanimità i signori: Cannas Pietro, Cadelano Antonio, Aramu Mario, quali sindaci effettivi, e i signori Biancu Dino, Aramu Efisio quali sindaci supplenti.

Viene designato il signor Cannas Pietro quale Presidente del Collegio.

Tutti i designati dichiarano di accettare le

cariche.

La prima assemblea determinerà la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori e ai sindaci.

Art. 9°) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nell'allegato statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali in tema si Società Cooperative e loro Consorzi. I Comparenti delegano il signor Pani Santino ad apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che fossero richieste in sede di omologazione. I Comparenti delegano altresì i signori Pani Santino e Cannas Pietro ad apportare le sottoscrizioni margina-

li sui fogli del presente atto e dell'allegato statuto.

Art. 10°) Le spese tutte del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

+ + +

Al presente atto costitutivo é allegato lo Statuto Sociale del "Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì:

STATUTO SOCIALE

Titolo I: Costituzione - Sede - Durata - Scopi.

Art. 1°) E' costituita con sede in Terralba una Cooperativa denominata "Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì" - Società Cooperativa a r.l."

Art. 2°) Il Consorzio ha la durata di anni trenta a decorrere dalla data della sua legale co-

stituzione, con facoltà di proroga, da deliberarsi dei modi di legge, anche prima della scadenza.

Art. 3°) Il Consorzio ha lo scopo di riunire le Cooperative pescatori operanti nel Compendio Ittico di Marceddì in un unico organismo economico, nonché contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione ittica, della cooperazione della pesca in genere, e si propone:

- a) assumere in concessione e gestire direttamente o a mezzo delle cooperative associate acque demaniali, pubbliche o private per l'esercizio della pesca e per la coltivazione ittica in genere (ostricoltura, miticoltura ecc.);
- b) istituire o gestire cantieri cooperativi

per la costruzione e la riparazione di barche da pesca, nonché stabilimenti per la fabbricazione di reti, corde, spaghi ed attrezzi da pesca in genere;

c) impiantare o gestire in proprio o a mezzo delle cooperative associate, frigoriferi, stabilimenti per la conservazione, stabulazione e depurazione dei frutti di mare, nonché magazzini ed impianti per la lavorazione e per la conservazione dei prodotti della pesca;

d) acquistare e vendere materiale occorrente all'esercizio della pesca e tutto ciò di utile alle cooperative associate e pescatori e alla attività della pesca in genere;

- e) assumere la funzione di commissionario o mandatario in senso ai mercati all'ingrosso del pesce, nell'interesse e per conto delle cooperative associate;
- f) assumere da Enti o da privati la esecuzione in economia o per il tramite di Enti preferibilmente cooperativi di opere di bonifica idraulica o di manutenzione delle medesime, aventi attinenza con il risanamento e la tutela dei compendi ittici affidati al Consorzio, siano essi costituiti da bacini litoranei, stagni o anche canali di bonifica;
- g) compiere tutte quelle operazioni di natura e finalità cooperativistiche, mutuglistiche e di credito che tornino a van-

taggio delle cooperative associate e dei loro soci.

Il Consorzio infine é legittimato a compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze previste dalle leggi vigenti.

Titolo II: Soci.

Art. 4°) Il numero dei soci é illimitato ma non potrà essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. Possono essere soci le Cooperative legalmente costituite, operanti nel Compendio di Marceddì e con sede in Terralba e Arborea.

Art. 5°) La domanda di ammissione a socio, sotto-

scritta dal legale rappresentante della Cooperativa, deve contenere:

- la denominazione, ragione sociale e la sede della cooperativa richiedente;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- il numero dei soci iscritti alla cooperativa;
- il numero e l'ammontare della quota sottoscritta;
- la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di osservarlo legalmente.

La domanda inoltre deve essere corredata da copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e dalla copia della deliberazione relativa alla richiesta di ammissione, debitamente autenticata da Notaio.

Art. 6°) Sull'accoglimento della domanda delibera il consiglio di Amministrazione con criterio insindacabile e senza obbligo di comunicare i motivi dell'eventuale mancato accoglimento della domanda.

Art. 7°) L'accoglimento della domanda di emissione impegna il nuovo ammesso ad effettuare, nei termini e con le modalità stabilite dallo art. 13, il versamento delle quote sottoscritte.

Art. 8°) La qualità del socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.

Il recesso del socio può essere richiesto al Consiglio di Amministrazione in caso di scioglimento della cooperativa associata. Il recesso è regolato dalle disposizioni

contenute nell'art. 2526 del C.C. e diver
rà operativo dopo che sarà accettato con
deliberazione del Consiglio di Amministra
zione.

Art. 9°) La decadenza é deliberata dal Consiglio di
Amministrazione nei confronti delle Coope-
rative associate che cessano la loro atti-
vità, per una delle cause di cui all'art.
2448 del C.C.

Art. 10°) L'esclusione può essere deliberata dal Con
siglio di Amministrazione nei confronti
dei soci che:

a) si rendono morosi nei versamenti delle
quote sottoscritte o che abbiano costret
to la società ad atti giudiziari per man
cato adempimento alle obbligazioni as-

sunte verso la medesima;

b) che comunque, si rifiutino di osservare le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto; di eseguire le deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11°) Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 8.9.10, del presente statuto devono essere comunicate alla Cooperativa interessata a mezzo lettera raccomandata. Ai soci receduti, de caduti o esclusi spetta il rimborso delle quote di partecipazione o delle somme versate in conto di essa proporzione dell'attivo sociale netto risultante dal bilancio

dell'esercizio nel quale il recesso, la decadenza e l'esclusione diventino operativi, salva restando al Consorzio ogni azione per eventuali crediti. Il rimborso, da effettuarsi entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, non può comunque superare il valore nominale delle quote effettivamente versate.

Titolo III: Patrimonio Sociale.

Art. 12°) Il patrimonio sociale é costituito:

- a) dal capitale sociale che é variabile ed é formato da un numero illimitato di quote di lire 50.000 ciascuna;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dai fondi di accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o per

scopi mutualistici, di propaganda e di assistenza.

Il fondo di riserva legale non può essere ripartito fra i soci durante la vita del Consorzio.

Art. 13°) Le quote possono essere versate in un'unica soluzione o anche a rate. La Cooperativa che sottoscrive una sola quota è tenuta a pagarne l'intero importo entro un mese dalla comunicazione di ammissione a socio. La Cooperativa che sottoscrive più quote può effettuare il relativo pagamento a rate e precisamente:

- a) almeno la metà entro un mese dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione a socio;

b) il rimanente entro sei mesi dell'acce-
tazione della domanda. Le quote sociali
non possono essere sottoposte a pegno o
a vincolo senza l'autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione, non posso-
no essere altresì cedute in nessun caso
con effetto verso il Consorzio.

Art. 14°) Le Cooperative ammesse a far parte del Con-
sorzio in qualità di nuovi soci debbono ver-
sare, oltre all'importo della quota sociale
sottoscritta, una somma a titolo di sopra-
prezzo di quota da determinarsi dal Consi-
glio di Amministrazione per ciascun eserci-
zio sociale, tenuto conto delle riserve pa-
trimoniali dell'ultimo bilancio approvato.
Detto sopraprezzo é dovuto anche dalle cog-

perative associate che sottoscrivano aumen
 ti delle rispettive quote, in proporzione
 degli aumenti stessi.

Titolo IV: Bilancio.

Art. 15°) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al
 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di
 ogni esercizio il Consiglio di Amministra
 zione provvede alla compilazione del bilan
 cio sociale, previo esatto inventario da
 compilarsi con criteri di oculata pruden
 za.

Il saldo attivo del bilancio verrà riparti
 to come segue:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva or
 dinario;
- b) non meno del 20% alle cooperative asso
 ciate, in misura però, non superiore al

tasso legale di interesse e limitatamente all'importo delle quote effettivamente versate;

c) il 60% ad un fondo destinato a scopi di previdenza, di mutualità e di assistenza in favore dei pescatori soci.

In deroga alle disposizioni del presente articolo, l'Assemblea può sempre deliberare che sia devoluto al fondo di riserva l'intero saldo attivo del bilancio e che sia aumentata la percentuale da destinare al fondo di cui al punto c).

Titolo V: Organi sociali.

Art. 16°) Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei delegati;

- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei Sindaci;
- d) la direzione.

Art. 17°) L'assemblea é composta dei delegati delle cooperative associate che sono con in regola con il pagamento della quota sociale sottoscritta, che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni Cooperativa avrà tre delegati, qualunque sia il valore della quota sottoscritta e versata, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i soci della Cooperativa o anche in persona del suo Direttore o Segretario. E' tuttavia consentito che ciascun delegato possa rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, oltre la

cooperativa cui appartiene anche un'altra cooperativa socia.

Ciascun delegato ha diritto a un solo voto.

La nomina dei delegati all'assemblea da parte delle Cooperative deve risultare da comunicazione scritta da depositarsi presso la sede del Consorzio o presso la Presidenza dell'Assemblea.

Art. 19°) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione delle assemblee tanto ordinarie che straordinarie deve essere eseguita mediante avviso scritto, recante gli argomenti da trattare, da inviarsi ai soci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Art. 19°) L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per :

- a) l'approvazione del bilancio annuale;
- b) l'elezione delle cariche sociali;
- c) la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori e ai sindaci effettivi;

Art. 20°) d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

f) approvare i regolamenti del consorzio.

Delibera inoltre su tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale e riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 20°) L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale con l'indicazione degli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione dell'assemblea deve aver luogo senza ritardo a norma dell'art. 2367 del C.C.

Art. 21°) L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, con la presenza di tanti delegati in possesso dei requisiti prescritti e rappresentanti la metà più uno dei voti spettanti alle Cooperative associate, in seconda convocazione.

ne, che può aver luogo anche un giorno dopo la prima, con qualunque numero di presenti o rappresentanti.

Quando si tratta di deliberare sullà scioglimento, sulla fusione o sulla trasformazione della Società l'Assemblea é valida se costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, da tanti delegati che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti alle Cooperative associate ammissibili al voto a norma dell'art. 17.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non deliberi specificatamente chi debba presiederla.

Art. 22°) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni, normalmente si fanno peralzata di mano. Se invece si tratta di questioni personali o della nomina delle cariche sociali, sempre che ne sia fatta richiesta da un quinto dei presenti, si deve procedere con votazione a scrutinio segreto.

Titolo VI: Consiglio di Amministrazione:

Art. 23°) Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri eletti dall'assemblea fra i mandanti delle Cooperative socie; durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 24°) Il Consiglio di amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Spetta pertanto tra l'altro al

Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare il direttore determinandone le mansioni;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) formulare i bilanci;
- e) compilare il regolamento interno di cui all'art. 33;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività del Consorzio;
- g) conferire procure sia generali che speciali;
- h) deliberare in merito all'ammissione, al recesso, alla decadenza e alla esclusio

ne dei soci;

1) deliberare in merito all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente, nonché alla determinazione delle relative mansioni e attribuzioni.

1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni di legge e del presente statuto rientrano nelle competenze dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti.

Art. 25°) Qualora durante il triennio si rendesse va-

cante per qualsiasi causa uno o più posti di Consigliere, si provvederà a termini dell'art. 2386 del C.C.

Art. 26°) Il Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti elegge un Presidente e un Vice Presidente, i quali durano in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale, la firma sociale ed è perciò autorizzato a:

- a) riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
- b) nominare avvocati o procuratori nelle liti passive o attive riguardanti la socie

- tà nantì qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione;
- c) delegare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i propri poteri, in tutto o in parte al Vice Presidente o ad altri Consiglieri, nonché con speciale procura e per determinati atti al Direttore od impiegato della Società;
- d) esercitare i poteri, in ogni caso, conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 27°) Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri e dal Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide quando intervengono metà più uno dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 28°) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 29°) Gli Amministratori sono esonerati da prestare cauzione e non contraggono, per effetto della loro carica, altre responsabilità all'infuori di quelle determinate dalla legge.

Collegio Sindacale.

Art. 30°) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti dalla assemblea, alla quale compete la nomina del Presidente del Collegio.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'eventuale compenso da corrispondere ai sindaci effettivi dovrà determinarsi dall'assemblea dei soci all'atto della loro nomina.

Art. 31°) Il Collegio Sindacale controlla l'ammini-

strazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza delle sue risultanze col bilancio annuale. Il Collegio deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società e ricevuti in pegno, cauzione o custodia. I Sindaci possono, in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Gli accertamenti eseguiti, dai sindaci debbono constare da apposito verbale. I Sindaci hanno infine tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla legge.

Art. 32°) Quando si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della azienda sempreché le condizioni economiche della società lo consentano, il Consiglio di Amministrazione può affidare la Direzione del Consorzio a un Direttore scelto anche fra i non soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Titolo VI: Disposizioni generali e finali.

Art. 33°) Il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile del Consorzio, sarà disciplinato da un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Art. 34°) L'Assemblea che dichiara il scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina

dei liquidatori scegliendoli, preferibilmente, fra i delegati delle Cooperative Socie.

Art. 35°) In caso di scioglimento del Consorzio l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico dei quali é competente l'amministrazione finanziaria.

Art. 36°) Per quanto non é disposto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulle Società Cooperative.

+ + +

Abbiamo già visto come le condizioni alle quali il Consorpesca era disposto a rinunciare alla concessione di pesca nel compendio ittico di Marceddì sono state rifiutate in blocco dalle società cooperative. Successivamente le trattative tra il Consorpesca, la Regione e le Cooperative Associate, per il passaggio alla gestione diretta arrivano a una svolta.

Infatti il 31 agosto 1973 si raggiunge un accordo di massima tra il Consorpesca, rappresentato dal suo Direttore Generale Dr. Alberto Paganelli, e il Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì, rappresentato dal suo Presidente Santino Pani e dai consiglieri: Pinna Pietro, presidente della cooperativa "San Giovanni"; Atzori Lucio, presidente della Cooperativa "Torre Vecchia"; Martis Pietro, presidente della cooperativa "Del Golfo"; Zucca Mario, presidente del-

la cooperativa "San Pietro"

Tra le parti così costituite, assistite dall'on. Albino Pisano, in rappresentanza dell'Unione Regionale delle Cooperative, e dal Br. Antonio Medardi, nella sua qualità di Direttore dell'Unione Cooperative e Mutue di Oristano, si conviene quanto segue:

CONVENZIONE DEL 31.8.1973

TRA IL CONSORPESCA ED IL

CONSORZIO COOPERATIVE RIUNITE

DELLA PESCA DI MARCEDDI*.

- 1°) Il Consorpesca rinuncia alla concessione di pesca nel compendio ittico di Marceddi comprendente "San Giovanni", "Fossadus", "Corru S'Ittiri", "Marceddi" e "Sa Salinedda" in agro del Comune di Arborea, accordata per la durata di quindici anni con decorrenza 1 luglio 1967, con decreto

n° 552/3 del 23.6.1967, dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma della Sardegna, a favore del Consorzio di Marceddì che associa le cinque Cooperative, già compartecipanti con il Consorpesca allo sfruttamento della concessione.

2°) Il Consorzio di Marceddì si impegna a rimborsare al Consorpesca le spese sostenute per la realizzazione delle opere di bonifica ittica nel compendio, non coperte da contributo regionale, forfettizzate nella seguente misura:

- a) lire 40 milioni in contanti, contestualmente alla firma del presente accordo;
- b) lire 50 milioni, subentrando agli oneri derivanti al Consorpesca in relazione all'antecipazione concessa dalla Banca Nazionale del La

voro e precisamente: per quanto riguarda la somma di lire 30 milioni, con contratto di mutuo peschereccio ai sensi della legge del 27.12.1956 n° 1457 e successive modificazioni, in data 31.8.1972; e per quanto riguarda la restante somma di lire 20 milioni, come concessione di fido ordinario;

- c) nelle more della definizione del regolare trasferimento dell'operazione di cui al punto precedente, ovvero in caso di difficoltà da parte dell'Istituto di Credito interessato, il Consorzio di Marceddì corrisponderà alle singole scadenze gli interessi passivi;
- 3°) Il Consorzio di Marceddì corrisponde al Consor pesca, contestualmente alla firma del presente atto la somma di lire 7 milioni con la quale

si intende liquidato il deficit di cassa esistente nell'azienda alla data del 31.8.1973 e tutti i rapporti di dare ed avere tra il Consorpesca e le Cooperative partecipanti.

- 4°) Il Consorpesca risponde dei debiti dell'Azienda ittica di Marceddì verso terzi e provvederà all'eventuale incasso dei crediti verso terzi al 31.8.1973.

A favore del Consorzio di Marceddì sono peraltro devoluti tutti gli incassi dell'Azienda dal 1.9.1973 sino all'effettivo passaggio delle consegne; tutte le spese comunque relative alla gestione del compendio sempre dal 1.9.1973 passano a carico del Consorzio di Marceddì a condizione che esse siano regolarmente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso.

5°) Il Consorpesca, contestualmente alla firma del presente accordo, versa al Consorzio di Marceddì la somma relativa all'ammontare del fondo di liquidazione spettante al personale di servizio (escluso l'avv. Sandonnino) maturata alla data 31.8.1973, ed accertata in lire 6.535.435.

I dipendenti restano in servizio alle attuali condizioni.

Per quanto riguarda invece l'avv. Sandonnino, poiché non esiste un rapporto di lavoro subordinato, provvederà direttamente il Consorpesca.

6°) Fermo restando quanto previsto al punto 3°) in relazione ai diritti acquisiti dal Consorzio di Marceddì, a far data dal 1.9.1973, il passaggio alla gestione avverrà non appena l'amministrazione regionale darà la sua autorizzazione.

Definitasi perciò la questione con la stipulazione del suddetto accordo, il Consorpesca ha comunicato all'assessore regionale all'Agricoltura la sua volontà di rinunciare alla concessione di pesca di cui era titolare.

Quindi l'Assessore all'Agricoltura e Foreste on. Puddu, vista la richiesta avanzata in data 4.9.1973 dal Sig. Pani Santino, nella sua qualità di Presidente del Consorzio Cooperative Riunite della pesca di Marceddì, diretta ad ottenere la concessione di pesca nel compendio di Marceddì; considerato che l'istruttoria formale della pratica per l'adozione del provvedimento definitivo di concessione richiede un notevole periodo di tempo, autorizzava codesto Consorzio, in via provvisoria, ad esercitare la pesca nel compendio ittico.

Tale autorizzazione veniva concessa il 14.9.1973.

Il provvedimento é stato assunto dall'Assessore successivamente a un altro che revocava la concessione di pesca nel compendio a favore del Consorpesca.

La concessione al Consorzio di Marceddì é provvisoria nel senso che dovrà essere svolta l'istruttoria atta ad accertare la validità e la capacità delle Cooperative a gestire l'intero compendio.

Nel provvedimento é detto anche che l'autorizzazione non é vincolante ai fini delle decisioni che saranno assunte sulla base dei risultati forniti dall'istruttoria formale.

Il canone dovuto per la concessione sarà stabilito in seguito e dovrà essere corrisposto qualunque sarà l'esito definitivo della pratica.

I pescatori delle Cooperative di Marceddì realiz-

zzano così la loro antica aspirazione a gestire direttamente la valle e gli stagni di Marceddì.

Appare evidente quale importanza rivesta il problema della pesca nel comprensorio ittico di Marceddì, sia per la vastità dell'estensione di questo, sia per l'incidenza economica che ha l'attività peschereccia, che si può considerare senza dubbio la più importante dopo l'agricoltura, e non solamente per il gran numero dei lavoratori e di famiglie interessate.

Nel quadro di sviluppo di tutto il comprensorio interessato, due sono gli obiettivi che stanno di fronte ai pescatori: il decreto definitivo da parte della Regione, relativo alla concessione di pesca, decreto che dovrebbe definitivamente regolamentare l'esercizio della pesca da parte delle cinque coope

rative consorziate, e la salvaguardia del compendio ittico, date le condizioni di estremo depauperamento in cui si trova.

Data la pressante urgenza del problema, che si può considerare essenziale per risolvere la situazione economica dei pescatori di Marceddi e di riflesso, anche di gran parte della popolazione della zona, é necessario che venga da parte della Regione Sarda compiuto ogni sforzo per una definizione della questione che soddisfi le esigenze dei pescatori.

The first part of the report deals with the general
 situation of the country and the progress of the
 work done during the year. It is followed by a
 detailed account of the various projects and
 the results obtained. The report concludes with
 a summary of the work done and the progress
 made during the year.

Conclusions.

The work done during the year has been very satisfactory and the progress made is very encouraging.

Si conclude così lo studio sull'argomento proposto.

L'indagine ci ha condotti attraverso le varie fasi evolutive che hanno portato le peschiere del comprensorio di Marceddì da un feudo di proprietà dei Ripoll, dei conti Sanjust e infine dei Castoldi, alla gestione diretta da parte delle cooperative operanti nel compendio stesso.

Le difficoltà incontrate in questo lavoro sono state molteplici: la quasi impossibilità di ottenere documenti necessari per questo studio; la scarsità del materiale a disposizione; il difficile collegamento dei dati, onde ottenere una visione globale e unitaria e la mancanza totale di studi di un certo valore al riguardo.

Il presente studio sulla situazione giuridica, eco

nomica e sociale nel settore della pesca in Sardegna, di cui il comprensorio di Marceddi é uno specchio, ha offerto l'occasione di fare due amare constatazioni. La prima é che il peso della pesca non ha la rilevanza che dovrebbe avere, nonostante le possibilità offerte dall'insularità della Regione. La seconda é che uno scarso numero di persone lavora in questo settore, perché vengono offerte loro condizioni di lavoro e di vita tra le più misere della Sardegna.

Nonostante le aspre lotte dei pescatori abbiano portato all'acquisizione di certi diritti e un certo miglioramento economico-sociale della categoria dei pescatori, si sente la necessità di ulteriori interventi da parte delle autorità interessate.

Questi dovrebbero portare al miglioramento delle

strutture, in modo da consentire una diversa conduzione tecnica del comprensorio.

Un altro grave problema rimane aperto: il depauperamento del comprensorio, causato dall'inquinamento industriale, dalle mancate opere di bonifica e dagli ordinari lavori di manutenzione.

Il comprensorio di Marceddì é da salvare se si vuole che esso continui a servire non solo all'economia della zona, ma anche della intera regione.

ARCHIVIO DI STATO-NAZIONALE

Archivio di Stato Nazionale, Direzione Generale, Roma

ARCHIVIO DI STATO-NAZIONALE

Archivio di Stato Nazionale, Direzione Generale, Roma

Bibliografia.

ARCHIVIO DI STATO CAGLIARI:

Archivio del Razionale, Raccolta dei Diplomi, Carte Reali, Patenti e Privilegi, dal 1776 all'1781.

Archivio Feudale 52 n° 2.

Archivio Feudale n° 80.

Segreteria Stato e Guerra, Serie II, vol.1314.

AZIENDA ITTICA DI MARCEDDI:

Contratto di locazione tra Giovanni Antonio Castoldi e gli Avv. Serpi e Tola, 8.3.1951.

Promemoria per la Segreteria del Prefetto di Cagliari, 6.4.1960.

Copia dell'atto di vendita fatta da Giovanni Antonio Castoldi a favore della Regione Autonoma della Sardegna, 4.4.1963.

Progetto di bonifica ittica per l'incremento della pesca nello stagno di Corru S'Ittiri, 1960.

Contratto tra Regione Autonoma della Sardegna e
Consorzio Nazionale Cooperativa Pescatori e Affi-
ni, relativo alla gestione del Compendio Ittico
di Marceddì, 17.11.1967.

Convenzione-Regolamento per l'esercizio della pe-
sca e della compartecipazione nel comprensorio
ittico demaniale di Marceddì, 15.6.1968.

Relazione tecnica sullo stagno di San Giovanni,
1968.

Deliberazione delle Cooperative Pescatori di Mar-
ceddì, 16.5.1973.

Atto costitutivo della Società Cooperativa - Con-
sorzio Cooperative Riunite della pesca di Marced-
dì, 17.7.1973.

Statuto della Società Cooperative - Consorzio Coo-
perative Riunite della Pesca di Marceddì, 17.7.1973.

Convenzione tra Consorpesca e Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddi, 31.8.1973.

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI:

Lettera datata Cagliari 24.9.1957.

Lettera datata Cristano 22.10.1957.

Promemoria del 10.11.1957.

COMITATO ZONALE DELLA 7^a ZONA OMOGENEA:

Relazione sui problemi della pesca negli stagni e negli specchi lagunari interni della zona,

Cristano 1967.

COMUNE DI TERRALBA:

Relazione sull'esercizio del diritto esclusivo di pesca in Marceddi e il problema economico sociale che ne consegue, Terralba 1957.

CORRADINI C., La pesca nel diritto amministrativo,
in Primo trattato completo di diritto

amministrativo italiano, a cura di Orlando Vittorio Emanuele, S.E.I., Milano, 1900-1936, vol. V.

CORRIERE DELLA PESCA:

In gravi difficoltà il compendio ittico di Marceddi, 1972.

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI MARCEDDI:

Dispaccio sul diritto esclusivo di pesca nello stagno di Marceddi.

LA NUOVA SARDEGNA:

Duecento pescatori di Marceddi chiedono la gestione diretta dello stagno, 2.4.1966.

I danni superano i cinquanta milioni, 26.5.1972.

Le servitù militari pesano sull'economia, 20.9.1972.

I pescatori occupano gli stagni di Marceddi, 27.6.1973.

Azione giudiziaria del Consorzio dopo l'occupazione degli stagni, 28.6.1973.

Prime denunce contro i pescatori, 30.6.1973.

I Pescatori sono pronti all'occupazione permanente, 3.7.1973.

Avviso di comparizione per i pescatori degli stagni, 5.7.1973.

Ricevuta alla Regione una delegazione di pescatori, 6.7.1973.

Soluzione in arrivo per la vertenza dello stagno, 7.7.1973.

I Pescatori dovranno sgomberare gli stagni, 11.8.1973.

L'UNIONE SARDA:

I termini della vertenza per la peschiera di Marceddi, 23.2.1961.

Rischia il depauperamento totale il compendio itti-

co Oristanese, 7.5.1967.

MARTELLI, Progetto di massima dei lavori di sistemazione del litorale della borgata di Marceddì, 1964.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, Decreto del 17.10.1935.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA:

Autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste relativa alla concessione di pesca nel compendio di Marceddì, Cagliari, 14.9.1973.

Deliberazione della Giunta Regionale del 5.12.1961, Cagliari.

Decreto dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Cagliari, 23.6.1967.

Rappresagie

TORRENTE A., Rapporto sui pescatori degli stagni.

TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI CAGLIARI:

Sentenza sulla natura pubblica delle acque dello
stagno di Marceddi, Cagliari, 6.6.1930.

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE:

Sentenza sulla natura pubblica delle acque dello
stagno di Marceddi, Roma, 16.12.1931.